

Indici 2011

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2011 - ANNO XX

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003

(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

ISSN 1828-4698

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

pag.

Parte I - Dottrina

STEFANO MASINI: Promessa e responsabilità nelle dichiarazioni in etichetta	743
NICOLETTA RAUSEO: Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ed il processo agrario	748
SILVIA BOLOGNINI: La legislazione europea per la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche	751
GIOVANNA OCCHIPINTI TRIGONA: Il recupero dei rifiuti metallici a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 333/2011/CE	760
NOTE A SENTENZA	
ANDREA SERAFINI: Socializzazione (parziale) dei costi della bonifica dei siti inquinati realizzata dall'amministrazione competente	767
LUIGI COLELLA: Discariche e strumenti di pianificazione: prevalenza della barriera geologica e legittimità delle previsioni «più restrittive» dei Piani regionali di gestione dei rifiuti	770
FRANCESCA PAOLA AMORUSO: Impianti eolici: il rispetto dei termini per il rilascio dell'autorizzazione unica	774

Parte II - Giurisprudenza

AMBIENTE

Rifiuti - Inquinamento - Inquinamento del suolo - Bonifica - Proprietario non responsabile - Facoltà e obblighi. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 19 marzo 2010, n. 1313</i> , con nota di A. SERAFINI	765
Inquinamento - Responsabilità civile - Inquinamento diffuso - Mancata prova rigorosa della responsabilità del proprietario o detentore - Costi - Sono a carico della P.A. previo recupero, a bonifica effettuata, dell'aumento di valore del fondo bonificato. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 13 gennaio 2011, n. 6</i> , con nota di A. SERAFINI	765
Inquinamento - Bonifica - Proprietario del sito inquinato - Diversità rispetto al responsabile dell'inquinamento - Coinvolgimento nella procedura di bonifica - Artt. 242, 244, 245, 250 e 253, d.lgs. n. 152/2006. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 14 marzo 2011, n. 2263</i> , con nota di A. SERAFINI	765
Diritto dell'energia - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Intento promozionale - Finalità di interesse pubblico. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 18 gennaio 2011, n. 101</i> , con nota di F.P. AMORUSO	774

SANITÀ PUBBLICA

Discariche - Allegato I al d.lgs. n. 36/2003, art. 2.4.2. - Barriera geologica e barriera artificiale - Piena alternativa - Esclusione - Disciplina regionale maggiormente restrittiva - Limitazione a tipologie geologiche che offrano maggiori garanzie sotto il profilo della permeabilità - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 19 gennaio 2011, n. 88</i> , con nota di L. COLELLA	769
Rifiuti - Gestione - Tutela della salute - Competenza regionale - Disciplina regionale più restrittiva di quella comunitaria - Ammissibilità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 19 gennaio 2011, n. 88</i> , con nota di L. COLELLA	769
Rifiuti - Discariche - Decisione n. 2003/33/CE - Stati membri e amministrazioni - Previsione di una disciplina più restrittiva - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 19 gennaio 2011, n. 88</i> , con nota di L. COLELLA	769

Indici 2011

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 779
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 783
III - Indice cronologico delle decisioni	» 801
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 804
V - Panorami	» 809

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCARIO - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI
ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA
PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2012

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFINDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

PARTE I - DOTTRINA

Promessa e responsabilità nelle dichiarazioni in etichetta

di STEFANO MASINI

1. Formazione del contratto: dalle trattative alle informazioni. - 2. Acquisto di alimenti e obblighi informativi. - 3. Funzione informativa dell'etichettatura e conclusione del contratto in mancanza di trattative. - 4. Rilevanza delle informazioni e scelte del consumatore. - 5. Affidamento dell'etichettatura e responsabilità del venditore. - 6. Informazioni *dovute* e riequilibrio della posizione del consumatore. - 7. Integrazione delle informazioni minime e recupero del ruolo dell'autonomia privata. - 8. Informazioni facoltative e protezione dell'interesse del consumatore. - 9. Fedeltà delle informazioni e fiducia del consumatore.

1. - A partire dall'ipotesi del contratto concluso «mediante automatico» (1), facendo ricorso ad appositi apparecchi secondo modalità prestabilite, l'organizzazione di un ambiente specificamente preordinato a favorire la contrattazione ha conosciuto una continua evoluzione dei mezzi e delle tecniche, aumentando il numero e la frequenza degli scambi possibili e riducendone il costo.

Né, sotto il profilo della qualificazione e del relativo inquadramento, si è sollevata alcuna difficoltà a rintracciare, nelle circostanze che accompagnano il silenzio circostanziato del singolo acquirente, la natura di un mezzo espressivo: «chi infatti» – osservava Antonio Cicu (2) – «passando dinanzi ad un apparecchio automatico legge ciò che vi sta scritto, e si determina al getto della moneta indicata nell'espositore dell'automa, mira al conseguimento della cosa offerta in stretta dipendenza di una dichiarazione di volontà».

Si suppone, cioè, che la volontà dell'espositore abbia di mira direttamente la conclusione del negozio, posto che «la dichiarazione contenuta nella scritta sia fatta nell'intenzione seria ed effettiva di obbligarsi per l'atto richiesto» (3).

Il fenomeno può, tuttavia, essere riguardato sul piano, ormai, generale dei minuti atti della vita quotidiana, rispetto ai quali non si compone tra le parti quel dibattito che, in genere, era solito precedere la normale conclusione di un contratto, quale si realizzava in una fiera: «in mezzo al chiasso dei ragazzi, alle gomitate dei contadini e delle contadine le quali vogliono avvicinarsi al banco dove sono le

stoffe, i vestiti, le scarpe ecc., da osservare, confrontare, toccare con mano ed alle grida dei venditori, i quali vi vogliono persuadere che la loro roba è la migliore di tutti» (4).

Di fronte alla merce esposta sugli scaffali, l'acquirente si limita, infatti, a far sua la volontà che gli si rende manifesta attraverso quei segni, simboli e formule che hanno assunto sempre più palesemente un ruolo determinante nella disciplina applicabile alla privata autonomia.

Si avverte, così, che, adeguandosi alla moderna pratica degli affari, lo strumento contrattuale abbia finito per perdere il precedente vigore nella sua *tecnica costruttiva* (5), se bene ai fini dell'accertamento del *se* del rapporto sempre ad un consenso occorra risalire.

2. - È facile trovare conferma, del resto, proprio con riguardo all'offerta di prodotti alimentari, come l'organizzazione dei centri commerciali abbia modificato sostanzialmente il modo in cui le persone entrano in contatto e manifestano la propria volontà: pagando alla cassa i prodotti prelevati dagli scaffali, l'accordo non si perfeziona attraverso il linguaggio parlato e a conclusione di un dialogo, ma con l'esecuzione delle prestazioni.

Proprio in quanto estraneo ad una consapevole partecipazione al regolamento di interessi, il singolo acquirente risulta, però, assistito, affinché la propria decisione risulti sufficientemente calcolata, da una serie di informazioni rivolte a provocare una ragionevole riflessione intorno alle

(1) Si veda, SCIALOJA A., *L'offerta a persona indeterminata ed il contratto concluso mediante automatico*, Città di Castello, 1902, 143.

(2) Così, l'A., *Gli automi nel diritto privato*, in *Filangieri*, 1901, 561, poi raccolto negli *Scritti minori di Antonio Cicu*, vol. II, *Successioni e donazione - Studi vari*, Milano, 1965, 289, il quale precisa (291): «l'uso dell'automa conforme alla volontà dell'espositore dà vita ad un negozio giuridico obbligatorio».

(3) Così, ancora, Cicu A., *Gli automi nel diritto privato*, cit., 293, secon-

do il quale: «Ove pertanto essa contenga gli elementi necessari alla sua completezza, l'indicazione cioè della moneta richiesta e della prestazione che vi corrisponde, l'esposizione di un automa costituirà una vera e propria offerta di contratto».

(4) Sul punto, si legga EINAUDI L., *Lezioni di politica sociale*, Milano 2010, 13.

(5) In argomento, si rinvia a TRABUCCHI A., *Il contratto come fatto giuridico. L'accordo. L'impegno*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, vol. I, *Profili generali*, Padova, 1992, 16.

particolarità e alle caratteristiche dei prodotti, tutte riconducibili all'etichettatura (6).

In quanto il consumatore non possa interloquire sul contenuto della proposta si è affermata l'esigenza, subordinata alla operatività di una disciplina interventistica di matrice europea, di *funzionalizzare* le informazioni ritenute necessarie per la sua adesione volontaria e consapevole e di rimuovere ogni eventuale incertezza circa la *trasparenza* dell'operazione in termini dichiarati.

3. - Dunque, il modo di intendere il comportamento del consumatore si accompagna e trova spiegazione in base alle circostanze in cui sia maturata l'accettazione della proposta.

È noto, ad esempio, che Natalino Irti, attraverso la descrizione della giornata dell'*uomo qualunque* (7) abbia constatato come, di norma, allo scambio si pervenga senza trattative e, cioè – per quanto si è detto – omettendo quel dialogo che si instaura mediante reciproche dichiarazioni.

Sotto questo profilo, l'espressione *scambi senza accordo*, è riferita, appunto, a ciò che: «il declino dell'accordo – derivante dalla crisi della parola e del dialogo – dissolve il contratto nella combinazione di due atti unilaterali: atti leciti, dell'espone e del preferire, richiedenti soltanto la riferibilità ad un autore e la naturale capacità di intendere e di volere. Le parti dello scambio assumono decisioni, che nascono e restano separate: esse non si fondono né si disperdono nella sintesi dell'accordo» (8).

Aver richiamato l'attenzione sull'idea di *oggettivazione* dello scambio contrattuale non poteva, però, consentire un'esatta previsione su «quali dimensioni questo fenomeno avrebbe raggiunto» (9), almeno dal momento in cui ci si è resi conto – e naturalmente prima a livello europeo per la dimensione allargata che gli scambi hanno conferito al mercato – «come l'economia industriale tendesse ad una produzione sempre più *di massa*, cui corrispondevano destinatari *di massa*; il che, conseguentemente, rendeva sempre più urgente l'elaborazione di tecniche di *contrattazione di massa*» (10).

Ora, domandarsi se la predisposizione materiale degli scaffali e la preferenza operata dal consumatore per il singolo prodotto siano sufficienti ai fini della conclusione del contratto, è tema che sfugge al presente lavoro, se bene sia sufficiente l'osservazione che Giorgio Oppo ha fatto al luogo dell'esposizione e della scelta, rilevando che: «espongo in quel luogo perché *voglio vendere*, scelgo (e prendo) in quel luogo perché *voglio comprare*» (11).

Ciò che interessa sottolineare è che proprio l'etichettatura costituisca il mezzo più adeguato al risultato attraverso la completa descrizione del prodotto e la semplificazione delle condizioni di offerta, eventualmente accompagnata

dal simbolismo linguistico della pubblicità, tanto da prendere il posto della trattativa dialogante.

In altri termini, la disposizione sullo scaffale è indice dell'intento del titolare dell'esercizio commerciale o della catena di distribuzione di obbligarsi e, per ciò, di perfezionare il negozio sia pure ad *incertam personam*; mentre il fatto che il prodotto (o il suo imballaggio) sia munito di idonea etichettatura ne precisa esattamente le condizioni e, in conseguenza, la misura della responsabilità in caso di non conformità alla promessa. Si chiarisce, allora, che una ricerca intorno alla natura di quella specifica dichiarazione inerente all'offerta di alimenti, che è l'etichettatura, trovi posto nella fase preparatoria di formazione del consenso destinata a sfociare, con il contegno dei soggetti interessati, in un rapporto contrattuale, come «un fatto dotato di una propria vita o fonte di proprie conseguenze nell'esperienza giuridica dei suoi poteri» (12).

4. - Premesse queste iniziali considerazioni si può dire, ancora, che l'etichettatura sia ordinata ad assolvere almeno due compiti: da un lato quello di dare ordine alle informazioni ritenute essenziali per lo scambio e, dall'altro lato, quello di portare a conoscenza tali dati: se si affievolisce, nella formazione del consenso, il ruolo del dialogo è accresciuto, invece, quello della comunicazione, di pari passo con la tecnologia (13).

Torniamo a considerare il caso, del tutto ordinario, di un acquirente che, in un negozio, all'ingrosso o al dettaglio, paghi alla cassa i prodotti riposti nel carrello: «non vi è dubbio che riguardo a quella merce si sia concluso un contratto di compravendita tra il cliente e il gestore dell'organizzazione di vendita mediante offerta reale delle merci anche se i contraenti non si conoscono neppure. Infatti, l'organizzazione di vendita rende palese la decisione di vendere da un lato e il pagamento alla cassa la decisione di comprare dall'altro» (14).

Fatto sta – e per quanto interessa più da vicino sottolineare con riguardo agli acquisti di alimenti nei supermercati – perché l'accordo si presenti giuridicamente vincolante occorre che il gestore oltre a predisporre strumenti materiali per l'esposizione e servizi di logistica, renda percepibile e valutabile la propria offerta al consumatore con quelle diciture specifiche che compongono specificatamente l'etichettatura di ogni singolo prodotto, sì che lo stesso destinatario della proposta, a seguito di ponderata lettura voglia darvi esecuzione, ripetendo la meccanica trasposizione del prodotto nel carrello e pagando il corrispettivo alla cassa.

Ciò consente, dunque, di indulgiare sulla definizione fornita, in quanto l'etichettatura denota un'idea di *direzione*: pone, cioè, in rilievo che le informazioni di cui si compone debbano essere rivolte da un soggetto che opera nella fase di

(6) La proposta ricostruzione fa leva, tra l'altro, sulla presa d'atto concernente l'emergere delle nuove modalità di commercializzazione dei prodotti per lo più confezionati, sì che l'etichettatura «è divenuta momento decisivo per una comunicazione sul prodotto e sul produttore, che in passato transitava piuttosto attraverso occasioni di diretta valutazione del prodotto non confezionato ed utilizzava quale elemento privilegiato di scelta la personale ed individualizzata conoscenza del produttore e del venditore», così ALBISINI F., voce *Etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Banca Dati on line, Diritto alimentare. Mercato e sicurezza*, diretta dallo stesso A., www.leggiditaliaprofessionale.it, 2/14.

(7) Si veda, l'A., *Scambi senza accordo*, in *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2001, 101 e ss.

(8) Così, IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, cit., 122.

(9) Il richiamo è a GALGANO F., *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, in *Contr. impr.*, 2000, 923.

(10) Si legga, in questi termini, FERRI G.B., *La cultura del contratto e le strutture del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 849.

(11) Così, l'A., *Disumanizzazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 528.

(12) In questi termini, si legga TRABUCCHI A., *Il contratto come fatto giuridico. L'accordo. L'impegno*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, vol. I, *Profili generali*, cit., 5, il quale aggiunge: «Fondamentalmente il contratto, visto nella logica del consenso di coloro che lo pongono in essere, e come strumento di tutela dei loro interessi, si vede anche nella produzione di un *quid novi* come effetto del reciproco adattamento delle rispettive posizioni soggettive; come fatto giuridico, ha una sua regola che dipende a sua volta dal riconoscimento di base».

(13) In proposito, osserva MAJELLO V., *Essenzialità dell'accordo e del suo contenuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 120, che «l'accordo giuridicamente rilevante non necessariamente è fatto di dialogo, quando sussiste, riguarda non l'accordo, bensì una eventuale fase antecedente, vale a dire la trattativa. La trattativa può, a volte, favorire l'accordo, ma non è necessaria affinché l'accordo diventi realtà. Sono determinanti le decisioni concordanti, non le dichiarazioni né le parole, anche se queste possono riuscire utili per provocare l'altrui decisione».

(14) Così, MAJELLO V., *Essenzialità dell'accordo e del suo contenuto*, cit., 124.

distribuzione degli alimenti ad altri soggetti indifferenziati che operano sul mercato nella veste di consumatori.

E ciò conferma l'osservazione volta a ricondurre la sua rilevanza durante la fase precontrattuale, da intendere, comunque, in modo *generico* (15), per distinguerla da quella più specificamente aperta dalla diretta presa di contatto delle parti contraenti quando, a seguito della presentazione dei prodotti mediante l'imposizione degli obblighi di informazione possano procedere ad una disamina più analitica, valutando la soddisfazione dei propri bisogni ed il componimento dei propri interessi.

In sostanza, la presa in visione delle dichiarazioni contenute nell'etichettatura esprime quel livello di partecipazione *minima* che è da reputare necessario al venir in essere dello scambio secondo le modalità ordinariamente consentite da un assetto materiale organizzato in funzione della contrattazione, senza che sia consentito un margine di modificabilità del contenuto ed avviate eventuali trattative per precisarlo.

Di qui l'accennata rilevanza delle dichiarazioni destinate ad incidere nella scelta del prodotto quando, in mancanza di ogni concreta possibilità di pervenire alla conoscenza diretta di informazioni attinenti al contenuto dell'oggetto (l'alimento) attraverso una specifica e puntuale discussione, il consumatore è posto nelle condizioni di decidere servendosi (soltanto) del testo delle diciture e dei segni comunicati (16).

E il rischio di una concreta carenza informativa spiega il ripetuto intervento legislativo volto a completare il *messaggio* con una lista di informazioni che, via via, hanno preso in considerazione aspetti essenziali del prodotto, secondo l'opinione corrente, come i profili nutrizionali o della salute e hanno richiamato l'attenzione del consumatore mediante la diversificazione di grandezza, di carattere delle diciture o di visibilità e contrasto cromatico.

5. - Il modo in cui il bene entra nell'economia del contratto dipende essenzialmente dalla sua rappresentazione e dalla consapevolezza che la parte ha acquisito dei termini dell'*affare*.

Per tanto, il comportamento del consumatore, silenzioso, ma capace di denunciare in termini inequivoci, nel quadro delle circostanze date, una precisa intenzionalità conclusiva, appare sorretto da un apparato di informazioni che riducono al minimo gli eventi di una falsa rappresentazione degli aspetti giuridici e dei contenuti di fatto dello scambio.

Quando si dice che, «ove l'acquirente porti a compimento l'operazione economica oggetto di predisposizione, compia cioè l'azione corrispondente all'assetto materiale organizzato, egli è vincolato in quanto in quel gesto sia racchiusa la manifestazione della volontà di aderire» (17), si prende per buona la tecnica di instaurazione dell'accordo,

mentre resta sospesa l'eventuale verifica dei vizi del volere e, cioè, la rilevanza dell'errore.

La comprensione del dato informativo necessaria ai fini dello scambio torna, in conseguenza, a riporre nella costruzione dell'etichettatura la più sicura garanzia della consapevolezza nell'orientamento della decisione di acquisto da parte del consumatore.

È innegabile – e ripetiamo quanto già in precedenza si è tentato di chiarire – che la volontà delle parti di aderire a quel certo assetto dei loro rapporti patrimoniali, che risulta dal programma contrattuale, si sia formata in un determinato contesto di circostanze obiettive. Sì che, mettere la spesa nel carrello manifesta, da parte del consumatore, la sua volontà di accettare la proposta: ma l'etichettatura è fonte dell'affidamento del consumatore e ciò che egli ha letto nel testo, tenuto conto delle circostanze materiali che ne corredano la predisposizione, ne determina (o meno) la preferenza accordata a quel prodotto (18).

Il richiamo alla finalità di non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 *Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari* – e, precisamente, in ordine a natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento – segna la coerenza dal disegno di una concreta disciplina costruita sulla tutela degli affidamenti (19).

D'altra parte, l'ammissione che l'etichetta è forma e veicolo di comunicazione sottende anche che essa sia collegata, in vista della scelta dei prodotti, ad un processo di organizzazione aziendale capace di selezionare le informazioni mediante una documentata ricognizione dei dati economici, di *input* e di *output*, ciò che rafforza la responsabilità del produttore o del titolare della catena di distribuzione a dichiarare la *verità*.

Dalle precedenti osservazioni sembra, dunque, emergere, con sufficiente chiarezza, che il contratto comunemente impiegato per l'acquisto di alimenti si traduce in un accordo libero solo nel senso della mancanza di cause perturbatrici del volere, ma al di là del *se* stipulare o meno, i termini descrittivi dell'operazione economica che si intende, nella specie, concludere sono vincolati e regolati, per legge, nell'etichettatura.

In ogni caso, se è da condividere che «la produzione di massa porta ad una sostanziale mancanza di libertà contrattuale, nel senso di libera determinazione del contenuto, anche al di fuori dei contratti conclusi mediante moduli e formulari e delle considerazioni generali di contratto; e importa mancanza di libertà non solamente al livello del consumatore che viene raggiunto dai prodotti nell'ultima fase della distribuzione» (20), è altrettanto vero come sia

(15) Si veda, in argomento, BUONOCORE V., *Contratti del consumatore e contratti d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, 11.

(16) È, in questa prospettiva, che la dottrina si riferisce all'etichettatura «come una dichiarazione al pubblico di connotati, caratteristiche, pregi, qualità vere o presunte, specifiche identità, e si inserisce in un meccanismo negoziale, per il quale la scelta d'acquisto muova da un'esplicita promessa del produttore e del venditore e da un correlativo affidamento del consumatore, traducendosi in un'obbligazione, i cui contenuti sono precisati e dichiarati nell'etichetta con una ricchezza di informazioni ignota sino ad un recente passato», così ALBISINNI F., *Etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Banca dati on line, Diritto alimentare. Mercato e sicurezza*, cit., 4/14.

(17) Così, MAGGIOLIO M., *Il contratto predisposto*, Padova, 1996, 206.

(18) Cfr., DI LAURO A., *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agroalimentare*, Milano, 2005, 62-63, la quale osserva: «Tradizionalmente l'affidamento nasceva in termini di riconoscimento giuridico

del momento del perfezionamento del contratto, in quanto affidamento generato da una dichiarazione o da un comportamento. Invece, nelle vicende che contraddistinguono le recenti esperienze giuridiche gli obblighi di informazione sorgono prima del contratto e, in verità, anche del rapporto pre-contrattuale, tanto da fondare il convincimento che esso venga generato dall'attività e dal modo in cui un soggetto svolge la sua attività».

(19) Sul punto, si rinvia a ALBISINNI F., *Le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, Padova, 2003, 633. In giurisprudenza, per quanto riguarda, in specie, l'origine geografica si veda, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. I 8 novembre 2011, n. 8553, reperibile sul sito www.rivistadga.it, che ha riconosciuto ingannevole la denominazione di un prodotto capace di evocarne la provenienza da una specifica area di produzione.

(20) Così, RESCIGNO G., voce *Contratto D* in generale, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988, 12.

all'interno della pattuizione che si avverte l'esigenza di correggere sperequazioni e disparità a vantaggio del consumatore che si trova economicamente in una situazione di bisogno o, come spesso accade, in una condizione di inferiorità psicologica o culturale.

6. - Ci pare opportuno, al riguardo, il richiamo operato in termini generali da Rodolfo Sacco (21), che: «nell'area dei contratti del consumatore, noi troviamo ripetutamente l'informazione (cioè: la dichiarazione di scienza) dovuta».

Non sfugge, per ciò, la rilevanza dell'etichettatura sul piano dell'analisi dell'operazione economica a cui resta preordinata, quale strumento di protezione (*rectius*: di informazione) del contraente debole e di generale garanzia di un'efficiente regolazione del mercato (22).

Sembra sufficiente, al riguardo, richiamare il combinato degli artt. 1 e 3 del r.d. 3 agosto 1890, n. 7045 *Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico* che legittimava la condotta del venditore – tenuto a non porre in commercio prodotti alimentari non rispondenti per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale fossero designati o richiesti – ad aggiungere ed a mescolarvi ingredienti innocui e dotati di valore nutritivo, salvo munire i prodotti stessi di un *cartello* che indicasse a chiare lettere la vera natura e la segnalasse all'acquirente.

La derogabilità ai requisiti di composizione inerenti alla *ricetta* naturale o conosciuta era, cioè, ammessa alla stregua della libertà di contrarre; mentre, sarà il legislatore a stabilire, in seguito, con riferimento al destinatario della comunicazione ed alla sua capacità di decodificazione, la più nitida linea di demarcazione tra il nucleo essenziale delle informazioni rilevanti *ex lege* e l'area di quelle lasciate alla determinazione volitiva dei privati.

Se, infatti, in un ordinamento che lasciava la cura della persona, quale organismo corporeo, «nella sfera giuridicamente irrilevante» (23), anche la misura della tutela della salute poteva essere affidata ad un criterio di capacità negoziale, modificatosi il quadro economico e il catalogo dei valori socialmente rilevanti, si è ritenuto più opportuno per salvaguardare la salute e gestire l'eventuale rischio sanitario configurare espressamente le informazioni necessarie.

Con ciò, risulta alterata la stessa funzione dell'etichettatura, in quanto la serie delle informazioni proposte non è ascrivibile ad obiettivi di igiene pubblica e di prevenzione, per di più, di carattere dispositivo in ragione della prevalenza delle ragioni dell'autonomia privata, ma è destinata ad incidere sulla promozione della posizione soggettiva di vantaggio accordata ad ogni singolo consumatore in modo non derogabile.

7. - Le osservazioni che precedono ci consentono, così, di sottolineare come la disciplina in materia sia rivolta a soddisfare «l'esigenza di una tutela preventiva, generica e di stampo prevalentemente pubblicistico, del mercato, che è l'unica che possa mostrarsi efficace per la concreta difesa del contraente, il quale non avrebbe il tempo e i mezzi per esercitare specifici controlli e ritrarrebbe scarsa utilità dall'esercizio di un'azione di annullamento del suo contratto e dall'eventuale dimostrazione del danno subito» (24).

Da questo punto di vista assume ulteriore rilievo l'aspetto della compressione quantitativa dell'autonomia lasciata all'impresa alimentare di menzionare dati, connotati e caratteristiche riguardanti il prodotto e capaci di rappresentare, per il consumatore, il parametro stesso degli effetti negoziali.

Proprio per incidere sulla situazione di inferiorità del contraente economicamente meno influente e garantire – nel campo qui indagato dell'informazione disponibile e della capacità di farne un uso corretto – si è intervenuti, infatti, a limitare se non a sopprimere l'autonomia contrattuale in uno dei punti più qualificanti costituiti dalla libertà di determinazione del contenuto.

Se non che, l'accennata riduzione del mezzo tecnico di cui il venditore si avvale per chiarire i termini di riferimento oggettivo dei prodotti, ormai, presentati sulla base di una comunicazione sostanzialmente *imposta*, torna in gioco mediante l'inserzione di termini *facoltativi* o *liberi* la cui espressione è rivolta a suscitare desideri e a promettere al pubblico ulteriori e diverse prestazioni.

Se, infatti, le diciture obbligatorie identificano la proposta contrattuale nella sua sufficienza, resta ammissibile l'integrazione, con termini facoltativi, delle condizioni di offerta.

L'opportunità di integrare le determinazioni *minime* (*rectius*: obbligatorie) dell'etichettatura, con un corredo di informazioni funzionali ai risultati attesi al di là dell'ordinaria soddisfazione del fabbisogno nutrizionale o fisiologico, risponde, alla luce dell'analisi degli interessi in gioco, alle stesse finalità occasionate dall'affidamento di promesse riconoscibili come (più) vantaggiose.

Se si condivide che, facendo la spesa in un supermercato, i termini della concreta operazione economica e giuridica emergono da un assetto materiale organizzato in funzione degli scambi di massa, è facile rendersi conto come il contegno suggerito dalla diretta esposizione porti il consumatore a decidere sulla scorta di un accesso ad informazioni specialistiche e distintive.

Si può dire, in proposito, che la pratica degli affari riprenda il sopravvento nel momento in cui è offerta alle imprese di distribuzione la possibilità di operare ad un livello diverso da quello di parità e di rendere manifesta la volontà di vendere attraverso la scelta di certi modi espressivi *in competizione*.

8. - La presentazione di un prodotto è, prima di tutto, un fatto di linguaggio, sì che attraverso le diciture previste obbligatoriamente e gli ulteriori elementi di significazione simbolica aggiunti in via facoltativa per palesare le specifiche caratteristiche è riconoscibile l'*utilità* dell'acquisto, da parte del consumatore e giustificata la sua scelta.

Si è già sottolineato, al riguardo, come l'etichettatura sia uno strumento capace di rendere ininfluente l'interesse alla trattativa del consumatore, consentendo un'economia sui costi di amministrazione del sistema, in quanto alla predisposizione delle diciture ed all'organizzazione della vendita egli risponde semplicemente con la decisione di concludere l'*affare*.

L'osservazione proposta trova, tuttavia, ragionevole giustificazione (solo) in ciò, che: «il diritto considera normale

(21) Così, l'A., voce *Dichiarazione di scienza*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., Torino, 2010, 539.

(22) Si aderisce, in questo senso, alla tesi di GABRIELLI E., *Il contratto e l'operazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 106, secondo il quale: «Nella legislazione recente si assiste infatti alla realizzazione di una forma di tutela della parte contrattualmente debole che si realizza attraverso la tipizzazione di una serie di atti, momenti e vicende dell'operazione economica, attraverso la regolamentazione legislativa dei vari momenti che com-

pongono e definiscono l'attività d'impresa nel rapporto con la controparte e che procedono dalla fase di predisposizione degli strumenti informativi richiesti dalla legge, fino alla definizione dello schema contrattuale e delle vicende che discendono dalla conclusione del contratto».

(23) Così, MENGONI L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1982, I, 1119.

(24) Così, BUONOCORE V., *Contratti del consumatore e contratti d'impresa*, cit., 19.

che una dichiarazione implichi una garanzia della sua verità, posta a carico del dichiarante. L'affermazione, l'asserzione viene emessa responsabilmente, perché causa un affidamento» (25).

Ciò è facilmente spiegabile considerando la normale difficoltà per il consumatore di conoscere le regole e i presupposti tecnici che permettono l'espressa segnalazione della formula (linguistica) elaborata e trasmessa per iscritto.

Si spiega, così, perché l'inventario delle norme finora adottate dal legislatore europeo in tema di indicazioni facoltative di qualità e, sopra tutto, il riferimento alle rispettive modalità di uso, al fine di adeguare le imprese alimentari nella promozione di prodotti aventi particolari caratteristiche e proprietà che conferiscono ad essi valore aggiunto, sia accompagnato da minuziose specificazioni tecniche.

Ciò è rilevabile non solo nel caso in cui la dichiarazione persegue una finalità reclamistica, ad esempio, attraverso l'impiego di talune indicazioni nutrizionali o sulla salute (*leggero* - light; *naturalmente* - naturale; gli *steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue*, ecc.) quanto anche rispetto alla distinzione di taluni prodotti secondo le caratteristiche fisico-chimiche (oli d'oliva vergini *fruttati*, *piccanti*, *amari*) (26).

Alcune dichiarazioni fornite, in via supplementare, in relazione alla buona prassi di impiego di un alimento (ad esempio nella fase di conservazione, di trattamento, di trasporto, ecc.), sollevano, per altro, il dubbio circa la corretta qualificazione in termini di vere e proprie *informazioni* ovvero di *avvertenze*, così da orientarne la funzione in vista dell'utilità per il consumatore ovvero dell'esonero di responsabilità per l'imprenditore alimentare. Si vuol dire che la menzione, nel corpo dell'etichetta, di indicazioni, positive o negative, concernenti aspetti specifici del consumo di un alimento in aderenza ad usi raccomandati possa presentarsi, qualche volta, sotto forma di consigli di carattere non imperativo, ma non sfugge come, più spesso, sia riconoscibile la volontà dell'operatore alimentare di preconstituire elementi diretti a invertire l'onere della prova di eventuali vizi e difetti in conseguenza ad un uso individuale occasionale e difforme.

Al di là di una più adeguata riflessione che, in questa sede, appare di secondario interesse, sembra, tuttavia, di dover contestare che, alla indicata diversità di funzione, possa corrispondere la necessaria salvaguardia della sua posizione posto che, in caso contrario, attraverso l'integrazione del contenuto dell'etichetta anche in modo vago o incompleto, all'operatore alimentare sarebbe consentito di stabilire, con un'oggettività sconosciuta al sistema, non solo la legittimità delle pratiche osservate dai consumatori in modo costante ed uniforme, bensì anche la colpevolezza del comportamento deviante, in mancanza di ogni accertamento circa l'esistenza dei presupposti di idoneità al consumo dell'alimento.

9. - Al fine di munire di particolare fiducia le proprie dichiarazioni rispetto alle aspettative del consumatore a conseguire, in termini conformi, la soddisfazione della com-

pletezza della prestazione secondo la serie dei dati descritti nell'etichettatura è, invero, rimessa alla disponibilità dell'imprenditore alimentare l'attestazione della corrispondente conformità.

Si parla, in senso proprio, di certificazione quale strumento che mira a proteggere e rafforzare il meccanismo dello scambio secondo le illustrazioni proposte, per la capacità di preconstituire il presidio alla correttezza delle dichiarazioni e l'assunzione di una responsabilità attraverso l'intervento di un soggetto terzo ed indipendente (27).

Si potrebbe forse evocare un principio di *autoreponsabilità* rispetto all'altrui affidamento, se bene sia più consono alla procedura di accreditamento dell'osservanza di *standards* prefissati nella produzione o trasformazione o, comunque, nella valorizzazione di alimenti la qualifica di uno specifico mezzo diretto a *catturare* il consenso del pubblico dei consumatori ed a «rafforzare il rapporto di fiducia tra gli agenti economici operanti sul mercato» (28).

Poiché, nella prassi dei rapporti economici un generale bisogno di sicurezza viene avvertito dal consumatore in ordine alla lealtà dello scambio, la verificabilità di singole caratteristiche o prestazioni del prodotto come ragionevolmente il consumatore la riceve o possa intenderla corrisponde a quanto promesso mediante il filtro del controllo delle diciture che vadano al di là del minimo previsto, restaurando, così, la possibilità che hanno le parti di ottenere e scambiarsi informazioni dirette al conseguimento di un risultato efficiente.

La protezione del singolo acquirente contro la rilevanza dell'errore circa l'utilità del prodotto presentato in base a quella serie di requisiti indipendenti dalla selezione del legislatore e volontariamente previsti giustifica, cioè, l'interesse di salvaguardare la fiducia reciproca, attribuendo all'impresa alimentare il compito di provare la fedeltà della comunicazione.

Con la certificazione si ha, dunque, l'assunzione di un impegno in grado di segnalare il passaggio del generico interesse alla comunicazione delle informazioni da uno stadio meramente negativo (interesse a che non sia detto il falso) ad uno stadio positivo (interesse a che sia detto e conosciuto il vero).

Al *dirigismo europeo* deve – per quanto si è detto – imputarsi la riduzione dello spazio di libera scelta dei termini della proposta ai fini dell'immissione in commercio degli alimenti; la restaurazione della volontà delle parti di trasmettere informazioni e di renderle credibili attraverso una specie di assicurazione per il rischio di inadempimento delle promesse consente, invece, di spostare l'attenzione nuovamente sul mercato e sul tessuto relazionale all'interno del quale viene definito il rapporto contrattuale.

La produzione di informazioni non è più oggetto di una prestazione dovuta, se bene chi la fornisce, per la migliore collocazione sul mercato dei prodotti, continui a porsi in una posizione privilegiata in ordine alla conoscenza, aggravando il profilo della relativa responsabilità nel caso di violazione del concreto affidamento suscitato dalle dichiarazioni. □

(25) Così, SACCO R., voce *Dichiarazione di scienza*, cit., 540.

(26) Si veda, DI LAURO A., *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agroalimentare*, cit., 317, che precisa: «Nel corso degli anni il legislatore comunitario è spesso intervenuto modificando la disciplina sull'etichettatura soprattutto nella parte relativa alle indicazioni obbligatorie trasferendo dall'ambito dell'operatività indicazioni prima lasciate alla volontà del produttore e/o meglio precisando il contenuto dell'indicazione dovuta e le modalità della sua presentazione. Più di recente si assiste, poi, ad un aumento degli obblighi informativi, tanto che il produttore risulta gravato non solo della comunicazione di dati in suo possesso ma anche della acquisizione e della trasmissione di dati originariamente non nella

sua disponibilità».

(27) In argomento, si rinvia a GERMANÒ A., *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, 2010, 140, che osserva: «La prassi della certificazione è, di regola, volontaria. Ma il ricorso ad essa è incentivato da considerazioni economiche, dalla richiesta dei *partner* commerciali, dalla sicurezza, pretesa dai consumatori, che il produttore ha effettivamente raggiunto e mantiene gli obiettivi organizzativi e produttivi del modello che ha ritenuto - anche per via della pressione della pubblica opinione - di prendere a paradigma della sua attività».

(28) Si veda, sul punto, ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009, 70.

Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ed il processo agrario

di NICOLETTA RAUSEO

Con il recentissimo d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entrato in vigore il 6 ottobre 2011, il legislatore, nel definire e semplificare i riti del processo civile, ha inteso ridisegnare all'art. 11 la normativa concernente le controversie agrarie ed ha espressamente abrogato gli artt. 5, 6 e 7 della l. 2 marzo 1963, n. 320 (sulle Sezioni specializzate agrarie), l'art. 26 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 (sulla competenza delle Sezioni specializzate agrarie), gli artt. 46 e 47 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (sul tentativo di conciliazione, sul rito del lavoro e sul rilascio del fondo in forza di sentenza esecutiva) e, per ultimo, l'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 (sulla competenza delle Sezioni specializzate agrarie in materia di contratti agrari e conversione dei rapporti associativi). Perché tale intervento legislativo? Quale necessità aveva il legislatore di espungere dal *corpus* delle leggi speciali attinenti alla materia agraria, le norme riguardanti la competenza e, più in generale, le norme di carattere processuale sulle controversie agrarie?

L'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, in realtà, riproduce quasi integralmente, accorpandole in un unico articolo, le disposizioni abrogate, non inserendo nessun sostanziale elemento di novità (ad eccezione del comma 9, come si dirà in prosieguo).

1. - Il primo comma dell'art. 11 così recita: «*Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo*». Quest'ultimo inciso si riferisce probabilmente al fatto che, contrariamente a quanto previsto nel rito del lavoro, il preventivo tentativo di conciliazione, da esperirsi prima della proposizione della controversia in materia di contratti agrari, resta regolato integralmente dall'articolo in esame e non dalle norme sul processo del lavoro (1). È opportuno rammentare che le controversie agrarie sono espressamente escluse dal procedimento di mediazione ex d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, atteso che, in forza dell'art. 23, «*restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 del codice di pro-*

cedura civile».

Tornando al primo comma dell'art. 11 in esame, si rileva che la disposizione non fa che riconfermare il principio contenuto nel primo comma dell'art. 47 della legge n. 203/82 e nel primo comma dell'art. 9 della legge n. 29/90, atteso che in luogo dell'espressione «*in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile*» (art. 47) e dell'espressione «*assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile*» (art. 9), il legislatore ha operato una semplificazione, disponendo che dette controversie siano «*regolate dal rito del lavoro*». Si osserva che, nel rimodulare la materia, il legislatore ha ritenuto di mantenere il riferimento alle controversie «*conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto*», mutuandolo dall'art. 9 della legge n. 29/90, non considerando però che la materia della conversione dei rapporti associativi, a parte qualche residua controversia pendente, non è più di attualità, non soltanto per essere spirato definitivamente il termine per la conversione in affitto degli antichi rapporti associativi, ma anche per essere stati essi da tempo vietati per legge (2). L'aver lasciato il riferimento alla conversione dei rapporti associativi rappresenta una sciatteria, un abbandono della ricerca del rigore da parte del legislatore, poiché sarebbe stato sufficiente a quel punto limitarsi all'espressione «*le controversie in materia di contratti agrari*», che avrebbe ricompreso tutto il settore dei contratti agrari, nessuno escluso.

2. - Il secondo comma dell'art. 11 stabilisce che «*sono competenti le Sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 320*». Anche in questo caso, il legislatore ha semplificato, e non di poco, quanto era stato stabilito dall'abrogato art. 26 della legge n. 11/71 e dall'art. 9 della legge n. 29/90. Con quest'ultima disposizione (primo comma) era stata estesa la competenza delle Sezioni specializzate agrarie a *tutte* le controversie in materia di contratti agrari ed era stata abbandonata la pregressa ripartizione tra le cause di competenza delle Sezioni specializzate agrarie (es. affitto di fondo rustico) e quelle di spettanza del giudice del lavoro (es. rapporti associativi); ripartizione che aveva dato adito a conflitti di competenza ed incertezze di carattere

(1) Secondo la costante giurisprudenza, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione in materia agraria configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità. Diversamente, nella materia lavoristica, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 412 *bis* c.p.c. (ora abrogato dopo l'entrata in vigore della legge n. 183/10 «Collegato sul lavoro»), l'esperimento del tentativo di conciliazione integrava una condizione di procedibilità e la sua mancanza determinava una improcedibilità *sui generis*, avuto riguardo al regime della sua rilevanza ed all'*iter* successivo a siffatto rilievo. Secondo la Corte Suprema, «l'art. 412 *bis* c.p.c., anche se successivo all'anzidetto art. 46 (siccome introdotto dall'art. 39 del

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46» (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2046, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 128).

(2) La legge con la quale venne vietata per la prima volta la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria fu la l. 15 settembre 1964, n. 756. Tale principio venne poi ribadito dal secondo comma dell'art. 45 della legge n. 203/82, che ha fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria e di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida, anche con la stipula degli accordi in deroga.

processuale. Secondo l'ampia formulazione dell'art. 26 della legge n. 11/71, per radicare la competenza delle Sezioni specializzate, è sufficiente che la controversia implichi «la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, come nel caso in cui sia necessario accertare se il convenuto per il rilascio del fondo sia un occupante *sine titulo* ovvero, alla stregua di una prospettazione *prima facie* non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto o di altro contratto agrario senza che a tal fine sia necessario l'esperimento di un'attività istruttoria» (3). Grazie alla più che consolidata giurisprudenza formata sulla competenza delle Sezioni specializzate agrarie, è divenuto principio fermo quello secondo cui il giudice specializzato è competente a conoscere delle vicende che richiedono l'astratta individuazione delle caratteristiche e del *nomen iuris* dei rapporti in contestazione, anche nell'eventualità in cui il giudizio si risolva nella negazione della natura agraria del rapporto controverso (4).

In base alla nuova disciplina appena entrata in vigore, risultano di competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, comprese quelle relative all'attuazione delle leggi speciali o delle norme sui rapporti agrari in generale. Con l'abrogazione dell'art. 26 della legge n. 11/71, è venuto meno ogni riferimento alla devoluzione alla competenza delle Sezioni specializzate dei provvedimenti cautelari relativi alle controversie agrarie. La mancata riproposizione della normativa dei procedimenti cautelari in materia agraria, non appare una dimenticanza del legislatore, atteso che, a norma degli artt. 669 *ter* e 669 *quater* c.p.c. la competenza anteriore alla causa o in corso di essa dei procedimenti cautelari, spetta al giudice competente a conoscere del merito: nella materia agraria competente a conoscere dei procedimenti di cui al capo III del libro IV del codice di procedura civile, è il giudice specializzato agrario.

Non può non osservarsi che il legislatore ha mancato ancora una volta l'occasione per estendere la competenza delle Sezioni specializzate agrarie alle controversie in materia di prelazione e riscatto di fondi rustici, ai sensi della legge n. 590/65 e della legge n. 817/71. L'aver fatto riferimento esplicito alle «controversie in materia di contratti agrari» lascia chiaramente intendere che le cause di prelazione e riscatto agrari non siano attratte alla competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie, restando di competenza del giudice ordinario. La giurisprudenza costante aveva affermato che, in forza dell'art. 26 della legge n. 11/71 e della successiva legge n. 29/90, dette controversie non implicavano l'applicazione delle norme in tema di contratti agrari, ma comportavano un accertamento solo *incidenter tantum* dell'esistenza del rapporto agrario. Sia l'azione di prelazione

che di riscatto si risolvono nell'accertamento del diritto di proprietà dell'immobile, avendo natura reale (5). Ugualmente restano esclusi dalla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i procedimenti possessori che rimangono assegnati alla competenza per materia del giudice ordinario, anche quando siano relativi ad un bene oggetto di rapporto agrario.

3. - Il decreto legislativo in esame, dopo aver abrogato integralmente l'art. 46 della legge n. 203/82, che era intitolato al tentativo di conciliazione e ad altre disposizioni processuali, ne ha riproposto l'integrale contenuto dal comma 3 al comma 10 dell'art. 11, ad eccezione del nuovo comma 9 che così recita: «Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'art. 429, terzo comma del codice di procedura civile». Tale disposizione – che appare invero norma di interpretazione autentica, piuttosto che norma a contenuto innovativo – trae ragione da un indirizzo giurisprudenziale, che riteneva applicabile, alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore degli affittuari di fondi rustici, la norma di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. La Corte di cassazione (6) aveva affermato in un primo tempo che l'art. 429, comma 3, c.p.c., trovava applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati nell'art. 409 dello stesso codice e quindi anche ai crediti derivanti dai rapporti associativi agrari. Successivamente, la Corte Suprema aveva riconosciuto l'obbligo del giudice di determinare d'ufficio la rivalutazione del credito anche nelle controversie relative ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, in quanto menzionati nel n. 2 dell'art. 409 c.p.c. (7). Invertendo tale orientamento, la Corte di cassazione aveva, in un secondo tempo, ritenuto che «il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa». Da qui, la conseguenza che «i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dall'art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c. Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c.» (8).

(3) Così Cass. 16 novembre 1999, n. 12697, in questa Riv., 2000, 392, con nota di TORTOLINI, *In tema di regolamento di competenza tra le Sezioni specializzate agrarie e il giudice ordinario*; cfr. Cass. 1° aprile 1995, n. 3830, *ivi*, 1996, 404; Cass. 28 novembre 2001, n. 15151, *ivi*, 2002, 135; Cass. 11 aprile 2000, n. 4595, *ivi*, 2000, 348.

(4) Una volta adita, la Sezione specializzata è libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, come «non agrario» e di adottare, pertanto, tutti i provvedimenti conseguenti, senza che per questo la sua competenza possa venire retroattivamente meno (Cass. 3 ottobre 1997, n. 9671, in *Giust. civ.*, 1998, 4, I, 1070).

(5) Cass. 11 marzo 1992, n. 2928, in questa Riv., 1992, 278; Cass. 17 novembre 1998, n. 11553, *ivi*, 1999, 81.

(6) Cass. Sez. Un. 22 febbraio 1994, n. 1682, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1120, con nota di NAPPI; in questa Riv., 1994, 488, con nota di GRASSO, *Sulla colonia parziaria e sulla rivalutazione monetaria dei crediti vantati dal colono nella sua qualità di lavoratore subordinato*. Cfr. Cass. 13 marzo 1998, n. 2743, *ivi*, 1998, 471, con nota di CIMATTI.

(7) Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1225, la quale ha ritenuto che i canoni corrisposti dall'affittuario in eccedenza alle tabelle dell'equo canone «fanno parte sostanzialmente della propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro»; Cass. 18 marzo 1996, n. 2282, in *Nuovo dir. agr.*, 1996, 225.

(8) Così Cass. 29 febbraio 2008, n. 5524, in questa Riv., 2008, 698, con nota di CINQUETTI; cfr. Cass. 16 giugno 2005, n. 12962, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 6; Cass. 30 luglio 2002, n. 11259, *ivi*, 2002, 1405; Cass. 27 novembre 2001, n. 15033, *ivi*, 2001, 2021 e Cass. 6 novembre 2001, n. 13687, in questa Riv., 2002, 362, con nota di GRASSO, *Sulla (negata) applicazione dell'art. 429, comma 3, del c.p.c. all'affittuario di fondo rustico*. L'autore critica l'orientamento dei giudici di legittimità sulla mancata equiparazione dei crediti dell'affittuario per le differenze canoni ai crediti di lavoro e ritiene che la ripetizione dei canoni corrisposti in eccesso debba essere considerato credito di valore per il quale il giudice deve determinare *ex officio* il maggior danno da svalutazione monetaria.

Con il comma 9 della disposizione in esame, il legislatore sembra aver preso definitivamente posizione riguardo alla rivalutazione di tutti i crediti dell'affittuario, ivi compresi i crediti relativi alla restituzione dei canoni di affitto versati in eccedenza. Il richiamo alla «sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro» in favore dell'affittuario lascia chiaramente intendere che non vi è più distinzione tra i crediti riconosciuti a tale soggetto professionale, cosicché qualsiasi somma o indennizzo spettante all'affittuario in base alla normativa speciale agraria sono soggetti a rivalutazione ad opera del giudice. Il danno da svalutazione monetaria spetta anche in caso di rimborso di differenze canoni, atteso che la nuova disciplina estende i suoi effetti a qualsiasi tipo di credito dell'affittuario.

4. - Come si è detto nel paragrafo precedente, l'art. 46 della legge n. 203/82, ora abrogato, è stato totalmente recepito, senza variazioni sostanziali, dall'art. 11 in esame, cosicché può dirsi che nulla cambia in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione, sul termine di grazia da concedersi all'affittuario alla prima udienza dinanzi al giudice e sulla nozione di grave ed irreparabile danno relativamente all'esecuzione della sentenza esecutiva in pendenza del giudizio di cassazione.

5. - Il comma 11 ricalca, pur nella diversa formulazione, il secondo comma dell'abrogato art. 47 della legge n. 203/1982. Esso così recita: «*Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone*». In realtà, non si vede la ragione della modifica della precedente formulazione della norma, che non aveva dato adito ad incertezze interpretative. Il legislatore ha eliminato l'espressione «sentenza esecutiva» per sostituirla con «sentenza che lo dispone», intendendo con tale pronome il rilascio del fondo. Resta inteso, secondo una corretta interpretazione della norma, che, per decorrenza dell'annata agraria ai fini del rilascio del fondo, deve aversi riguardo al momento della lettura del dispositivo e non a quello del deposito in cancelleria della sentenza completa delle motivazioni (9).

Esaurita la disamina della disposizione contenuta nell'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, può concludersi agevolmente che nel rito delle controversie agrarie nulla è cambiato. L'unica novità di rilievo sta nel fatto che, mentre in precedenza le regole processuali erano disciplinate da una pluralità di norme succedutesi nel tempo anche in modo disorganico, oggi le stesse regole sono contenute in un'unica disposizione, nell'ambito di un provvedimento legislativo teso a ridurre e semplificare i diversi procedimenti civili attualmente in vigore. È opportuno far presente

che, con l'abrogazione dell'art. 9 della legge n. 29/90, è stata travolta la norma che faceva salva la competenza di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 607 e successive modificazioni, in tema di affrancazione di fondi rustici. Si ritiene che il legislatore, eliminando il secondo comma dell'art. 9 citato, non abbia affatto inteso attrarre nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie e nel relativo rito del lavoro i procedimenti di cui all'art. 2 e ss. della legge n. 607/66, restando la domanda giudiziale di affrancazione, relativamente alla fase sommaria, disciplinata dalla normativa speciale dinanzi al Tribunale ordinario (essendo stata soppressa la funzione del Pretore) secondo le regole proprie del procedimento delineato dalla legge sopra citata. Resta ferma altresì la competenza della Sezione specializzata agraria per le cause di opposizione all'affrancazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 607/66. Si rammenta che le enfiteusi ed i rapporti di colonia migliorataria ultratrentennali disciplinati dalla legge n. 327/63 non sono considerati «contratti agrari», ma rapporti di natura reale, suscettibili di affrancazione.

Il decreto legislativo in esame ha espressamente abrogato gli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 320/63 costitutiva delle Sezioni specializzate agrarie. Dette disposizioni, contenenti norme di procedura (art. 5), norme processuali transitorie (art. 6) e l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione (art. 7), risultavano di fatto già tacitamente abrogate per incompatibilità con le successive disposizioni, che fino ad oggi hanno regolato le controversie agrarie. Non si ravvisava, dunque, alcuna necessità, nemmeno ai fini di una definitiva semplificazione normativa, di richiamare – attraverso lo strumento dell'abrogazione espressa – norme non più in vigore da oltre 40 anni, come ad esempio l'art. 6 della legge n. 320/63 che disciplinava in via transitoria i procedimenti pendenti alla data del 20 dicembre 1962. Si tratta, come è evidente, di una cattiva tecnica legislativa. Rispondendo all'interrogatorio iniziale del perché si sia sentita l'esigenza di trasfondere in un'unica disposizione norme facenti parte di più contesti legislativi, si può affermare che l'idea di una mera semplificazione abbia guidato il legislatore, per quanto concerne le norme di carattere processuale. Va detto, però, che la materia agraria avrebbe bisogno di un intervento legislativo più incisivo, alla luce delle nuove realtà emergenti nel campo dell'agricoltura (le società agricole), della sopravvenuta marginalizzazione, in favore dell'imprenditore professionale, della figura del coltivatore diretto, inteso quale lavoratore manuale della terra. Vi sarebbe infine la necessità di porre rimedio alla lacuna normativa sull'equo fitto, di cui il legislatore non si è più interessato, lasciando la materia priva di qualsiasi disciplina, con conseguenze dannose per il mercato degli affitti dei fondi rustici. □

(9) Così Trib. Foggia 30 giugno 1986, n. 434, in *Giur. agr. it.*, 1987, 234 con nota di FANTI, *Brevi osservazioni in tema di titolo esecutivo agrario*. La Corte Suprema, con sentenza 8 luglio 2005, n. 14449, in *Giust. civ.*, 2006, 11, I, 2472, ha ritenuto che in tema di controversie agrarie, il rilascio del fondo va disposto, ai sensi dell'art. 47 della l. 3 maggio 1982, n. 203, alla scadenza del termine della annata agraria in

cui è stata pronunciata sentenza esecutiva, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause), e pertanto anche nel caso in cui il rilascio stesso debba aver luogo a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore ex art. 20 della legge citata.

La legislazione europea per la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche (*)

di SILVIA BOLOGNINI

1. Alcune considerazioni introduttive in ordine all'assenza di una definizione giuridica di qualità e di tipicità e i rischi a essa connessi. - 2. I segni distintivi geografici e tradizionali per i prodotti agricoli e alimentari: le DOP, le IGP e le STG di cui ai regolamenti (CE) n. 509 e n. 519 del 2006. - 3. (segue) Un primo bilancio della capacità distintiva delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite per i prodotti agricoli e alimentari. - 4. Le DOP e le IGP nel settore vitivinicolo. - 5. Il processo di revisione delle indicazioni geografiche nel c.d. pacchetto qualità. - 6. L'affacciarsi all'orizzonte di un concetto di tipicità «europeo».

1. - Negli ultimi decenni il mercato mondiale ha registrato, anche nel settore alimentare, una netta impennata del trend orientato alla globalizzazione dell'economia e alla liberalizzazione degli scambi.

A livello europeo e nazionale, una volta riconquistata, seppure con alti e bassi (1), la fiducia del consumatore sotto il profilo della *food security* e della *food safety*, si è, invece, assistito all'emersione di una tendenza per certi versi opposta, volta a valorizzare, nel contesto della *food quality*, gli elementi di differenziazione dei prodotti legati al territorio di origine, nonché alle tecniche di produzione tradizionali (2).

La *food quality* pare, invero, destinata a conoscere in questi anni il suo momento di gloria: i riferimenti a essa divengono sempre più frequenti e proprio di recente la Commissione, al termine di un periodo di riflessioni sul punto, che ha, peraltro, previsto il coinvolgimento, mediante consultazioni, anche degli *stakeholder*, ha adottato il c.d. pacchetto

qualità (3), costituito da una serie di proposte dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agro-alimentari europei in grado di renderli maggiormente competitivi sul mercato mondiale, consentendo un'efficace comunicazione delle caratteristiche di cui siano in possesso, quali, in particolare, quelle derivanti dall'utilizzazione di determinati metodi di produzione o dal luogo di produzione (4).

È indiscusso che la *food quality* risponda a esigenze del consumatore diverse rispetto a quelle connesse alla tutela igienico-sanitaria; essa costituisce, infatti, un *quid pluris* rispetto alla *food safety*: il prodotto di qualità è senz'altro un prodotto sicuro sotto il profilo igienico-sanitario, anche laddove, in taluni casi, il legislatore europeo ammette deroghe alla disciplina generale dettata in materia di igiene dei prodotti alimentari (5).

Ciò nondimeno, se è piuttosto immediata l'affermazione in forza della quale la *food quality* rappresenta qualcosa di

(*) Il testo costituisce la rivisitazione, con l'aggiunta di integrazioni e di note, della relazione tenuta al Festival Culinario Transfrontaliero *Chef Net*, organizzato da *Chef Net* - Rete transfrontaliera per la valorizzazione e l'incremento del consumo di prodotti regionali, Progetto *Small Project Fund* Carinzia - Friuli-Venezia Giulia - Veneto, Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, tenutosi a Lancegnolo di Villorba (Treviso) il 22 ottobre 2011.

(1) In verità, la *food security*, anche a fronte del ruolo che il settore primario è chiamato a svolgere nell'ottenimento di energia c.d. pulita, pare destinata a «tornare di moda», così come non manca il verificarsi, seppure in modo altamente sporadico, di vicende che travolgono la c.d. *food safety* (si pensi, da ultimo, al caso del c.d. cetriolo assassino). Per talune riflessioni sul punto si veda COSTATO L., *Dalla food security alla food insecurity*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, 3 ss.; D'ADDEZIO M., *Sicurezza degli alimenti: obiettivi del mercato dell'Unione europea ed esigenze nazionali*, *ivi*, 2010, I, 379 ss.; JANNARELLI A., *La nuova food insecurity: una prima lettura sistemica*, *ivi*, 2010, I, 565 ss. Si veda, altresì, il lavoro monografico sulla sicurezza alimentare di MACCIONI G., *La sicurezza alimentare nel sistema di tutela multilivello. A proposito dei principi e delle regole*, Pisa, 2010, *passim*. Ci sia, infine, consentito rinviare a BOLOGNINI S., *Food security, food safety e agroenergie*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, 308 ss.

(2) Espressamente in tal senso D'ADDEZIO M., *La promozione e la regolazione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, Relazione introduttiva, in M. D'ADDEZIO - A. GERMANÒ (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, Atti del Convegno I.D.A.I.C. di Udine, 24-25 novembre 2006, Milano, 2007, 5. Si veda, altresì, FRANCIARO L., *La valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano attraverso i segni del territorio*, *ivi*, 55, ad avviso del quale negli ultimi anni si è messo in moto un movimento davvero straordinario di recupero delle identità gastronomiche grazie al quale si consolidano le memorie locali e si riscopre l'identità dell'uomo.

(3) Il c.d. «pacchetto qualità» dei prodotti agricoli, adottato il 10 dicembre 2010 dalla Commissione europea, è costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione, orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP. V., *amplius, infra sub par. 5.*

(4) Come osserva D'ADDEZIO M., *Sicurezza degli alimenti: obiettivi del mercato dell'Unione europea ed esigenze nazionali*, cit., 390, la *food quality* viene presa in considerazione dal legislatore europeo sia come obiettivo, sia come strumento polifunzionale, in quanto è in grado di soddisfare l'esigenza di aumentare la competitività delle produzioni agro-alimentari europee, anche sul mercato internazionale, assicurando al contempo un miglioramento delle condizioni reddituali degli operatori del settore primario, anche offrendo un vantaggio all'economia rurale nelle zone svantaggiate, e il soddisfacimento delle sempre più varieghe istanze dei consumatori.

(5) Si pensi anche solo alle deroghe all'applicazione dei principi del sistema H.A.C.C.P., ammesse dal regolamento (CE) n. 852/2004 e, più in generale, nel contesto del c.d. pacchetto igiene, in relazione ai prodotti c.d.d. tradizionali e ai piccoli produttori: esse sono consentite a condizione, però, che non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di tale regolamento, ovvero sia a condizione che venga comunque assicurato un adeguato livello di tutela della *food safety*. Si vedano, a tal proposito, COSTATO L. - BORGHINI P. - RIZZIOLI S., *Compendio di diritto alimentare*, V ed., Padova, 2011, 414 ss. e D'ADDEZIO M., *op. ult. cit.*, 391; per considerazioni analoghe si veda, altresì, CANFORA I., *Norme igienico-sanitarie per il settore lattiero caseario e la tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 417 e 421. Si veda, inoltre, GERMANÒ A., *Il Libro verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione della qualità*, *ivi*, 2008, I, 481.

diverso rispetto alla *food safety*, non è per nulla facile riuscire a dare una definizione compiuta del concetto di qualità: assai di frequente, peraltro anche nel linguaggio delle stesse istituzioni europee (6), essa viene fatta coincidere con la capacità di un determinato prodotto di soddisfare le esigenze dei consumatori.

Non vi è chi non veda, però, come una simile definizione sia estremamente sfuggente nel suo essere dotata di una forte relatività: così definito, il concetto di qualità si presta ad assumere contenuti differenti a seconda della tipologia di consumatore presa in considerazione (7).

Eppure nel contesto delle scienze giuridiche le definizioni sono indispensabili, per la delimitazione della sfera di operatività del diritto positivo.

Ciò vale anche, e a maggior ragione, per le disposizioni normative volte alla valorizzazione dei c.dd. prodotti di qualità, nonché, più nello specifico, delle tipicità enogastronomiche.

«Valorizzare» significa, invero, mettere qualcosa in condizione di esprimere completamente le proprie qualità: è, pertanto, inevitabile che l'intervento del legislatore, finalizzato al perseguimento di tale obiettivo, si traduca nell'adozione di strumenti giuridici che, il più delle volte, o perché consistono in vere e proprie deroghe all'applicazione della disciplina generale, o perché rappresentano il portato di regole *ad hoc*, ideate, quindi, appositamente per far risaltare le caratteristiche di determinati beni, finiscono con il tradursi in una normativa di favore.

Ne consegue che diviene indispensabile definire l'ambito di applicazione di tale normativa, anche al fine di assicurare che a beneficiare della tutela differenziata siano effettivamente solo i beni che il legislatore ha ritenuto opportuno valorizzare (8).

Ciò nondimeno, uno dei dati che colpisce maggiormente l'attenzione allorché ci si accosta al tema della valorizzazione delle tipicità enogastronomiche è la scar-

rezza (secondo il significato più stretto e puntuale di tale termine, ovvero sia nel senso di inadeguatezza rispetto a quanto sarebbe, invece, necessario) delle definizioni giuridiche.

Com'è stato (molto opportunamente) osservato da un orientamento dottrinale (9), il concetto di tipicità, nonostante si faccia ricorso a esso con una certa assiduità e disinvoltura, sotto il profilo definitorio, si contraddistingue, esattamente come quello di qualità (10), per l'incertezza dei suoi confini e per un inadeguato livello di approfondimento.

Forse ci si potrebbe spingere persino oltre e osservare che anche la tipicità, in assenza di una definizione giuridica che ne delimiti la valenza semantica, rischia di divenire un concetto relativo e di perdere, così, parte della sua capacità evocativa.

In assenza di definizioni giuridiche appropriate e anche in considerazione del fatto che molto spesso le disposizioni normative danno per acquisite, se non per presupposte, le nozioni di qualità e di tipicità, spetta, infatti, all'interprete cercare di fare un minimo di chiarezza, e fors'anche di ordine, terminologici. Per farlo, però, si rende necessario indagare la *ratio* sottesa alle disposizioni normative di interesse: nondimeno, nel caso della legislazione europea per la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche, tale indagine potrebbe riservare delle «sorprese» e indurre a conclusioni tutt'altro che confortanti in merito alla sua adeguatezza agli scopi perseguiti.

2. - «Tipico» nella sua accezione più comune significa caratteristico: se si ragiona di prodotti alimentari e di vini, tipico può voler dire o caratteristico di un determinato luogo o di una determinata regione, o caratteristico di un determinato metodo di produzione.

Il legislatore europeo, al fine di dare visibilità al valore differenziale connesso alla territorialità e alla tradizionalità di determinati prodotti, a partire dagli anni '90 (11), ha fatto ricorso, in particolare, a determinati

(6) Si veda, a titolo di esempio, l'introduzione al *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità* del 15 ottobre 2008 [COM(2008) 641 def.], 2. Si veda, sul punto, GERMANÒ A., *op. cit.*, 480 ss. Al Libro verde sulla qualità è dedicato l'intero fascicolo 1 del 2009 della *Riv. dir. alimentare*.

(7) Si veda in tal senso D'ADDEZIO M., *op. ult. cit.*, 392. Per talune considerazioni in merito all'ambiguità insita nel concetto di qualità, si vedano, altresì, CARROZZA A., *Riflessioni preliminari sulla qualità dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 93 ss.; JANNARELLI A., *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive a un approccio sistemico*, in A. GERMANÒ (a cura di), *L'agricoltura nell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, Atti del Convegno di Pisa, 14-15 novembre 2003, Milano, 2004, 25 ss.; GOLDONI M., *Relazione al Convegno inaugurale dell'Osservatorio sulle regole dell'Agricoltura e dell'Alimentazione*, Pisa, 22-23 gennaio 2010; FRANCIOSI L., *op. cit.*, 78; MACCIONI G., *L'ambiguità della qualità*, in *Riv. dir. alimentare*, 2009, 3, 1 ss.; GERMANÒ A., *op. cit.*, 483 ss.; ID., *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, 359 ss.; TRAPÈ I., *Qualità e competitività nelle produzioni agroalimentari. Le indicazioni geografiche tra esigenze di coerenza e di efficacia*, in *Agricoltura - Istituzioni - Mercati*, 2008, 3, 16 e, in particolare, la nota 8. Si veda, infine, il fascicolo 3 del 2009 della *Riv. dir. alimentare*, in cui sono raccolti gli Atti del Convegno su *Agricoltura e Alimentazione - Principi e regole della qualità*, tenutosi a Macerata il 9 e 10 ottobre 2009, con i contributi di ALBISINI F., *La qualità in agricoltura e nell'alimentazione*, 3 s.; ADORNATO F., *Le declinazioni della qualità: una nota introduttiva*, 5 ss.; GIOVANOLA B., *L'etica della qualità*, 8 ss.; GERMANÒ A., *Le politiche europee della qualità alimentare*, 12 ss.; ECHOLS M.A., *Food quality in the United States*, 23 ss.; LOPEZ BENITEZ M., *Situación Jurídica de la Calidad Agroalimentaria en el Ordenamiento Español*, 28 ss.; FRIANT-PERROT M. - DEL CONT C., *La qualité des produits agroalimentaires: aspects de droit français*, 34 ss.; DI LAURO A., *Un diritto complice?*, 43 s.; MACCIONI G., *Qualità delle produzioni e «sostegno specifico»*, 45 ss.; RODRI-

GUEZ PORTUGUES M., *Los signos distintivos españoles de calidad agroalimentaria frente al derecho comunitario europeo*, 49 s.; ARTOM A., *Le ultime iniziative legislative sul Made in Italy*, 51 ss.

(8) Peraltro, nell'ambito delle disposizioni *ad hoc* occorrerà operare una distinzione tra norme speciali e norme eccezionali, ricordando che le prime sono applicazione del sistema con adattamenti a un ramo che ha speciali esigenze e sono, pertanto, estensibili per analogia, mentre le seconde rispondono alla necessità di introdurre delle regole che, dovendo soddisfare esigenze particolari, deviano dai principi generali che reggono un determinato ramo del diritto o un istituto giuridico e che, per tale ragione, non sono estensibili per analogia.

(9) Si veda, in tal senso, DI LAURO A., *Commento all'art. 17 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99*, in L. COSTATO (a cura di), *Profili soggettivi dell'impresa agricola, integrità aziendale e semplificazione nel settore agrario*, Commentario, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 977, la quale sottolinea come, nonostante non vi sia chiarezza sul concetto di qualità e sulla nozione di tipicità, si faccia un ricorso incalzante a tali termini; l'Autrice osserva, altresì, che manca in particolar modo un reale sforzo definitorio e che è palese, nella formulazione delle norme, la mancanza di tecnicismo degli stessi addetti ai lavori.

(10) Si veda a tal proposito COSTATO L., *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., con la collaborazione di L. RUSSO, Milano, 2008, 219; PERI C., *Nuovi modelli di valorizzazione dei prodotti alimentari*, in *Oltre le DOP - Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, in *Quaderni della qualità, Accademia dei Georgofili*, Firenze, 2005, 7 ss.

(11) Le DOP e le IGP sono state, invero, introdotte con il reg. (CE) 14 luglio 1992, n. 2081/1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari), pubblicato in *G.U.C.E.* 24 luglio 1992, n. L 208, mentre le AS, poi sostituite dalle STG, sono state introdotte con il regolamento (CE) n. 2082/1992, anch'esso del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari), e anch'esso pubblicato in *G.U.C.E.* 24 luglio 1992, n. L 208.

segni distintivi (12), il cui utilizzo è concesso solamente a condizione che il prodotto corrisponda a una serie di parametri elencati in un disciplinare di produzione (13).

Mi riferisco, più nello specifico, per quanto concerne i prodotti agricoli e alimentari, alle denominazioni di origine protetta, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite (meglio note con gli acronimi, rispettivamente, DOP, IGP e STG) e, per quanto concerne il settore vitivinicolo (14), alle denominazioni di origine protetta e alle indicazioni geografiche protette (i cui acronimi, anche in questo caso, sono, rispettivamente, DOP e IGP).

Ai sensi della normativa europea attualmente in vigore (15), semplificando al massimo i termini della questione (16), per quanto concerne i prodotti agro-alimentari la denominazione di origine protetta consiste nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che può essere utilizzata per designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, laddove la qualità o le caratteristiche del prodotto siano dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, in cui il prodotto è ottenuto, tant'è vero che la produzione, la trasformazione e la elaborazione del prodotto devono essere svolte tutte nella zona geografica delimitata (17).

Nel caso dell'indicazione geografica protetta, invece, il nome della regione, del luogo determinato o del paese con cui il prodotto viene designato serve a indicare che il prodotto è originario di quella particolare regione, di quel determinato luogo o di quel determinato paese e che una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche di esso possono essere attribuite a tale origine geografica, tant'è che la produzione e/o la trasformazione e/o l'elaborazione del prodotto devono avvenire nella zona geografica delimitata (18).

Il prodotto per il quale può essere ottenuta una registrazione come DOP ha, dunque, un legame con il territorio indubbiamente più forte e più radicato rispetto al prodotto per il quale può essere ottenuta una registrazione come IGP (19).

Ciò nonostante, fatta eccezione per quanto concerne i requisiti necessari al riconoscimento delle une e delle altre, la disciplina europea riservata alle DOP e alle IGP è sostanzialmente la stessa: è sufficiente prendere visione del regolamento (CE) n. 510/2006 per rendersi conto che il legislatore europeo ha dettato una disciplina essenzialmente unitaria, con taluni limitati adattamenti laddove ciò si sia reso indispensabile.

In entrambi i casi trovano, inverso, applicazione le (medesime) disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 510/2006 in ordine al rispetto di un disciplinare di produzione (20), alla presentazione di una domanda di registrazione

(12) Il tema dei segni distintivi appositamente ideati dal legislatore europeo al fine di mettere in risalto talune produzioni agro-alimentari in ragione delle peculiarità a esse ascrivibili sotto il profilo della territorialità e della tradizionalità è oggetto di ampia trattazione in dottrina: si vedano, *ex multis*, ROOK BASILE E., *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in COSTATO L. (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova, 2003, 730 ss. e, in particolare, 735 ss.; ID., voce *Segni distintivi dell'impresa e dei prodotti agricoli*, in *Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ.*, Aggiornamento, II, Torino, 2003, 1219 ss. e, in particolare, 1232 ss.; COSTATO L., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 488 ss.; GERMANÒ A., *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica: il marchio geografico ed il marchio geografico di qualità*, in questa Riv., 1996, 662 ss.; GOLDONI M., voce *Denominazione d'origine*, in *Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ.*, V, Torino, 1989, 190 ss.; SGARBANTI G., *La libera circolazione dei prodotti agro-alimentari e gli strumenti di protezione della qualità e dei consumatori*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., 546 ss.; ALBISINNI F., *Prodotti mediterranei: opportunità e vincoli nelle regole europee*, in *L'agricoltura nell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, cit., 53 ss. e, in particolare, 81 ss.; PETRELLI L., *La nuova politica comunitaria di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il regime delle attestazioni di specificità, denominazioni di origine, indicazioni geografiche*, Camerino, 1996, *passim*; ID., *Prodotti DOP e IGP e certificazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 95 ss.; LUCIFERO N., *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in COSTATO L. - GERMANÒ A. - ROOK BASILE E. (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, 3, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 321 ss. e, in particolare, per quanto concerne le denominazioni geografiche, 374 ss.; BERTOLINO G., voce *Denominazione di origine e indicazione geografica*, in *Digesto IV ed., Disc. pubbl.*, Appendice, XI, Torino, 1996, 684 ss.; STRAMBI G., *Gli strumenti di promozione dei prodotti agro-alimentari tradizionali ad alta vocazione territoriale alla luce della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, 109 ss.; ID., *I prodotti tradizionali e la politica di qualità dell'Unione europea*, in *Riv. dir. alimentare*, 2010, 1, 17 ss.; TRAPÈ I., *op. cit.*, 13 ss.; UBERTAZZI L.C., *Procedimenti e giudizi relativi alle IGP comunitarie*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 148 ss.; GENCARELLI F., *I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario*, in *Dir. dell'Unione europea*, 2005, 75 ss.; CAVALLARO P., *Denominazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 243 ss.; LUCCHI N., *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 49 ss.; CAPELLI F., *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in*

caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto, in *Alimenta*, 2006, 75 ss.; CAPELLI F. - KLAUS B., *La tutela delle indicazioni geografiche nell'ordinamento comunitario e in quello internazionale*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2004, 191 ss.; LA VILLA G., *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 154 ss.; SORDELLI L., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, *ivi*, 1994, 837 ss.

(13) Il rispetto di un disciplinare di produzione è indispensabile, al fine di assicurare che a fregiarsi dell'indicazione geografica e della denominazione di origine siano solo ed esclusivamente prodotti agricoli e alimentari per i quali sussista un legame tra il prodotto stesso e la sua origine geografica.

(14) Vale la pena ricordare in questa sede che, per quanto concerne il settore vitivinicolo, le DOP e le IGP sono un'acquisizione piuttosto recente, in quanto sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 479/2008 in sostituzione delle designazioni di qualità dei vini presenti nella normativa europea precedente (V.Q.P.R.D., V.S.Q.P.R.D., ecc.).

(15) Attualmente le DOP e le IGP sono disciplinate dal reg. (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006, «Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari», pubblicato in *G.U.U.E.* 31 marzo 2006, n. L 93.

(16) Non va, infatti, dimenticato che l'art. 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, dopo aver chiarito, al par. 1, che cosa debba intendersi per denominazione d'origine e per indicazione geografica [rispettivamente alle lett. a) e b)], al par. 2 precisa che si considerano denominazioni d'origine e indicazioni geografiche anche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare che soddisfano i requisiti richiesti dal par. 1 per il riconoscimento di una DOP o di una IGP. In deroga al par. 1, sono, infine, eccezionalmente equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché la zona di produzione delle materie prime sia delimitata, sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime ed esista un adeguato regime di controllo (cfr. art. 2, par. 3). Tali designazioni devono, però, essere state riconosciute come denominazioni d'origine nel Paese d'origine anteriormente al 1° maggio 2004.

(17) Cfr. art. 2, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(18) Cfr. art. 2, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(19) Espressamente in tal senso STRAMBI G., *Gli strumenti di promozione dei prodotti agro-alimentari tradizionali ad alta vocazione territoriale alla luce della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, cit., 111 s. Si veda, altresì, MASINI S., *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, in questa Riv., 2006, I, 490 ss.

(20) Cfr. art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006.

da parte di determinati soggetti (21), all'espletamento da parte della Commissione di una particolare procedura volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento, nonché l'adozione di adeguati strumenti di pubblicità (22). Del pari, l'utilizzazione delle denominazioni e delle diciture e dei simboli a esse connessi è regolato allo stesso modo (23), così come identica è la tutela riservata alle DOP e alle IGP: entrambe sono, infatti, protette contro qualsiasi impiego commerciale, diretto o indiretto, per prodotti che non siano oggetto di registrazione, così come contro usurpazioni, imitazioni, evocazioni o prassi che possano indurre in errore il consumatore (24).

Per quanto concerne, invece, le specialità tradizionali garantite, esse sono destinatarie di una disciplina *ad hoc*, attualmente rinvenibile nel regolamento (CE) n. 509/2006 (25), e rispondono all'esigenza di valorizzare determinati prodotti agro-alimentari tradizionali che si distinguono nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari (26).

Anche i prodotti agro-alimentari per i quali si ambisca a ottenere la registrazione come STG devono essere ottenuti nel rispetto di un particolare disciplinare di produzione (27): la normativa europea attualmente in vigore consente, invero, di inserire nel registro delle specialità tradizionali garantite (28) i prodotti agricoli o alimentari ottenuti utilizzando materie prime tradizionali o che siano caratterizzati da una composizione tradizionale o abbiano subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchi un tipo di produ-

zione e/o di trasformazione tradizionale (29), intendendosi per «tradizionale» un uso sul mercato europeo attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale, che dovrebbe essere quello generalmente attribuito a una generazione umana, cioè almeno 25 anni (30).

Si comprende in modo piuttosto immediato che il riconoscimento di un prodotto come STG prescinde dal luogo in cui il prodotto viene ottenuto (31), con la conseguenza che la specialità tradizionale garantita può essere legittimamente realizzata in qualsiasi parte dell'Unione europea (32) e anche in un Paese terzo.

Peraltro, il riconoscimento di un prodotto alimentare come STG non comporta necessariamente che l'utilizzo della denominazione merceologica del prodotto sia riservato a chi ne abbia chiesto la registrazione (33): per ottenere la riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato è necessario che venga fatta un'apposita richiesta in tal senso nella domanda di registrazione e che, in sede di opposizione alla registrazione proposta, non venga dimostrato che tale nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi (34). Ciò comporta che i produttori di prodotti analoghi a quello registrato che non corrispondono al disciplinare depositato possono continuare a utilizzare in etichetta il nome registrato, ovviamente senza la menzione STG e il logo relativo (35), il che non contribuisce sicuramente a rendere meglio intelligibi-

(21) Il procedimento di registrazione di una DOP o di una IGP inizia, invero, con una domanda che può essere presentata esclusivamente da un'associazione, laddove per associazione deve intendersi di regola qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare [si veda a tal proposito l'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare il par. 1 di esso, il quale ammette altresì che altre parti interessate possono far parte dell'associazione e che una persona fisica o giuridica può essere equiparata a una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all'art. 16, lett. c), del regolamento]. Preme, peraltro, sottolineare che, nel caso di DOP e di IGP indicative di luoghi situati all'interno dell'Unione europea la domanda deve essere presentata alle autorità dello Stato d'origine [art. 5, par. 4, del regolamento (CE) n. 510/2006], mentre nel caso in cui si tratti di una DOP o di una IGP originaria di un Paese terzo deve essere trasmessa alla Commissione direttamente o per il tramite dell'autorità del Paese terzo interessato (art. 5, par. 9). Si veda sul punto UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 150 s.

(22) Il procedimento di riconoscimento di una DOP o di una IGP nel suo complesso (comprendendo, quindi, anche la fase della disamina della domanda da parte della Commissione, l'eventuale opposizione alla domanda di registrazione e la decisione finale in merito a quest'ultima) è regolato dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 510/2010. Preme peraltro osservare che la Commissione nel corso di tale procedimento è assistita dal comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette secondo la procedura c.d. di comitato [cfr. art. 15 del regolamento (CE) n. 510/2006].

(23) Cfr. l'art. 8 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai sensi del quale «una denominazione registrata» (a prescindere, quindi, dal fatto che si tratti di una DOP o di una IGP) può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente. Del pari, per entrambe le diciture, «denominazione d'origine protetta» e «indicazione geografica protetta», così come per i simboli europei a esse associati, è previsto che debbano figurare sull'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dell'Unione europea, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006. Preme, peraltro, sottolineare che tali diciture, così come i simboli europei a esse associati, possono anche figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari, originari dei Paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente a tale regolamento.

(24) Si veda a tal proposito STRAMBI G., *op. ult. cit.*, 112, la quale, puntualmente, ricorda che, ai sensi dell'art. 13, par. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, le denominazioni registrate sono tutelate contro: qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo»,

«metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usati sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. Si vedano, al riguardo, anche CIAN M., *Le indicazioni di qualità nei cibi nella UE: il concetto della tutela*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, 254 ss. e UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 151 ss. Per una disamina degli orientamenti espressi al riguardo dalla Corte di giustizia si vedano, inoltre, BORGHI P., *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *Riv. dir. alimentare*, 2009, 2, 11 ss. e LUCIFERO N., *op. cit.*, 382 ss.

(25) Il reg. (CE) 20 marzo 2006, n. 509/2006, «Regolamento del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari», è pubblicato in *G.U.U.E.* 31 marzo 2006, n. L 93.

(26) Si veda il «considerando» n. 6 del regolamento (CE) n. 509/2006. Sulle STG si vedano CANFORA I., *Le «specialità tradizionali garantite»*, in COSTATO L. - GERMANÒ A. - ROOK BASILE E. (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, 3, *Il diritto agroalimentare*, cit., 73 ss. e MASINI S., *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite*, cit., 490 ss.

(27) Cfr. art. 6 del regolamento (CE) n. 509/2006.

(28) Cfr. art. 3 del regolamento (CE) n. 509/2006. Ai sensi dell'art. 4, par. 2, per essere registrato, però, il nome deve essere di per sé specifico, oppure indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.

(29) Cfr. art. 4 del regolamento (CE) n. 509/2006.

(30) Ciò si evince dalla definizione di «tradizionale» rinvenibile all'art. 2, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 509/2006.

(31) Peraltro, l'art. 4, par. 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 non consente la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell'origine geografica, segno evidente, questo, che la «tipicità» ascrivibile alle STG è qualcosa di diverso dalla tipicità territoriale. Si vedano, a tal proposito, GERMANÒ A. - ROOK BASILE E., *La disciplina comunitaria ed internazionale nel mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, 121; CANFORA I., *op. ult. cit.*, 76; FRANCIOSI L., *op. cit.*, 73 e MASINI S., *op. cit.*, 495.

(32) Espressamente in tal senso STRAMBI G., *op. ult. cit.*, 117.

(33) Si veda, a tal proposito, CANFORA I., *op. ult. cit.*, 76, la quale opportunamente osserva che la registrazione senza riserva funge esclusivamente da attestazione della qualità di una denominazione merceologica che rimane generica, non anche di un segno distintivo caratterizzato dal diritto di privativa.

(34) Dispone in tal senso l'art. 13 del regolamento (CE) n. 509/2006.

(35) Così dispone l'art. 13, par. 1, del regolamento (CE) n. 509/2006. Cfr. STRAMBI G., *op. ult. cit.*, 118, la quale ricorda che è questa la ragione per cui, nonostante siano state registrate come STG sia la «mozzarella», sia la «pizza napoletana», continuano a circolare legittimamente sul mercato europeo prodotti che riportano in etichetta tali denominazioni senza la menzione o il logo europeo della STG, quindi, presumibilmente ottenuti seguendo una procedura diversa da quella contenuta nel disciplinare depositato.

le il messaggio che si vuol far pervenire al consumatore (36).

3. - Come si è già avuto modo di sottolineare, le DOP e le IGP e, in un certo senso, anche le STG, per i prodotti agro-alimentari, non sono un'acquisizione recentissima del diritto europeo: fatta eccezione per le STG, che sono state introdotte in sostituzione delle AS (attestazioni di specificità) nel 2006 [anche se nella sostanza il mutamento è stato più terminologico che sostanziale (37)], sono, invero, trascorsi quasi vent'anni dalla loro introduzione, il che consente di fare una sorta di primo bilancio (38).

Al momento risulta registrato un numero di DOP e di IGP che sfiora il migliaio e un numero di STG che supera di poco la ventina (39); queste ultime, peraltro, sono per lo più registrate senza riserva del nome a favore del prodotto corrispondente al disciplinare pubblicato.

In merito alle DOP e IGP, è dato, inoltre, riscontrare una grande confusione tra i consumatori europei, i quali molto spesso, anche a causa della forte somiglianza dei simboli che le identificano, faticano a distinguerle (40).

Non solo: probabilmente anche a causa di tale confusione, di tutte le DOP e le IGP registrate, solo alcune sono riuscite ad acquisire una certa notorietà tra i consumatori e, conseguentemente, un volume di commercializzazione decisamente ampio; la maggior parte di esse risulta essere, invece, sconosciuta, persino ai consumatori dei Paesi di provenienza del prodotto.

Non stupisce, allora, che la Commissione abbia incluso anche tali segni distintivi nel programma di ripensamenti finalizzato a instaurare a livello europeo una politica di qualità dei prodotti agro-alimentari migliore e più competitiva.

Non si deve, però, dimenticare che dal 1994, anno in cui si è addivenuti alla firma del Trattato di Marrakech e, con esso, all'istituzione della WTO, il legislatore europeo, ogni volta che si muove in aree interessate anche da normative internazionali, come nel caso di specie, in cui entrano in gioco, in particolare, le disposizioni dell'Accordo TRIPS, deve prestare molta attenzione (anche) all'impatto che le sue decisioni potrebbero avere sul difficile negoziato per il rinnovo degli Accordi di Marrakech (41).

La stessa apertura alla registrazione dei segni distintivi in questione da parte di soggetti non europei operata dai regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 2006 ne è un'evidente conferma (42).

Peraltro, sempre più frequentemente, le scelte effettuate dal legislatore europeo in seno al diritto alimentare paiono fortemente condizionate dalla necessità di far fronte agli effetti della globalizzazione incalzante, la quale ha fatto sì che i prodotti agro-alimentari provenienti da Paesi emergenti a basso costo di produzione siano oggi in grado di esercitare una pressione crescente sugli agricoltori dell'Unione europea (43).

Le nuove sfide commerciali impongono al legislatore europeo di puntare sulle produzioni di qualità, in modo da consentire ai prodotti agro-alimentari europei di vincere la competizione con i prodotti extra-europei.

4. - Alla luce di quanto si è detto finora, desta qualche perplessità la riforma alla quale sono state sottoposte le indicazioni geografiche dei vini, le cui disposizioni di riferimento si rinvencono ora negli artt. 118 bis e ss. del regolamento (CE) n. 1234/2007, meglio noto come regolamento sull'OCM unica (44).

(36) Si veda a tal proposito quanto affermato da DI LAURO A., *op. loc. cit.*, la quale mette in guardia dal rischio che gli interventi normativi si trasformino in una operazione di *marketing*, peraltro di dubbia riuscita, in quanto la moltiplicazione dei «segni» sicuramente non giova all'orientamento del consumatore e comporta l'appiattimento del valore differenziale che si vorrebbe raggiungere con l'adozione del «segno» stesso.

(37) Sembra essere di tale avviso anche CANFORA I., *op. ult. cit.*, 80.

(38) Si veda, sul punto, STRAMBI G., *op. ult. cit.*, 112 ss.

(39) L'elenco delle DOP, delle IGP e delle STG finora registrate è rinvenibile al seguente link: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?jessionid=pL0bLqLXbNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YpbGT4k6zdWn34-370879141>.

Preme, peraltro, segnalare che il nostro Paese da diverso tempo detiene il primato nelle registrazioni di DOP e di IGP: anche nel 2010, invero, l'Italia si è confermata primo Paese europeo per numero di riconoscimenti conseguiti; alla fine del 2010 i prodotti italiani DOP, IGP e STG riconosciuti dall'Unione europea ammontavano a 219 (25 in più rispetto al 2009), di cui 135 DOP, 82 IGP e 2 STG. Poco tempo dopo la pubblicazione sulla *G.U.U.E.* (avvenuta nel dicembre 2010) degli ultimi riconoscimenti DOP e IGP, un'arancia DOP, quella di Ribera, in provincia di Agrigento, e un limone IGP, quello di Siracusa, insieme al carciofo spinoso di Sardegna, DOP, hanno fatto salire a 222 le nostre certificazioni DOP, IGP e STG e a 997 i riconoscimenti in Europa.

(40) Si veda TRAPÈ I., *op. cit.*, 29 e, in particolare, la nota 48.

(41) Sul punto si vedano CARMIGNANI S., *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in questa Riv., 2002, I, 84 ss.; COSTATO L., *DOP, IGP e STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, 351 ss.; GERMANÒ A., *Il panel WTO sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIPS*, in *Agricoltura - Istituzioni - Mercati*, 2005, 2, 279 ss.; ID., *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Atti del Convegno di Pisa, 1-2 luglio 2011, Milano, 2011, 177 ss.; LUCCHI N., *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 49 ss. e VISSER S., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del Panel dell'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Agricoltura - Istituzioni - Mercati*, 2007, I, 179 ss.

(42) Preme, peraltro, segnalare che nel 2006 tale apertura ha riguardato in particolare le DOP e le IGP, anche in ragione del fatto che, nel marzo 2005, il *Panel WTO*, chiamato a dirimere la disputa insorta al riguardo tra Stati Uniti e Australia e Unione europea, aveva rilevato l'incompatibilità del regolamento (CEE) n. 2081/1992 con l'Accordo TRIPS: si veda ampiamente sul punto GER-

MANÒ A., *Il panel WTO sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIPS*, cit., 279 ss.; ID., *Australia ed USA versus Unione europea: il caso delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino e dagli alcolici*, in *Agricoltura - Istituzioni - Mercati*, 2004, I, 55 ss.; si vedano, altresì, VOYCE M., *The Empire Strikes Back: Australian Trade Whit the European Union and the Conflict Over Geographical Indications*, *ivi*, 83 ss., e STERN S., *European regulation 2081/92: an Australian Perspective*, *ivi*, 103 ss. Per quanto concerne le STG (allora attestazioni di specificità), infatti, la possibilità di registrazione anche su domanda di associazioni di Paesi terzi era già ammessa dal regolamento (CEE) n. 2082/1992, purché sussistessero, però, le condizioni di cui all'art. 16 di detto regolamento, ovvero sia purché il prodotto da registrare rispettasse le condizioni per la registrazione e il disciplinare di produzione europeo ed esistesse un sistema di controllo equivalente a quello previsto dal regolamento europeo, e sempre che il Paese terzo fosse disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti, che beneficiassero di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità. Nel regolamento (CE) n. 509/2006, attualmente in vigore, è rimasto sostanzialmente tutto immutato, tranne che per quanto concerne il richiamo alla necessità che sia garantita una tutela equivalente ai prodotti europei nei Paesi terzi che abbiano ottenuto una registrazione di STG alla luce di quanto previsto dalle regole WTO, che è venuto meno. Si veda ampiamente sul punto CANFORA I., *op. ult. cit.*, 78. Preme, peraltro, osservare che, alla luce di quanto disposto dall'art. 5, par. 9, del regolamento (CE) n. 510/2006, in forza del quale possono essere registrate anche denominazioni legate al territorio e a un disciplinare di origine non europea, a condizione che si tratti di prodotti protetti nel Paese di origine, l'apertura nei confronti dei Paesi terzi è sicuramente più ampia nel caso delle DOP e delle IGP rispetto a quello delle STG: nel caso delle DOP e delle IGP non è, invero, richiesto il rispetto di un disciplinare «europeo».

(43) Si esprime espressamente in tal senso la Commissione nell'introduzione al *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità* del 15 ottobre 2008, cit.

(44) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 sulla OCM unica è stato aggiornato in tempi relativamente recenti con le nuove disposizioni per il settore vitivinicolo: com'è noto, per ragioni sistematiche il regolamento (CE) n. 491/2009 ha inserito nel testo del regolamento sull'OCM unica le disposizioni sull'OCM vitivinicola che il legislatore europeo non aveva fatto in tempo a inserire nel 2007 per il semplice fatto che allora era in discussione la riforma dell'OCM del vino, poi realizzata con il regolamento (CE) n. 479/2008. Il regolamento (CE) n. 479/2008, le cui disposizioni sono ora rinvenibili nel regolamento (CE) n. 1234/2007, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale ha operato il suddetto inserimento: in tal modo anche le regole relative alla OCM del vino, anziché essere collocate in un regolamento a sé, rientrano nella c.d. OCM unica.

Ebbene, da tali disposizioni si evince che, oltre ad essere state apportate delle consistenti modifiche ai procedimenti di registrazione, sono venute meno le vecchie indicazioni geografiche, quali quelle dei vini di qualità prodotti in determinate regioni, con le varie declinazioni previste per le diverse categorie di vini (45), e, al posto loro, sono state introdotte «nuove», – nuove ovviamente per il settore vitivinicolo –, indicazioni geografiche, costituite dalle denominazioni di origine protetta (DOP) e dalle indicazioni geografiche protette (IGP), alle quali possono aggiungersi le menzioni tradizionali vitivinicole, la cui disciplina pare chiaramente ispirata, seppure con talune differenze dovute alla specificità del settore, a quella riservata alle DOP e alle IGP per gli altri prodotti agro-alimentari (46).

Per denominazione di origine protetta nel settore vitivinicolo si intende, infatti, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo rientrante nelle categorie comprese nell'ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni (47), la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani, quando le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica e la sua produzione avviene nella medesima zona geografica, purché sia ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* (48).

Del pari, per indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo si intende l'indicazione geografica che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo rientrante nelle categorie comprese nell'ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, che possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale regione geografica, la cui produzione avviene in tale zona geografica, mediante l'impiego di uve che provengono per almeno l'85 per cento esclusivamente da tale zona geografica, purché sia ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis* (49).

È, infine, contemplata, come indicazione aggiuntiva, quella di menzione tradizionale: tale espressione è quella usata tradizionalmente negli Stati membri per designare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto europeo o

nazionale e per indicare il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta (50). La menzione tradizionale ha assunto, dunque, una valenza meramente descrittiva e non più significativa di un riconoscimento a livello nazionale.

Per quanto concerne il procedimento di registrazione delle denominazioni, a differenza di quanto è avvenuto per anni ed era stato confermato anche dal regolamento (CE) n. 1493/1999, si prevede ora che il riconoscimento debba avvenire in sede europea e non nazionale. Peraltro, la nuova normativa europea non fa più rinvio, come la precedente, a un possibile riconoscimento da parte degli ordinamenti nazionali (51): nella disciplina previgente i nomi dei vini godevano, invero, di una doppia tutela, nel senso che la tutela europea veniva ad affiancarsi a quella nazionale, che nel nostro Paese era rappresentata dal riconoscimento delle denominazioni di origine controllata (DOC), dalle denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e dalle indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Del sistema previgente, inoltre, era propria una distinzione tra i vini di qualità prodotti in determinate regioni e i c.dd. vini da tavola (52), alla quale corrispondeva inevitabilmente una diversità di discipline, in forza della quale i secondi potevano tutt'al più essere ammessi al riconoscimento di una IGT.

Nella nuova disciplina i vini di qualità, che vengono ora a coincidere con quelli provvisti di DOP e IGP, ricomprendono al loro interno anche vini che possono essere ottenuti con uve provenienti per l'85 per cento (e non esclusivamente) da un certo territorio, con la conseguenza che vini da tavola che in precedenza potevano beneficiare tutt'al più di una IGT ora possono ambire al riconoscimento di una IGP (53).

Non solo: la nuova disciplina ammette anche per i vini da tavola privi di indicazione geografica la possibilità di indicare in etichetta l'annata e la varietà delle uve, possibilità che non era consentita dalla precedente normativa per i semplici vini da tavola, ma solo per quelli in possesso di una IGT (54).

In merito alla scelta, operata dal legislatore europeo, di abbandonare formule consolidate sul piano della comunicazione simbolica con il consumatore in favore dell'adozione, anche nel settore di vini, delle formule di DOP e IGP, finora esclusivamente riservate a prodotti diversi dai vini e dalle

(45) Le vecchie indicazioni geografiche per il settore vitivinicolo erano quelle di vini di qualità prodotti in determinate regioni (V.Q.P.R.D.), vini spumanti di qualità prodotti in determinate regioni (V.S.Q.P.R.D.), vini liquorosi di qualità prodotti in determinate regioni (V.L.Q.P.R.D.), e vini frizzanti di qualità prodotti in determinate regioni (V.F.Q.P.R.D.).

(46) Si vedano in tal senso COSTATO L. - BORGHI P. - RIZZIOLI S., *op. cit.*, 237.

(47) L'art. 118 *bis*, par. 1, individua l'ambito oggettivo di applicazione di tali disposizioni nei prodotti di cui all'Allegato XI *ter*, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16 di detto regolamento, che si riferiscono ai prodotti rientranti nelle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli (individuate sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato in questione): vino (punto 1); vino liquoroso (punto 3); vino spumante (punto 4); vino spumante di qualità (punto 5); vino spumante di qualità del tipo aromatico (punto 6); vino frizzante (punto 8); vino frizzante gassificato (punto 9); mosto di uve parzialmente fermentato (punto 11); vino ottenuto da uve appassite (punto 15); vino di uve stramature (punto 16).

(48) Cfr. art. 118 *ter*, par. 1, lett. *a*), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Preme, peraltro, ricordare che, ai sensi dell'art. 118 *ter*, par. 2, di tale regolamento, taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se designano un vino, si riferiscono a un nome geografico e soddisfano i requisiti di cui al par. 1, lett. *a*), punti da *i*) a *iv*) di detto articolo e sono sottoposti alla procedura prevista per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

(49) Cfr. art. 118 *ter*, par. 1, lett. *b*), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Preme, infine, ricordare che ai sensi dell'art. 118 *ter*, par. 3, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei Paesi terzi, possono beneficiare della prote-

zione europea in conformità delle norme stabilite negli artt. 118 *ter*ss.

(50) Cfr. l'art. 118 *duovices* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(51) Si veda a tal proposito ALBISINI F., *La OCM vino nel percorso europeo di riforma*, in ALBISINI F. (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Atti del Convegno I.D.A.I.C. di Roma, 23-24 novembre 2007, Milano, 2008, 363 s., il quale osserva che la scelta operata in tal senso dal legislatore europeo è espressione dell'attenzione dal medesimo rivolta ai profili sistematici che importano un accentramento delle scelte di regolazione, lungo linee che quanto alle definizioni e ai provvedimenti privilegiano l'unificazione e l'uniformazione attraverso il centralismo, quale logico contrappunto alla localizzazione dei momenti redistributivi.

(52) Come sottolinea anche ALBISINI F., *op. ult. cit.*, 365 s., nel modello disegnato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 i vini di qualità erano i V.Q.P.R.D. e ad essi era dedicata una disciplina particolare contenuta nel Titolo VI di detto regolamento, i cui contenuti si distinguevano in maniera piuttosto netta da quella riservata ai vini da tavola, nonostante questi ultimi fossero ammessi a beneficiare di un'indicazione geografica tipica.

(53) Per comprendere a pieno la portata delle novità introdotte, basti pensare che nel sistema previgente, nel nostro ordinamento solamente i vini DOC e DOCG potevano beneficiare al contempo della designazione come V.Q.P.R.D., V.S.Q.P.R.D. e V.F.Q.P.R.D., mentre i vini che erano riconosciuti a livello nazionale come IGT rientravano nei vini da tavola.

(54) ALBISINI F., *op. ult. cit.*, 367, osserva, altresì, che in riferimento al rapporto fra marchi e denominazioni, le disposizioni contenute nel nuovo regolamento segnano, almeno sul piano delle indicazioni generali, un arretramento della protezione accordata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, rispetto alla precedente disciplina.

bevande spiritose, si è aperto un acceso dibattito (55) e vi sarebbe molto da dire.

In questa sede, però, preme formulare almeno due ordini di considerazioni: da un lato, non ci si può esimere dall'osservare che la scelta di ridurre il rischio di confusione derivante dalla contestuale presenza, sul mercato europeo, di troppi e differenziati segni di qualità per il settore vitivinicolo mediante il ricorso a formule che già per i prodotti agro-alimentari sono risultate difficilmente distinguibili agli occhi dei consumatori risulta per certi versi incomprensibile (56); dall'altro, quanto accaduto nel settore vitivinicolo induce a riflettere e a diffidare da semplificazioni che rischiano di tradursi in banalizzazioni, ovverosia in ampliamenti, talvolta eccessivi, del novero dei prodotti ammessi a beneficiare di indicazioni di qualità (57).

5. - La radicale riforma delle indicazioni geografiche relative al settore vitivinicolo introdotta dal legislatore europeo pare, peraltro, ancor più inopportuna proprio perché ha preso a modello un sistema, quale quello delle DOP e delle IGP per i prodotti agro-alimentari, che si è rivelato in larga misura inadeguato nella corsa all'acquisizione, da parte dei prodotti indicati con tali segni distintivi, di una visibilità prorompente sul mercato, non essendo riuscito a catturare l'attenzione dei consumatori e a consentire, in tal modo, ai produttori di migliorare la loro competitività, mediante un riscontro in termini economici dell'impegno profuso e dei costi sopportati nella realizzazione di produzioni di qualità.

È un sistema, quello delle DOP e delle IGP per i prodotti agro-alimentari, le cui criticità sono state per di più oggetto di un recente riconoscimento «ufficiale» da parte della Commissione europea.

Qualche anno fa la Commissione europea ha, infatti, deciso di avviare una riflessione sulla necessità di rivedere il quadro politico e normativo relativo alla qualità dei prodotti agricoli, nell'ottica di renderlo più adatto a tutelare e a promuovere le produzioni europee, senza imporre ulteriori costi e oneri aggiuntivi.

Le consultazioni in vista dello sviluppo della politica di qualità dei prodotti agricoli sono iniziate nel 2006 con un'audizione delle parti interessate, seguita da una conferenza tenutasi a Bruxelles agli inizi del mese di febbraio del 2007.

Nel frattempo, la Commissione ha avviato revisioni di fondo dei regimi delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari e delle specialità tradizionali garantite.

Da tali lavori sono derivate, da un lato, l'adozione, nell'ottobre del 2008, del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli (58) sottoposto a consultazione pubblica, dall'altro, la conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti tenutasi a Praga nella prima metà del mese di marzo 2009.

Successivamente, sulla base delle opinioni espresse dai portatori di interesse, è stata adottata, nel maggio 2009, dalla Commissione la Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (59).

Da tale Comunicazione è dato evincere che se, in linea di principio, è stato manifestato un fermo sostegno ai principali sistemi di qualità dell'Unione europea, tra cui quello delle indicazioni geografiche, è stata, al contempo, sottolineata l'esigenza sia di migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli, sia di facilitare a questi ultimi la comprensione e l'uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta, sia, infine, di rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dell'Unione europea.

Con riferimento specifico alle indicazioni geografiche, è emersa la necessità di riesaminare e semplificare i regimi attualmente esistenti: in considerazione di ciò, la Commissione aveva inizialmente pensato ad una unificazione dei tre regimi ora previsti per i vini, per le bevande alcoliche e per i prodotti agricoli e alimentari, che avrebbe dovuto portare a un unico sistema normativo, in grado, però, di preservare la specificità di ciascun regime; al contempo, era stata postulata la possibilità di fondere insieme i due strumenti delle DOP e delle IGP, ferma restando la necessità di una differenziazione dei livelli di tutela garantiti dall'Unione europea; infine, era stata presa in considerazione l'ipotesi di eliminare le STG.

Alla Comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ha fatto seguito l'adozione, da parte della stessa, del c.d. Pacchetto qualità, ovverosia di una serie di proposte dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio la qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori.

Il pacchetto qualità comprende: una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli; una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli; orientamenti che stabiliscono le buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari; orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta.

Per quanto concerne più propriamente le questioni affrontate in questa sede, viene in rilievo il primo di tali atti, vale a dire la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (60).

(55) Al riguardo ALBISINNI F., *op. ult. cit.*, 364 s. ricorda che la diversità di valutazioni circa la necessità delle innovazioni introdotte, si è disposta in larga misura, lungo aree culturali, storiche oltre che geografiche: nei Paesi di cultura anglosassone e del Nord Europa, tradizionalmente non produttori di vino e meno attenti ai profili di qualità territoriale, le posizioni prevalenti avevano enfatizzato il rischio di confusione derivante dalla contestuale presenza sul mercato europeo di troppi e differenziati segni di qualità; al contrario, nei Paesi mediterranei, tradizionalmente produttori di vino e comunque più legati a una visione territorialmente collocata della qualità degli alimenti, è stato da più parti sottolineato come la riforma rischi di disorientare il consumatore europeo, ormai abituato da anni ad una diversità di simboli tra vini ed altri prodotti alimentari. L'Autore, a pag. 364, osserva, peraltro, che le modifiche introdotte non erano imposte dagli accordi internazionali; a tal proposito si vedano, altresì, (sempre di) ALBISINNI F., *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità*, in *Agriregioneeuropa*, 2008, n. 12, (reperibile in http://agriregioneeuropa.uniupm.it/dettart.php?id_articolo=303), e LOSAVIO C., *Il negoziato WTO relativo al sistema di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche*, in *Nuovo dir. agr.*, 2004, 2, 75 ss.

(56) Lo osserva molto puntualmente ALBISINNI F., *La OCM vino nel per-*

corso europeo di riforma, cit., 366, il quale teme, altresì, che con ogni probabilità anche con riferimento ai simboli adottati per i vini DOP e IGP vi sia il rischio di un'analogia confondibilità.

(57) ALBISINNI F., *op. ult. cit.*, 366 s. Non vi è chi non veda, peraltro, come un ampliamento eccessivo del novero dei prodotti ammessi a beneficiare delle indicazioni geografiche, detenendo il nostro Paese il primato in Europa (v. *supra* nota 39), provochi danni ingenti innanzi tutto alle produzioni agro-alimentari (comprese quelle vitivinicole) italiane.

(58) Trattasi del *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, cit.

(59) Trattasi della *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli* [COM (2009) 234 def.], del 28 maggio 2009.

(60) Trattasi della *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli* [COM(2010) 733 def.], del 10 dicembre 2010, sulla quale si veda la scheda di STRAMBI G., *La proposta di regolamento sugli schemi di qualità dei prodotti agricoli, in Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, cit., 177 ss.

Nella relazione che accompagna tale proposta si trova affermato che le consultazioni effettuate in seguito all'adozione della Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli hanno evidenziato – verrebbe voglia di aggiungere, inaspettatamente – un *trend* sostanzialmente contrario alle soluzioni in essa prospettate: pare, infatti, che siano state accolte negativamente sia l'idea di fondere il regime relativo ai prodotti agricoli e alimentari con quelli settoriali relativi alle bevande alcoliche, sia quella di unificare gli strumenti delle DOP e delle IGP (61), sia, infine, quella di eliminare dal panorama europeo le STG (62).

Al contempo, sarebbe emersa la necessità di una semplificazione, nel contesto delle norme di commercializzazione, dell'indicazione del luogo di produzione in etichetta e di un ulteriore sviluppo delle indicazioni facoltative di qualità (63), così come si sarebbe sottolineata l'esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dai piccoli produttori, per i quali i regimi europei relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sono oggettivamente troppo gravosi (64).

Già tali risultanze potrebbero essere oggetto di qualche osservazione critica, in quanto paiono in certi passaggi contraddittorie (65); ma, a prescindere da questo, è interessante osservare che, sulla base di esse, la Commissione non solo ha ritenuto opportuno mantenere sia i precedenti segni distintivi, quali DOP, IGP e STG, sia la distinzione tra i regimi relativi ai prodotti agricoli e alimentari, ai vini e alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati (66), ma è anche giunta alla conclusione che sia necessario allineare la disciplina riservata alle DOP, alle IGP e alle STG per i prodotti agro-alimentari a quella delle DOP e delle IGP nel settore vitivinicolo, il che desta qualche perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che, come si è già avuto modo di sottolineare, quest'ultima è stata formulata sulla falsariga di quella riservata alle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari.

Il regolamento di cui si propone l'adozione dovrebbe raccogliere al proprio interno le disposizioni dei regolamenti

(CE) n. 509 e n. 510 del 2006 che si reputi opportuno mantenere, anche, eventualmente, previa riformulazione e aggiornamento, con conseguente abrogazione di tali regolamenti, nonché delle disposizioni relative alle norme facoltative di etichettatura contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007 e nella direttiva (CE) n. 2001/110, concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, la nuova disciplina dovrebbe riguardare ancora una volta i prodotti agricoli destinati al consumo umano e alcuni altri prodotti, con l'aggiunta del cioccolato fondente, che non rientrava nella sfera di operatività della precedente normativa (67).

Nella relazione che accompagna la proposta, così come, del resto, nei 'considerando' di essa, si afferma la volontà della Commissione di modificare le definizioni di DOP e di IGP per renderle più chiare e comprensibili (68), nonché di assicurare un'adeguata tutela a tali denominazioni anche al di fuori del territorio europeo (69).

In verità, le definizioni di DOP e di IGP vengono mantenute sostanzialmente immutate, fatta eccezione per quanto concerne i requisiti attinenti la localizzazione delle diverse fasi della produzione: viene, infatti, affermato in modo più chiaro rispetto al passato che, per il riconoscimento di una DOP, è necessario che tutte le fasi (produzione, trasformazione ed elaborazione) si svolgano nella stessa zona geografica, mentre per le IGP è sufficiente che almeno una di esse si svolga nella zona geografica delimitata (70).

Per quanto concerne, invece, le STG, la proposta di regolamento, sotto il profilo definitorio e sostanziale, introduce un'importante novità, che interessa in modo particolare le c.dd. tipicità enogastronomiche: la Commissione, invero, al fine di rafforzare la tutela del patrimonio culinario dell'Unione europea, fa rientrare nel campo di applicazione delle STG solamente i piatti pronti e i prodotti trasformati (71). Inoltre, al fine di ovviare alla criticità emersa in tal senso nel sistema previgente, la Commissione propone di eliminare

(61) Si vedano il punto 2.2. (a pag. 5) e il punto 2.3. (a pag. 6 s.) della relazione che accompagna la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, relativi, rispettivamente, ai principali risultati delle consultazioni e alla valutazione di impatto. Preme, peraltro, segnalare che la valutazione di impatto ha evidenziato che la fusione degli strumenti relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette ridurrebbe i vantaggi in termini di valore aggiunto connessi alle prime.

(62) Si vedano il punto 2.2. (a pag. 5) il punto 2.3. (a pag. 7), della relazione che accompagna la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, relativi, rispettivamente, ai principali risultati delle consultazioni e alla valutazione di impatto, in cui si sottolinea l'importanza delle ricadute socio-economiche delle specialità tradizionali garantite: queste ultime consentirebbero, invero, sia di preservare forme di produzione tradizionali, sia di beneficiare, da un lato, di deroghe a norme di igiene in caso di ricorso a metodi tradizionali, dall'altro, di vantaggi economici in termini di valore aggiunto grazie alla registrazione delle STG.

(63) Si veda il punto 2.2. (a pag. 6) della relazione che accompagna la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, relativo ai principali risultati delle consultazioni.

(64) Si vedano il punto 2.2. (a pag. 6) il punto 2.3. (a pag. 7), della relazione che accompagna la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, relativi, rispettivamente, ai principali risultati delle consultazioni e alla valutazione di impatto, in cui si segnala la necessità di tenere conto delle esigenze dei piccoli produttori per i quali i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sono troppo gravosi. In particolare, le analisi di impatto di tali regimi hanno evidenziato che nessuno di loro è stato in grado di stimolare la partecipazione dei produttori molto piccoli; malgrado il fatto che i piccoli produttori siano spesso associati alla produzione artigianale, a metodi tradizionali e alla commercializzazione in ambito locale, i regimi dell'Unione europea sono, infatti, ritenuti gravosi da applicare, in quanto richiedono controlli costosi e vincolano al rispetto di un disciplinare. La Commissione non interviene, però, sul punto, ma si limita ad assumere l'impegno di condurre ulteriori studi ed analisi, al fine di individuare possibili soluzioni

a detti problemi, con conseguente successiva adozione di misure opportune.

(65) Desta, invero, qualche perplessità la notevole diversità di opinioni espresse dagli interessati prima e dopo l'adozione della Comunicazione della Commissione sulla qualità: le consultazioni successive al Libro verde parevano, infatti, aver registrato un *trend* sostanzialmente negativo in relazione alle indicazioni geografiche, mentre le consultazioni successive alla Comunicazione rivelano una tendenza sostanzialmente opposta. Al contempo, non si capisce bene per quale ragione le parti interessate, nonostante concordino nel riconoscere che i regimi in questione sono gravosi sotto il profilo economico, per via dei costi imposti dai controlli e dall'osservanza del disciplinare, poi ambiscano a un rafforzamento delle c.dd. indicazioni facoltative di qualità, la cui certificazione comporterebbe inevitabilmente nuovi oneri economici.

(66) Si veda il punto 3.1.1. (a pag. 8) della relazione che accompagna la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, relativo agli elementi giuridici della proposta, in cui si trova affermato che, in ragione del fatto che la normativa vitivinicola e delle bevande spiritose è stata riformata in tempi relativamente recenti, è opportuno che in questa fase i regimi restino distinti. Si vedano, altresì, i 'considerando' nn. 12 e 16 della proposta.

(67) Preme, invero, ricordare che, ai sensi dell'art. 1, par. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina contenuta in tale provvedimento solamente i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'Allegato I del Trattato (ora) sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari ed agricoli, elencati rispettivamente negli Allegati I e II del regolamento.

(68) Si veda il 'considerando' n. 22.

(69) Tali indicazioni non beneficiano, invero, nei territori extra-europei di una tutela adeguata.

(70) Peraltro, a essere del tutto sinceri, questo è forse uno dei profili della disciplina già conosciuti con sufficiente chiarezza.

(71) Si vedano il 'considerando' n. 36 e l'art. 2, par. 1, della proposta. Si veda, a tal proposito, quanto affermato da FRANCIOSI L., *op. cit.*, 66 s., ad avviso del quale il grado di resistenza opposto alla perdita delle identità e delle tipicità risulta più forte nel settore della gastronomia a causa della maggiore complessità dell'offerta e quindi della difficoltà di riprodurre i caratteri in modo uniforme e a distanza, sia per difetto di materie prime fresche, sia per difetto di *know-how*.

la possibilità di non chiedere l'uso riservato del nome e di introdurre il diritto all'uso riservato.

Tuttavia, la tradizionalità, ovvero il periodo di tempo che permette di tramandare la conoscenza da una generazione all'altra, da 25 anni viene portato a 50 anni, ovvero al tempo corrispondente a due generazioni (72).

Per quanto concerne il procedimento di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, la proposta accorcia i tempi di tale procedimento (73).

Tra gli aspetti forse più interessanti della proposta vi sono l'accento posto sulla necessità che i gruppi che propongono le domande di registrazione si preoccupino anche di svolgere una vera e propria attività di promozione (74) e l'introduzione di norme minime comuni sui controlli ufficiali volti a garantire che i prodotti rispettino il disciplinare e che l'etichettatura sul mercato sia corretta (75): i controlli, da un lato, e la promozione, dall'altro, sono, invero, gli unici mezzi in grado di garantire un'effettiva tutela alle indicazioni geografiche (76).

Nel campo della tipicità, i controlli servono, infatti, a scongiurare il pericolo di un allargamento eccessivo delle maglie della registrazione e, conseguentemente, di una banalizzazione e di una perdita di credibilità da parte del sistema delle indicazioni geografiche (77).

D'altro canto, pensare di valorizzare le produzioni tipiche solamente mediante i segni distintivi o i marchi o le certificazioni di qualità è ingenuo: la vera arma per l'affermazione delle tipicità è la promozione continua, vale a dire la diffusione della conoscenza circa le loro caratteristiche qualitative, conoscenza che può raggiungersi solo mediante l'informazione, la formazione e la divulgazione (78).

È anche vero, però, che richiamare l'attenzione sulla necessità di una maggiore opera divulgativa rischia di rimanere una mera affermazione di principio se a tali considerazioni non segue lo stanziamento di apposite risorse.

6. - Nel complesso la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli appare deludente, sotto diversi profili: alla luce delle consultazioni effettuate prima della sua adozione e, soprattutto, dei risultati di esse, nonché in ragione delle affermazioni fatte dalla Commissione nella Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, ci si sarebbe aspettati molto di più. Verrebbe persino voglia di prendere in prestito dalla letteratura espressioni, come quella *shakespeareana*, di «molto rumore per nulla», per evidenziare la scarsa incisività delle modifiche che la Commissione reputa opportuno introdurre.

La semplificazione e la razionalizzazione che la Commissione sostiene di aver realizzato coprono, invero, più il piano procedurale che quello sostanziale.

Nella proposta di regolamento continua, peraltro, a mancare una definizione di prodotto tipico: tale assenza desta

qualche preoccupazione, anche in considerazione del fatto che, all'art. 1, par. 2, lett. b), della proposta, il legislatore europeo ha inserito un riferimento al luogo della commercializzazione che poco pare avere a che vedere con la territorialità e la tradizionalità (79).

Dalle affermazioni rinvenibili sia nella relazione che accompagna la proposta, sia in taluni 'considerando' di essa, si evince, d'altronde, che per il legislatore europeo è preminente l'interesse ad assicurare la competitività dei prodotti agro-alimentari a livello mondiale e forse è proprio da tale preoccupazione che occorre muovere per individuare una possibile chiave ermeneutica delle novità di cui si propone l'introduzione e della direzione verso la quale sta andando il legislatore.

Dietro tali novità (che sono, preme ribadirlo, assai meno rilevanti e incisive di quelle originariamente postulate), sembra, infatti, rinvenibile la medesima *ratio* sottesa alla riforma delle indicazioni geografiche realizzata nel settore vitivinicolo.

In riferimento a quest'ultima si era, invero, obiettato che il consumatore europeo, abituato a formule differenti, avrebbe incontrato delle difficoltà ad adattarsi al nuovo regime. Nonostante tale obiezione, il legislatore europeo non si è fatto scrupoli a congedare definitivamente i vecchi segni distintivi.

Ciò induce a sospettare che al legislatore europeo, per certi versi, stia più a cuore il consumatore mondiale, piuttosto che quello europeo: a fronte del fatto che il prodotto europeo nel mercato interno gode già di una buona reputazione e non stenta ad affermarsi sui prodotti extra-europei grazie al fatto che, rispetto a questi ultimi, offre maggiori garanzie di sicurezza (intesa evidentemente come *food safety*), a preoccupare il legislatore europeo è il mercato mondiale, in cui il prodotto europeo, a causa dei costi che i produttori sono costretti a sopportare per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, arriva inevitabilmente con un prezzo più alto, in quanto tale penalizzante.

L'unico modo per consentire ai prodotti europei di superare tale *gap* è cercare di distinguerli, puntando sulla qualità, una qualità che deve essere, però, fruibile dal consumatore non europeo. In tale ottica, la tipicità, essendo sempre più frequentemente utilizzata come sinonimo di qualità, deve aprire le proprie maglie, in quanto maggiore è il numero dei prodotti in grado di fregiarsi di tale attributo, maggiori sono le possibilità che il prodotto europeo acquisisca visibilità.

In sostanza, pare che il legislatore europeo si muova verso un concetto di tipicità «europea» più che locale, un concetto di tipicità che mette in pericolo la vera tipicità territoriale e che, paradossalmente, fa della territorialità una sorta di *ancilla* al servizio della globalizzazione. □

(72) Cfr. art. 3, n. 3, della proposta.

(73) Cfr. artt. 45-51 della proposta.

(74) Si veda, a tal proposito, il 'considerando' n. 57 e l'art. 42, lett. b), della proposta.

(75) Cfr. il 'considerando' n. 61 della proposta e gli artt. 32-37 della proposta.

(76) Si veda a tal proposito TRAPÈ I., *op. cit.*, 35, la quale opportunamente osserva che informazione e controlli sono tra loro fortemente correlati e che in tutti i casi in cui i controlli sulla qualità dei prodotti sono insufficienti, o in qualche modo lacunosi e tali da non garantire lo *standard* di qualità dell'indicazione, si determina un progressivo abbassamento della qualità media, con conseguente perdita di reputazione e della capacità

attrattiva del segno.

(77) Si veda, a tal proposito, TRAPÈ I., *op. cit.*, 35, nota 68.

(78) Si vedano in tal senso COSTATO L., *op. cit.*, 220 e FRANCIOSI L., *op. cit.*, 78 s.

(79) In tale disposizione si trova, invero, affermato che il nuovo regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano in particolare prodotti agricoli aventi caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati, o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Il recupero dei rifiuti metallici a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 333/2011/CE

di GIOVANNA OCCHIPINTI TRIGONA

1. Introduzione. - 2. Il rottame di EoW: di cosa si tratta? - 3. Come fare? - 4. Cosa fare? - 5. Infine REACH. - 6. Conclusioni.

1. - L'art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE ha introdotto un elemento nuovo nel sistema di gestione dei rifiuti (1) affermando che singole categorie di rifiuti possano cessare di essere considerate tali, così da rientrare nel ciclo produttivo e/o commerciale dei beni, laddove i rifiuti sono sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfano i criteri specifici stabiliti dalla Commissione europea (2) (di seguito «il meccanismo EoW»). A tal fine, la medesima disposizione detta alla Commissione le condizioni di riferimento per l'elaborazione dei criteri specifici al tipo di rifiuto affinché esso perda quella qualifica (3). Così, nella formulazione di quei criteri, la Commissione dovrà verificare se «la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; se esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; e anche se la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti; e infine se l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana» (4).

La normativa dell'art. 6 si occupa altresì di assicurare che l'effetto utile della direttiva non venga compromesso dall'inerzia comunitaria, riconoscendo un potere residuo agli Stati membri, in modo che, in assenza appunto dell'adozione da parte della Commissione di quei criteri, siano essi a decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale, in applicazione dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Il regolamento n. 333/2011/CE (di seguito il regolamento) sui criteri che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici, è il primo atto adottato dalla Commissione europea in esecuzione della disposizione di rinvio di cui si è detto, ed è lecito che susciti un certo disorientamento tra gli operatori economici quanto alla sua applicazione pratica.

La presente nota, senza ripercorrere l'esegesi del regola-

mento (5), cercherà di apportare un piccolo contributo chiarificatore riguardo alle possibili modalità di gestione della cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di metallo, nella speranza che possa costituire un'utile chiave di lettura anche per le future applicazioni del meccanismo EoW nei regolamenti a venire.

2. - Il meccanismo EoW s'inserisce nel sistema di gestione dei rifiuti, ormai compiutamente disciplinato e regolato dalla direttiva 2008/98/CE, che ne costituisce normativa quadro.

Tuttavia, la legislazione comunitaria in materia di rifiuti non si esaurisce nella disciplina generale posta dalla direttiva summenzionata e conosce, ammettendone l'adozione (6), normative specifiche che contengono disposizioni del tutto peculiari alla situazione di cui si occupano e si pongono come complemento, e non di rado in deroga, del disposto della disciplina generale perché richiesto dalla natura dei rifiuti di cui trattano.

A riprova del sempre maggiore livello d'armonizzazione che ha raggiunto la disciplina comunitaria sui rifiuti, e di riflesso quella nazionale dei vari Stati membri, è da notare che tra le definizioni in essa impiegate vi è piena uniformità. Così, cominciando da quella centrale di rifiuto, essa storicamente si è consolidata nella nozione che lo intende come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» (7). A ragione, quindi, è ormai un dato acquisito che la presenza dell'aspetto volitivo del liberarsi anzi del disfarsi del bene è l'elemento costitutivo della nozione di rifiuto (8).

Il regolamento, per delimitare il proprio ambito di applicazione, già nel titolo introduce il termine nuovo di «rottame» (9), diversificandosi con ciò dalle espressioni comunemente usate sia nella direttiva 2008/98/CE in generale, sia nella disposizione di rinvio dell'art. 6, che parla invece di rifiuti (10).

Inoltre, la voce «rottame», e il relativo significato, manca

(1) V. Per una completa analisi dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, si rimanda a D. RÖTTGEN, *La nozione di materia prima secondaria (end of waste)*, capitolo III, in AA.VV. *Commento alla nuova direttiva sui rifiuti. Profili giuridici e tecnici*, in F. GIAMPIETRO (a cura di), *Testo Unico ambientale*, Milano, 2009.

(2) La procedura di regolamentazione prevista è quella c.d. di comitologia degli artt. 5 bis e 7, decisione 1999/468/CE.

(3) Sull'efficacia non immediatamente applicabile dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, v. D. RÖTTGEN, *Rifiuti. Cessazione della qualifica: su rottami ferrosi e non la prima mossa della UE*, in *Ambiente & Sicurezza*, vol. 11, Milano, 2011.

(4) V. art. 6, comma 1 della direttiva 2008/98/CE.

(5) Per un'analisi più approfondita, si consiglia il commentario di D. RÖTTGEN, *Rifiuti. Cessazione della qualifica: su rottami ferrosi e non la prima mossa della UE*, cit.

(6) V. art. 2, *Esclusioni dall'ambito di applicazione*, punto 4 della direttiva 2008/98/CE, contenente la facoltà di disciplinare categorie specifiche di rifiuti in direttive particolari.

(7) V. art. 3, *Definizioni*, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.

(8) La nozione di rifiuto è stata ampiamente analizzata da D. RÖTTGEN, che le ha dedicato un intero capitolo II nel *Commento alla nuova direttiva sui rifiuti. Profili giuridici e tecnici*, cit.

(9) Secondo il dizionario italiano *on line* della Hoepli, la parola rottame è un termine generico, non riconducibile solo ai materiali metallici, che indica: il frammento di cosa rotta, demolita, non funzionante o comunque in cattivo stato.

(10) Il rinvio contenuto nell'art. 6, punto 1 della direttiva 2008/98/CE, dal titolo «*cessione della qualifica di rifiuto*» recita «Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali a sensi dell'art. 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare (...)».

nella parte dedicata dal regolamento (11) ai termini utilizzati (12), termini che in parte si aggiungono alla terminologia impiegata dalla direttiva 2008/98/CE. Vi è di più. Nonostante questa svista, il regolamento riconduce proprio al rottame, e non ad altro, la capacità di cessare di essere rifiuto.

A dispetto quindi della centralità che occupa nell'economia del meccanismo EoW, il termine rottame non è altrimenti definito nel testo se non per il tramite del materiale di metallo che dovrà da esso essere contenuto. Così è che la lett. a) dell'art. 2 qualifichi come «rottame di ferro e acciaio» i rottami costituiti principalmente da ferro ed acciaio, e la successiva lett. b) come «rottame di alluminio» i rottami costituiti principalmente da alluminio (13). In definitiva, il regolamento, per delimitare il proprio campo d'applicazione, parla del contenuto che dovrà essere costituito da ferro o acciaio, da alluminio e dalle leghe d'alluminio, e lascia concettualmente imprecisato «cosa» dovrà essere di tal o di tal altro metallo.

L'impressione che si ricava dalla lettura complessiva del regolamento è che non si tratti di una scelta di tipo linguistico, dettata dalla necessità di evitare il ripetersi della parola rifiuto, ma piuttosto che tra il concetto di rifiuto e quello di non-più-rifiuto vi sia una figura intermedia, il rottame per l'appunto, e che questa figura sia passibile di riqualifica.

Volendo qui di seguito tentare di attribuire al termine un significato compiuto, enucleandolo dal sistema, si ricorrerà all'interpretazione giurisprudenziale della Corte europea della normativa sui rifiuti, di cui si ripercorrerà lo schema logico, contestualizzando la portata delle ultime decisioni (14).

Come già detto, le definizioni contenute in tutti gli atti comunitari in materia di rifiuti si uniformano a quelle della direttiva quadro, formando un sistema concettualmente unitario. Ad oggi, per la giurisprudenza della Corte, il riciclaggio è una forma di recupero, di cui condivide gli obiettivi di perseguire il risultato «di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione» (15) al fine di preservare le risorse naturali (16).

Il processo di riciclaggio si snoda secondo gli elementi costitutivi delle operazioni di recupero e la definizione medesima, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, ne colloca il processo di ri-trattamento all'interno del ciclo di produzione, al termine del quale il rifiuto potrà assolvere la funzione originaria del materiale che lo aveva generato, consistendo così in «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini» (17).

Il punto di partenza è il processo di riciclaggio a cui sottopone il rifiuto, per cui questo sarà manipolato, ritrattato, tra-

sformato, per finire, secondo la Corte, con il dissolversi in fornace e tornare al suo stato originario ed essere, solo a tal punto, usato direttamente nella fabbricazione di un nuovo materiale o di un nuovo prodotto, che avrà le caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui era costituito il rifiuto. Così il ciclo potrà solo essere: imballaggio-rifiuto d'imballaggio-imballaggio (18).

Parafrasando il ragionamento di cui sopra, si dirà che al termine del processo di riciclaggio, il rifiuto non esisterà più nella sua individualità fisica e sarà tornato a quella del suo stato originario; esso sarà stato ritrattato per assolvere «ai fini della sua funzione originaria», impiegato nella fabbricazione del nuovo materiale o prodotto per svolgere una funzione identica a quelle che aveva il materiale di cui era composto (19).

Al termine di tutti i passaggi di cui sopra, e solo allora, il rifiuto sarà considerato riciclato e, in quanto tale, non sarà più assoggettato ai controlli previsti dalla legislazione sui rifiuti, né questi avranno più ragion d'essere effettuati sul materiale o prodotto cui ha dato origine a motivo della – radicale – trasformazione cui è stato sottoposto.

Interessante quindi la modifica apportata al ragionamento logico di cui sopra dalla direttiva 2008/98/CE (20), che ha inserito, tra le operazioni di recupero, un tipo di riciclaggio non più destinato unicamente alla fabbricazione di un materiale o prodotto dalle «caratteristiche paragonabili o identiche a quelle del materiale di cui era costituito il rifiuto» ma un rottame che non sarà più considerato rifiuto, se rispondente ai criteri per esso fissati e non già una volta dissolta in fornace la sua composizione d'origine. Ma cos'è un rottame?

Volendo a questo punto dare al rottame un significato suo proprio che, come sembra richiedere il testo del regolamento, si diversifichi da quello di rifiuto, si dirà che il rottame potrebbe essere innanzi tutto un materiale, risultante da un'operazione di trattamento dei rifiuti, impiegato come materia prima nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie d'alluminio per la produzione di sostanze od oggetti di metallo (21), che prescindono dalle caratteristiche del prodotto che ha originato il rifiuto. Riprendendo il ciclo di cui sopra, imballaggio-rifiuto d'imballaggio-rottame di metallo-materia prima di metallo.

Il dato qualificante, affinché vi sia rottame, non è più la prossimità del materiale alla funzione o alle caratteristiche dei rifiuti dei prodotti che lo hanno generato, come nel caso del riciclaggio. Secondo la *ratio* ricavabile dal regolamento, rottame sarà quel materiale sufficientemente puro che corrisponderà ai requisiti che ne consentono l'impiego diretto nel processo produttivo cui è destinato (22), essendo stato originato da rifiuti che già in entrata erano conformi a dati criteri (23) e

(11) V. regolamento 333/2011/CE, art. 2, *Definizioni*.

(12) La mancanza di definizione si registra nella versione francese del regolamento, che usa la parola «*débris*» e non solo «*déchets*», e in quella inglese che impiega «*scrap*» al fianco di «*waste*», il cui significato in entrambi gli idiomi è generico.

(13) Vedi regolamento 333/2011/CE, art. 2 - *Definizioni* - punti a) «rottami di ferro e acciaio», i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio e b) «rottami di alluminio», i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio o leghe d'alluminio.

(14) Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, in causa C-444/00, Mayer Parry, in *Racc.* 2003, pag. I-06163, che, benchè resa prima della modifica apportata al sistema di gestione dei rifiuti dalla direttiva 2008/98/CE, rappresenta ad oggi un punto fondamentale della giurisprudenza comunitaria in materia.

(15) V. art. 3 - *Definizioni* - punto 15 della direttiva 2008/98/CE.

(16) Corte di giustizia CE 27 febbraio 2002, in causa C-6/00, ASA, in *Racc.* 2002, pag. I-01961.

(17) V. art. 7 - *Definizioni* - punto 17 «riciclaggio» della direttiva 2008/98/CE.

(18) V. in particolare punto 67 della sentenza C-444/00, Mayer Parry, cit.

(19) La sentenza C-444/00, Mayer Parry, cit. è stata molto criticata perchè, nell'interpretare il recupero dei rifiuti per riciclaggio secondo la disciplina precedente alla modifica apportata dalla direttiva 2008/98/CE, non vi ricomprese il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando questi erano trasformati in materia prima secondaria, il materiale di grado 3 B, e ritenne che fosse da considerarsi riciclaggio la sola fase di ritrattamento di quel materiale nella fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio. In sostanza, per la giurisprudenza Mayer Parry, solo a seguito della fusione in fornace del materiale 3 B, i lingotti, la lamiera o le bobine di acciaio sono ad essere considerati prodotti.

(20) V. art. 6, comma 1 - *Cessazione della qualifica di rifiuto* - della direttiva 2008/98/CE.

(21) V. «considerando» del regolamento.

(22) V. artt. 3 e 4, lett. c) del regolamento e punto 1, Allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio).

(23) V. artt. 3 e 4, lett. a) del regolamento relativi ai criteri che devono soddisfare i rifiuti utilizzati come materiali nell'operazione di recupero e punto 2, Allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio).

per i quali, una volta sottoposti ai trattamenti richiesti (24), si saranno osservati gli obblighi minimi di monitoraggio, di cernita o separazione, nonché di suddivisione in categorie secondo le richieste del cliente, e si saranno rispettate le specifiche settoriali o normative e proprie al sistema di gestione di qualità adottato dal produttore (25).

A valle di queste attività, il meccanismo di EoW prevede che il rottame cessi di essere rifiuto al momento della sua dazione ad un terzo (26) sicché da quel momento in poi non sarà più assoggettato alla normativa sui rifiuti (27) e potrà essere commercializzato secondo le regole di circolazione dei beni.

A ben vedere, l'elemento determinante per il quale il rottame cessa di avere la qualifica di rifiuto è stato normativamente individuato nella dazione in possesso dal detentore ad un terzo, così come del resto accade quando un bene diventa rifiuto.

Laddove invece i controlli portino ad un risultato insoddisfacente ai sensi del regolamento, il rottame rimarrà sotto l'egida della normativa sui rifiuti e, per essere impiegato nella produzione di ferro o alluminio, dovrà essere commercializzato come rifiuto. Solo a seguito della fusione nella fornace o in acciaieria, il processo di riciclaggio che lo riguarda sarà considerato come ultimato, secondo quanto risulta dalla giurisprudenza più volte citata (28).

3. - Nel quadro legislativo descritto, caratterizzato com'è da un alto livello di armonizzazione, non di secondaria importanza appare la scelta dell'atto normativo con il quale si è voluto introdurre il meccanismo di EoW nel sistema europeo di recupero dei rifiuti. Scelta che ha comportato la stesura di un solo articolo all'interno della normativa quadro della direttiva 2008/98/CE, e la previsione di una norma di rinvio alla fonte regolamentare affinché ne disponga l'attuazione.

In altri termini, i principi del meccanismo di EoW sono stati introdotti per il tramite di una direttiva, che per natura richiede l'adozione della legislazione nazionale di recepimento degli Stati membri, e invece alla fonte regolamentare, direttamente applicabile, è stata affidata la disciplina specifica riguardante i requisiti necessari alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Se la suddetta struttura ha un senso, e non costituisce solo un'architettura delle fonti del diritto, essa si giustifica con la consapevolezza del legislatore comunitario di intervenire in un sistema di recupero dei rifiuti ormai compiuto, in cui l'alto livello di armonizzazione raggiunto nei, pur diversi, regimi degli Stati membri li pone nelle condizioni di disporre degli strumenti d'attuazione e dare pronta esecuzione al novello meccanismo di EoW, senza dover predisporre un nuovo procedimento *ad hoc*.

E l'esistente è costituito da tre grosse tipologie di flussi di rifiuti, in cui ricadono tutti i rottami metallici contemplati dal regolamento. Nello specifico si tratta della direttiva 94/62/CE, e successive modifiche, sui rifiuti d'imballaggio; della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fine vita (EoLV) e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Non vi è dubbio, infatti, che nel campo di applicazione del regolamento rientrino i rifiuti dei metalli

generati dal processo di produzione primario di beni, ovvero a seguito del trattamento di riciclaggio; quelli dovuti ai veicoli dismessi e macchine di vario tipo, compresi i componenti e parti di essi; quelli prodotti nel corso delle attività di costruzione e demolizione di immobili o contenuti negli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi e gli imballaggi quando usati.

Ora, per lo più i sistemi di recupero dei rifiuti di materiali metallici si equiparano al momento della raccolta, selezione, pressatura, impacchettamento, taglio, tranciatura, frantumazione e/o triturazione, sottomissione a processi eventualmente anche criogenici, e infine fusione nelle fornaci.

Normalmente, poi, la raccolta, il trattamento e il recupero, possono avvenire attraverso la presenza di centri di raccolta sul territorio e organizzati ad opera delle amministrazioni locali (29).

È comune anche che la normativa preveda il rilascio di certificazione specifica a valle di una data attività, da cui discendono diritti e doveri (30). Il produttore generalmente potrà adempiere le sue obbligazioni in proprio, oppure ricorrendo a forme associative o consortili. Nel caso dei rifiuti di piccola entità, la raccolta è di competenza delle autorità locali, quindi a carico di entità diverse rispetto a quelle che effettuano il trattamento di recupero.

Riguardo ai criteri e requisiti richiesti per il trattamento e il recupero, essi sono regolamentati dalla normativa quadro della direttiva 2008/98/CE, cui si sommano le disposizioni specifiche contenute nelle normative riguardanti particolari tipologie di rifiuto. Questo accade, solo per fare qualche esempio, per il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche, per le quali la direttiva 2002/96/CE fissa i criteri per la raccolta separata, il riciclaggio e il trattamento selettivo dei rifiuti (31), le caratteristiche dei siti di stoccaggio (32), l'obbligo di rispettare le migliori tecniche disponibili al fine di garantire un'alta protezione ambientale per la tutela della salute (33); o nella direttiva 2000/53/CE sui rifiuti dei veicoli in fine di vita, in cui si pone l'obbligo di utilizzo di norme che codifichino i componenti e i materiali ai fini dell'identificazione per il reimpianto e il recupero (34) e vengono stabiliti i requisiti minimi per garantire che i siti di stoccaggio e di trattamento e le attività in essi svolte non danneggino né l'ambiente né la salute umana (35). E infine nella direttiva 94/62/CE sui rifiuti d'imballaggio, che – per es. – prescrive i requisiti essenziali per limitare il peso e il volume dell'imballaggio al minimo e così garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore; fissa i livelli massimi di tollerabilità di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti; richiede che gli imballaggi siano concepiti in modo da facilitarne il riuso o recupero dei materiali (36).

Senza voler entrare nel merito delle possibilità di ricezione che le disposizioni delle direttive citate offrono sin da ora al meccanismo di EoW, quello che si ritiene il sistema già disponga, e su cui presumibilmente ha fatto leva l'intervento comunitario, è la possibilità di inserirne il procedimento all'interno dei sistemi di recupero dei rifiuti, così come organizzati secondo le tre grandi classi normativamente individuate.

(24) V. artt. 3 e 4, lett. b) del regolamento relativi al trattamento cui sono stati sottoposti i rifiuti utilizzati come materiali nell'operazione di recupero e punto 3, Allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio).

(25) V. art. 6 - *Gestione della qualità* - del regolamento.

(26) V. art. 3 - *Criteri per i rottami di ferro e acciaio* - e 4 - *Criteri per i rottami di alluminio* - del regolamento.

(27) V. art. 6, punto 3 della direttiva 2008/98/CE.

(28) V. punto 91 della sentenza C-444/00, Mayer Parry, cit.

(29) V. art. 5 - *Raccolta* - della direttiva 2000/53/CE su EoLV.

(30) V. per es. il certificato di rottamazione dell'art. 5 - *Raccolta* - della direttiva 2000/53 EoLV.

(31) V. Allegato II della direttiva 2002/96/CE su RAEE.

(32) V. Allegato III della direttiva 2002/96/CE su RAEE.

(33) V. art. 6 - *Trattamento* - della direttiva 2002/96/CE su RAEE.

(34) V. art. 8 - *Codifica e informazione per la demolizione* - della direttiva 2000/53/CE su EoLV.

(35) V. Allegato I, direttiva 2000/53/CE su EoLV.

(36) V. Allegato II della direttiva 94/62/CE e successive modifiche.

Inquadrate in questi termini, il problema di come attuare il meccanismo di EoW ha già la soluzione e correttamente il regolamento introduce uno schema scarno che, proprio grazie alla sua essenzialità, potrà essere facilmente inserito all'interno dei processi esistenti e a completamento degli stessi.

4. - Sicuramente, uno degli aspetti più delicati del regolamento riguarda l'obbligo (37) per il produttore di adottare un sistema di gestione della qualità che attesti la conformità dei rottami di ferro, di acciaio e di alluminio ai criteri stabiliti rispettivamente per essi dal regolamento.

Ora, accettando per buona la soluzione prospettata nel paragrafo precedente, secondo cui si è suggerito che ciascun impianto di recupero dei rifiuti di metalli si appresti a svolgere le operazioni richieste dal regolamento nel caso vogliano sottrarre i rottami dalla classificazione di rifiuto, il problema però rimane in ordine al sistema di gestione della qualità previsto dal meccanismo di EoW. Il produttore, infatti, si chiederà quale sia il sistema più adatto, e se ne esiste già uno, a certificare che il rottame abbia raggiunto il livello di meritevolezza previsto dalle disposizioni comunitarie per acquisire il nuovo *status* giuridico.

Procedendo con ordine, val la pena ricordare che il sistema di gestione della qualità richiesto dal regolamento gioca un ruolo centrale nell'economia del meccanismo di EoW, perché comporta l'attestazione da parte di un'entità terza della conformità ai criteri in esso stabiliti della qualità dei rottami ottenuti dalle operazioni di recupero, dell'effettiva selezione dei componenti ammessi nei rifiuti utilizzati durante quelle operazioni, della bontà del tipo di processi e tecniche di trattamento impiegati, come condizione centrale affinché un rottame possa finalmente cessare di essere considerato un rifiuto al momento della cessione ad altro detentore. È infatti fin troppo facile prevedere che, in assenza di una certificazione di tal tipo, difficilmente il terzo detentore accetterà il trasferimento di cessione ai sensi del regolamento.

Così, il sistema di gestione di qualità adottato dall'impianto di recupero dovrà essere innanzi tutto verificabile, eventualmente anche dalle autorità locali competenti in materia di rifiuti e, rispetto al tipo di certificazione, il regolamento lascia libera scelta – e non poteva fare altrimenti – tra quelli normalmente adottati, ad oggi su base volontaria. Libertà di scelta per non far gravare sui centri di recupero oneri di adeguamento non necessari e nascenti dall'imposizione di un sistema di nuova formulazione che, oltretutto, provocherebbe una dispendiosa duplicazione nei processi in atto, dando origine a tempistiche di adeguamento diverse tra Stato membro e Stato membro con effetti pregiudizievole e distorsivi nei commerci tra gli operatori interessati.

In buona sostanza, e contrariamente a chi ritiene che il regolamento richieda un sistema *ad hoc* con strumenti gestionali specifici, il sistema di gestione della qualità dipenderà esclusivamente dalla disciplina ISO 9001, ISO 14001 (38) che il singolo centro di recupero avrà già adottato, ovvero dalla sua adesione volontaria a EMAS (39), e che verrà tarato sulle necessità dettate dal meccanismo EoW.

Tuttavia, ai fini delle presenti riflessioni e volendo disser-

tare su una tra le possibilità concrete di certificazioni, si dirà che quella che meglio si adatta al meccanismo di EoW è la ISO 9001 per versatilità e prossimità agli obiettivi che il regolamento persegue. Del resto, come si evince dalla stessa norma internazionale, essa si propone l'obiettivo di offrire «(...) la possibilità, ad un'organizzazione, di allineare o integrare i requisiti del proprio sistema di gestione per la qualità con quelli attinenti ad altri sistemi di gestione correlati. È anche possibile, per un'organizzazione, adattare il/i sistema/i di gestione in atto per realizzare un sistema di gestione per la qualità che sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale» (40).

Ed è proprio sulla base della struttura ISO 9001 che si è realizzato il tentativo di concepire un sistema integrato, capace di soddisfare le esigenze delle diverse organizzazioni aziendali e, quindi, comprensivo degli obiettivi previsti dalle altre norme ISO; obiettivi quali quelli del sistema di gestione ambientale della 14001 e della sicurezza del lavoratore della 18001 (41). Così, la norma ISO 9001 fornisce il sistema recettore in cui far convergere la gestione integrata di tutti gli obiettivi aziendali, atta com'è a favorirne la visione unitaria e a valorizzare gli aspetti organizzativi comuni nell'ottimizzazione dei costi e delle risorse umane. Del resto dalla lettura della stessa ISO 9001 si ricava che «Le varie parti del sistema di gestione di un'organizzazione possono essere integrate, assieme al sistema di gestione per la qualità, in un unico sistema di gestione, utilizzando elementi comuni. Questo può facilitare la pianificazione, l'attribuzione di risorse, l'individuazione di obiettivi complementari e la valutazione dell'efficacia complessiva dell'organizzazione (42)». Da questa nota, appare chiaro come sia proprio il carattere della duttilità a caratterizzarla e a prospettarla come il sistema di gestione di maggiore flessibilità.

In verità, ciascun sistema di gestione di qualità è disegnato sull'organizzazione aziendale che lo adotta, tagliato da essa in funzione di essa. E sarà proprio la duttilità nei suoi elementi strutturali a permettere al sistema di gestione qualità il facile adattamento ai criteri richiesti in modo puntuale dal regolamento, andando ad integrare i requisiti documentali della procedura normalmente seguita dalla norma ISO 9001 e a conformarsi fattivamente alle prescrizioni del meccanismo EoW. Sarà quindi al momento della programmazione necessaria per costruire lo scheletro del sistema, che l'azienda potrà decidere le norme di settore specifiche al meccanismo EoW, così da indirizzare la certificazione verso i requisiti integrativi in esse riportati. Pertanto, nell'esternalizzazione di quello che l'organizzazione vorrà raggiungere in termini di qualità del prodotto, nell'adozione del sistema, nulla vieta a che le finalità siano quelle fissate dal regolamento.

Rispetto al sistema ISO 9001 di comune memoria, in cui generalmente la gestione documentale è tarata sulle dimensioni dell'organizzazione aziendale (43), l'integrazione di sicuro rilievo ai fini del meccanismo EoW consisterà nell'adeguare la formulazione, organizzazione e conservazione alle esigenze di fornire prove, attestazioni, registrazioni puntuali ed aggiornate del raggiungimento progressivo di ciascuno dei criteri tecnici richiesti nel regolamento. Per lo più si tratterà di sostituire le istruzioni operative, o di lavoro, e le schede di proces-

(37) V. art. 6 - *Gestione della qualità* - del regolamento 333/2011/CE.

(38) Si tratta rispettivamente della norma ISO 9001 sul Sistema di gestione della qualità e della norma ISO 14001 sul Sistema di gestione ambientale.

(39) Si tratta del regolamento 1221/2009/CE sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit.

(40) V. norma ISO 9001: 2008 par. 0.4 che modifica ISO 9001: 2000, e vi introduce il c.d. *organizational environment*, ossia il contesto in cui opera l'organizzazione tra gli elementi da considerare nella progettazione e implementazione del sistema di gestione qualità. Si menziona anche altra modifica d'interesse contenuta nel par. 1.1 che estende il significato di prodotto, inteso

come il risultato di tutti i processi di realizzazione, ai c.d. prodotti intermedi, consentendo l'applicazione della norma anche a quest'ultimi.

(41) La ISO 18001 afferma nell'introduzione «OHSAS 18001 è stato sviluppato coerentemente con gli *standard* ISO 9001 e ISO 14001 allo scopo di facilitare l'integrazione dei sistemi qualità, ambiente e sicurezza, come auspicabile».

(42) V. norma ISO 9001: 2008 par. 2.11.

(43) La ISO 9001, requisito 4.2.1 - Documentazione - Generalità, affida all'azienda la facoltà di scegliere i «*d*) documenti, comprese registrazioni, che l'organizzazione ritiene necessari per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e tenuta sotto controllo dei propri processi».

so e di controllo normalmente in uso con modelli documentali più completi che seguano linearmente ciascuna fase dei processi in corso, via via che vengano eseguiti, e ne attestino la bontà anche nel caso dei controlli visivi, quando ammessi.

In particolare si dovrà documentare: 1) l'accettazione del materiale in entrata; 2) il monitoraggio dei processi per assicurarsi della loro efficacia ad ogni passaggio e apportarvi eventuali modifiche; 3) il monitoraggio della qualità del materiale o del prodotto, attraverso atti formali che ne registrino le analisi o le campionature, i controlli visivi, corrispondenti a ciascuna fase; 4) i procedimenti che assicurino l'effettività dei controlli relativi alle radiazioni e la capacità dei sistemi di monitoraggio di registrare eventuali cambiamenti nell'intensità delle radiazioni dei metalli; 5) gli atti di sollecitazione del coinvolgimento del cliente e le modalità adottate per soddisfare le sue esigenze riguardo alla documentazione e specifiche riguardo ai materiali o ai prodotti di suo interesse; 6) la registrazione di tutti i parametri risultati dai controlli eseguiti; 7) l'adozione di misure per rivedere e migliorare il sistema di gestione della qualità adottato; 8) l'addestramento continuo del personale; 9) l'informativa periodica del *management* sullo stato di avanzamento e risultati dei processi in atto.

Di sicuro aiuto all'integrazione degli obiettivi e criteri posti dal meccanismo EoW all'interno della struttura della norma ISO 9001, sono le tabelle degli Allegati I e II in cui il regolamento ha posto al lato di ciascuna attività attesa i corrispondenti obblighi minimi di monitoraggio interno richiesti al produttore.

Rispetto alle frequenze dell'accertamento sulla conformità del sistema di gestione della qualità alle prescrizioni del regolamento, esso dispone che la suddetta verifica abbia luogo ogni tre anni. Anche in questo caso, la tempistica delle verifiche esterne ai fini della certificazione sarà quella del calendario di implementazione del sistema di gestione di qualità di ciascuna azienda, stabilito al termine dell'audit interno che, in funzione del livello di adeguamento del rottame ai requisiti del regolamento, determinerà il momento più adatto per chiamare il verificatore esterno affinché ne certifichi la corrispondenza.

5. - Per completezza di trattazione, si ritiene utile dare un cenno agli oneri previsti dal regolamento 1907/2006/CE, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione delle sostanze chimiche, c.d. REACH, di applicazione ad alcuni tra i rottami risultanti dal meccanismo EoW.

REACH stabilisce specifici doveri e obblighi per i fabbricanti, importatori e utilizzatori, e dispone che essi forniscano dati chimico-fisici e tossicologici sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, a valle dell'attività di fabbricazione o importazione, in modo da valutare i rischi che le stesse comportano in modo da definire e raccomandare le misure appropriate per la loro gestione.

Infatti, a sancire la parziale applicazione di REACH ai rottami risultanti dal meccanismo EoW, è la previsione in esso contenuta che ne chiede l'adeguamento quando la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza classificata nei suoi registri e le informazioni ad essa relativa sono

disponibili presso lo stabilimento che ha effettuato il recupero (44).

Pertanto, e con riguardo all'adozione della scheda dati di sicurezza (45), il produttore non sarà tenuto a compilarla nel caso in cui le sostanze di cui è composto il rottame, o il rottame stesso, non siano classificabili come pericolose. Nella maggior parte dei casi che qui interessano, e considerando i criteri richiesti dal regolamento affinché il rottame cessi di essere considerato rifiuto, si sarà in questa situazione. Tuttavia, il meccanismo di EoW tollera alcuni residui pericolosi, come il nickel che richiederà la compilazione della scheda dati di sicurezza richiesta da REACH, se di quantitativo pari o superiore all'1 per cento di peso del rottame.

Il produttore, non tenuto all'adozione della scheda dati di sicurezza di cui sopra, dovrà comunque comunicare al detentore – cioè al soggetto che acquisirà il rottame – informazioni che riguarderanno la sostanza (46), ossia: il numero della sua registrazione secondo REACH, quando registrata; nel caso essa abbia dato luogo al rilascio di autorizzazione, i dati ivi contenuti; le precisazioni sulle eventuali restrizioni cui la sostanza è sottoposta; ogni altro dato disponibile e pertinente che possa essere utile all'identificazione e applicazione di misure appropriate per la gestione dei rischi. Queste informazioni dovranno essere comunicate gratuitamente al detentore al massimo al momento della dazione del rottame e la loro consegna non libererà il produttore dall'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che possa modificarne la correttezza (47).

In ogni caso, potrebbe essere commercialmente utile per il produttore, adottare quella scheda, ovvero munirsi di informazioni sufficienti sul rottame nel quadro del sistema di gestione qualità adottato, e prevenire così qualsiasi modifica che dovesse intervenire quanto ai livelli di tollerabilità delle sostanze pericolose o nei criteri di classificazione secondo le prescrizioni REACH.

6. - A valle delle considerazioni sopra svolte, si osserva con una certa ammirazione che il sistema è perfetto, si autodetermina e completa. Non a caso, e sin dalla struttura normativa adottata per il meccanismo EoW, il legislatore comunitario ha agito nella consapevolezza di intervenire in un sistema di recupero dei rifiuti pienamente strutturato e ormai armonizzato tra gli Stati membri. La qual cosa comporta, come si crede e si è cercato di spiegare, che nulla di nuovo è atteso affinché i regimi già in atto consentano ai rottami ferrosi o di alluminio di cessare di essere considerati rifiuti.

Nella suddetta possibilità d'integrazione nell'esistente risiede l'opportunità che il meccanismo EoW offre agli operatori del settore, chiamati a svolgere una semplice attività di taratura procedurale e documentale, se non forse di rigore maggiore nelle operazioni di gestione del recupero. E si sottolinea che di opportunità si tratta, non ritenendo che sia obbligatorio per i centri di recupero adottare il meccanismo EoW, in assenza del quale potranno sicuramente continuare ad operare sul mercato dei rifiuti, ma solo in esso, rinunciando a quello delle materie prime per la produzione di metalli. □

(44) Così l'art. 2, comma 7, lett. d) del regolamento 1907/2006/CE.

(45) Detto obbligo è contenuto nell'art. 31, *Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza* del regolamento 1907/2006/CE.

(46) I tipi d'informazione da trasmettere al destinatario sono elencati dall'art. 32, *Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena*

d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza del regolamento 1907/2006/CE.

(47) V. art. 32, comma 3 del regolamento 1907/2006/CE.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

I

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II - 19-3-2010, n. 1313 - Calderoni, pres.; Bertagnolli, est. - Madella (avv. Bini ed a.) c. Comune di Asola (avv. Nicolini).

Ambiente - Rifiuti - Inquinamento - Inquinamento del suolo - Bonifica - Proprietario non responsabile - Facoltà e obblighi.

La normativa in materia di inquinamento se, da un lato, non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al proprietario dell'area che non sia anche responsabile dell'inquinamento, dall'altro, prevede espressamente che al proprietario intimato, che non sia responsabile dell'inquinamento, sia data la facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare e, quindi, l'esproprio. L'intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone, infatti, l'accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente (1).

II

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I - 13-1-2011, n. 6 - Corasaniti, pres.; Settesoldi, est. - Auta Marocchi S.p.A. e a. (avv. Giadrossi ed a.) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ipsesl (Avv. gen. Stato).

Ambiente - Inquinamento - Responsabilità civile - Inquinamento diffuso - Mancata prova rigorosa della responsabilità del proprietario o detentore - Costi - Sono a carico della P.A. previo recupero, a bonifica effettuata, dell'aumento di valore del fondo bonificato.

In tanto possono rimanere a carico dei proprietari o detentori di un fondo i costi di bonifica di un fondo inquinato in quanto se ne provi, in base al principio «chi inquina paga» rigorosamente la responsabilità dell'inquinamento, dovendosi altrimenti, in caso di inquinamento c.d. «diffuso» in cui l'individuazione del responsabile risulti oltremodo ardua, porre gli oneri di bonifica a carico della P.A. salvo il fatto che l'aumento del valore del fondo, conseguente alla bonifica, potrà essere giusta causa di recupero, nei limiti dell'azione di arricchimento (2).

III

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I - 14-3-2011, n. 2263 - Giovannini, pres.; Forlenza, est. - S. S.p.A. (avv.ti Lo Pinto ed a.) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato), Regione Abruzzo e a. (n.c.).

Ambiente - Inquinamento - Bonifica - Proprietario del sito inquinato - Diversità rispetto al responsabile dell'inquinamento - Coinvolgimento nella procedura di bonifica - Artt. 242, 244, 245, 250 e 253, d.lgs. n. 152/2006. (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242, 244, 245, 250 e 253)

Gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della constatata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell'inquinamento. In subordine, però, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per

equivalente sono dall'ordinamento poste a carico del proprietario, ancorché «incolpevole dell'inquinamento», attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati. Il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall'attribuzione finale, pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie. E proprio perché può essere il titolare finale di dette obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti ogni attività volta alla individuazione del responsabile, pretenda da questi le attività di ripristino necessarie per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero ponga a suo carico le spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio. Allo stesso tempo, laddove l'amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell'art. 253, comma 3, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto (3).

I

(Omissis)

Deve essere preliminarmente respinta la tesi di parte ricorrente secondo cui l'intervenuto annullamento dell'ordinanza con cui, illegittimamente, è stato ordinato alla Liquifert di provvedere alla bonifica del sito inquinato di sua proprietà (in violazione delle specifiche disposizioni che disciplinano il procedimento e che, in particolare escludono l'obbligo di bonifica in capo al proprietario che non sia stato accertato essere anche il responsabile dell'inquinamento) avrebbe determinato la caducazione anche degli atti impugnati con il ricorso in esame.

Questi ultimi non sono, infatti, direttamente conseguenti all'ordine di bonifica annullato; la loro adozione non vede quale atto prodromico necessario il suddetto ordine di bonifica.

L'acquisizione della disponibilità dell'area, infatti, non è conseguenza dell'inadempimento del suddetto ordine di bonifica, bensì della mera circostanza di fatto dell'omessa bonifica: essa rappresenta il passaggio necessario affinché il Comune, data la necessità di provvedere alla bonifica dell'area, a prescindere dall'intervento del soggetto responsabile dell'inquinamento, nei cui confronti potranno poi essere eventualmente esercitate le dovute azioni di regresso, possa in concreto intervenire per bonificare il sito.

La dichiarazione di pubblica utilità e il successivo decreto di occupazione d'urgenza si caratterizzano, quindi, per il fatto di essere totalmente autonomi rispetto al provvedimento oggetto della sentenza richiamata, annullato in ragione della mancata istruttoria diretta ad appurare le responsabilità della ricorrente.

A conforto di tale tesi basti ricordare che questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, nella sentenza 1038/2009, la normativa in materia di inquinamento se, da un lato, non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al proprietario dell'area che non sia anche responsabile dell'inquinamento, dall'altro, prevede espressamente che al proprietario intimato, che non sia responsabile dell'inquinamento, sia data la facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area *sub specie* di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, Sez. VI 5 settembre 2005, n. 4525) e, quindi, l'esproprio.

L'intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone, infatti, l'accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente. Tutt'al più parte ricorrente avrebbe potuto dedurre un'illegittimità del procedimento di occupazione d'urgenza in quanto posto in essere senza aver formalmente consentito al proprietario di valutare l'opzione di provvedere esso stesso alla bonifica, ma nessuna doglianza di tale

tenore risulta essere stata dedotta in giudizio.

(*Omissis*)

II

(*Omissis*)

Come questo Tribunale ha già avuto diffusamente occasione di precisare con la precedente sentenza n. 837/2009, in linea di principio si ritengono «illegittime quelle determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell'ambiente dai danni derivanti dall'inquinamento; a meno che non venga accertata rigorosamente la responsabilità dei soggetti suindicati, anche in relazione alla specifica attività svolta».

Pertanto ne deriva che in caso di inquinamento c.d. «diffuso», ossia in quei casi in cui detto accertamento non sia possibile o risulti oltremodo difficoltoso, la bonifica non può che restare a carico della pubblica amministrazione ed i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento.

Infatti, come già chiarito con la sopracitata sentenza, la legge pone l'obbligo di bonifica in capo al responsabile dell'inquinamento, che le autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (v. gli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera «facoltà» di effettuare interventi di bonifica (art. 245, d.lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.).

Da tutto il sistema normativo di cui al d.lgs. n. 152/2006 emerge quindi che l'amministrazione è tenuta ad accertare la responsabilità dell'inquinamento e, in caso di accertamento infruttuoso, è la stessa amministrazione che dovrà procedere alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, ma salvaguardando in questo caso l'apporto partecipativo di queste ultime, in specie per quanto riguarda le modalità dell'intervento e fermo restando, comunque, che a carico del suddetto proprietario il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell'arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo.

«Sotto quest'ultimo profilo» - affermava infatti la succitata sentenza - «il diritto dell'amministrazione al recupero delle somme va ricondotto nell'alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali la azione in parola si differenzia essenzialmente per l'esistenza di particolari forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano il recupero dei costi di intervento».

Il T.A.R. ha chiarito anche che dal d.lgs. n. 152/2006 (art. 311, comma 2) si evince che la responsabilità per i danni all'ambiente rientra nel paradigma della «tradizionale» responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. «responsabilità aquiliana» ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva.

È quindi evidente che, applicando questi concetti anche al caso di specie, si deve anzitutto ribadire che sul proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione (e a maggior ragione sull'utilizzatore della stessa non proprietario) non incombe l'obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato, gravato, per l'appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.

L'imposizione dell'onere reale sui terreni oggetto di intervento di bonifica presuppone, infatti, non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma, prima ancora, che sia stato compiuto ogni possibile sforzo per identificare il responsabile della contaminazione e imporgli l'intervento di ripristino e/o il relativo costo, dando adeguato riscontro motivazionale di tali indagini dell'espletamento e dei risultati di tali indagini.

Infatti in tema di responsabilità da inquinamento vige il principio comunitario, espressamente richiamato dall'art. 239 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui «chi inquina paga».

Pertanto si deve concludere che il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica va notificato al proprietario al fine di renderlo edotto del suindicato onere reale (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario (e, anche a maggior ragione, del mero utilizzatore di cui non viene dimostrata e nemmeno minimamente postulata la responsabilità) per l'inquinamento del sito.

(*Omissis*)

III

(*Omissis*)

Alla luce delle disposizioni citate, appare evidente che, nel sistema sanzionatorio ambientale, il proprietario del sito inquinato è senza dubbio soggetto diverso dal responsabile dell'inquinamento (pur potendo, ovviamente, i due soggetti coincidere); su quest'ultimo gravano, oltre altri tipi di responsabilità da illecito, tutti gli obblighi di intervento, di bonifica e *lato sensu* ripristinatori, previsti dal Codice dell'ambiente (in particolare, dagli artt. 242 ss.).

Tuttavia, il proprietario dell'immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione. Ed infatti:

- in primo luogo, il proprietario è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all'art. 242 (art. 245);

- in secondo luogo, il proprietario, ancorché non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 245);

- infine, il proprietario è il soggetto sul quale l'ordinamento, in ultima istanza, fa gravare - in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione - le conseguenze dell'inquinamento e dei successivi interventi (art. 253).

In sostanza, se gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della constatata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell'inquinamento, è altrettanto vero che, in subordine, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall'ordinamento poste a carico del proprietario, ancorché «incolpevole dell'inquinamento», attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati (art. 253).

In definitiva, l'ordinamento - per un verso attua il principio «chi inquina paga», introdotto dall'art. 174, comma 2, del Trattato UE (secondo il quale «la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»»), individuando nel responsabile dell'inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie; - per altro verso, non prevede che - in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni - il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà. D'altra parte, la *ratio* sottesa al principio comunitario «chi inquina paga», è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività.

Né tale previsione risulta costituzionalmente illegittima, sia in quanto essa è destinata a trovare attuazione solo a seguito di accertata impossibilità di individuare il responsabile o di escuterlo fruttuosamente, cioè dichiarando attraverso un atto congruamente motivato ed assoggettato al controllo giurisdizionale (escludendosi ogni forma di solidarietà del proprietario), sia in quanto è principio generale del nostro ordinamento quello relativo alla funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), che giustifica anche la conformazione, imposizione di pesi o oneri, ed infine la stessa estinzione per espropriazione del diritto.

In conclusione, il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall'attribuzione «finale», pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie.

E proprio perché può essere il titolare finale di dette obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti ogni attività volta alla individuazione del

responsabile, pretenda da questi le attività di ripristino necessarie per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero ponga a suo carico le spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio.

Allo stesso tempo, laddove l'amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell'art. 253, comma 3, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto.

7. Orbene, proprio perché il proprietario non è estraneo alle vicende successive all'accertata contaminazione dell'immobile oggetto del suo diritto; proprio perché egli è tenuto ad attuare le misure di prevenzione necessarie; proprio perché egli può - anche in vista delle conseguenze future in cui potrebbe incorrere ex art. 253 - sempre farsi carico volontariamente degli interventi necessari, non sussiste alcun impedimento a ritenere che il proprietario possa essere reso destinatario dall'amministrazione competente - salvo sua rivalsa nei confronti del responsabile - degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, e ciò senza che tale attribuzione consegua o sia indice di una sua responsabilità.

In altre parole, se il proprietario è in definitiva il soggetto al quale, pur senza sua responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inquinamento (e ciò proprio e solo perché proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, che l'amministrazione ha l'obbligo di individuare.

La titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie rende cioè possibile anche la attribuzione (provvisoria) delle obbligazioni ripristinatorie.

(Omissis)

(1-3) SOCIALIZZAZIONE (PARZIALE) DEI COSTI DELLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI REALIZZATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.

1. Le tre sentenze in esame rappresentano, come potrà notarsi, quasi un filo rosso - con taluna particolarità che sarà qui appresso evidenziata - sul tema assai dibattuto - e di scottante attualità - in dottrina e in giurisprudenza, ossia quello della responsabilità dell'inquinatore e del proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati.

Come è noto, la disciplina normativa in materia, contenuta oggi negli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), prevede, in primo luogo, l'obbligo per il responsabile dell'inquinamento (che le amministrazioni hanno ovviamente l'onere di ricercare e individuare) di attuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (artt. 242, commi 1, 2 e 7 e 244, comma 2).

Tale obbligo viene consacrato in un'ordinanza motivata emessa dalla amministrazione competente con la quale il responsabile della (potenziale) contaminazione viene diffidato a provvedere alla realizzazione dei suddetti interventi (art. 244, comma 2). L'ordinanza *de qua*, deve essere, comunque, notificata anche al proprietario del sito (art. 244, comma 3).

In secondo luogo, la normativa in esame, prevede, da un lato, che le procedure per gli interventi di cui trattasi, possano essere, in ogni caso, attivate ad opera e su iniziativa dei soggetti interessati non responsabili, e quindi anche (e forse soprattutto

to) del proprietario c.d. incolpevole (art. 245, comma 1), e dall'altro, che qualora i responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ai suddetti interventi ovvero non siano individuabili (e non vi provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati) gli stessi interventi siano realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione (art. 244, comma 4).

A chiusura del sistema di garanzie offerte dall'ordinamento, si pone, inoltre, l'art. 253 del citato d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, costituiscono onere reale sui siti contaminati, qualora siano effettuati d'ufficio dall'autorità competente (comma 1), e che le spese sostenute per tali interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sui siti medesimi (comma 2).

L'autorità competente, può, infine, esercitare il privilegio e la ripetizione delle spese, nei confronti del proprietario incolpevole solo dopo aver notificato un provvedimento nel quale emerga chiaramente il motivo per cui è stata impossibile l'individuazione del soggetto responsabile ovvero l'esercizio di azioni di rivalsa nei confronti dello stesso ovvero la loro infruttuosità (comma 3). Tuttavia, il proprietario non responsabile può essere obbligato a rimborsare le spese solamente nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito della realizzazione degli interventi di bonifica (comma 4).

Con le prime due sentenze in commento (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2011 e T.A.R. Lombardia n. 1313 del 2010), i giudici amministrativi trovandosi a dover decidere sulla legittimità, rispettivamente, di un provvedimento (nella specie decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente) mediante il quale si ordinava la messa in sicurezza dell'area all'utilizzatore incolpevole dell'inquinamento, e di un decreto sindacale di occupazione temporanea d'urgenza emesso al fine della esecuzione degli interventi di bonifica da parte del Comune, forniscono un'interpretazione del sistema normativo su delineato conforme ai principi enucleati in materia dall'orientamento prevalente in giurisprudenza (1).

Si tratta dell'impostazione interpretativa secondo la quale non è legittimo l'ordine di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale che sia rivolto a carico del proprietario o del detentore del fondo in ragione della loro sola qualità ma in mancanza di una adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione precedente circa la loro responsabilità diretta nel fenomeno di inquinamento contestato (2).

Ciò, in quanto, dall'assetto normativo precedente e da quello vigente in materia (3) risulta che l'obbligo di bonifica debba essere posto esclusivamente a carico di colui che è individuato come responsabile - a vario titolo - dell'inquinamento, mentre il proprietario non responsabile o altri soggetti interessati hanno una mera facoltà di effettuare interventi di bonifica (4).

Tuttavia, l'amministrazione che realizzi i suddetti interventi d'ufficio, in caso di inottemperanza o irreperibilità del responsabile, può ottenere il recupero degli oneri di bonifica dal proprietario, ai sensi del comma 4 dell'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, solamente - come detto - nel limite dell'arricchimento di valore che il disinquinamento ha apportato al fondo (5).

Ne consegue, secondo tale impostazione, che l'onere reale che grava sul sito contaminato, ai sensi del comma 1

(1) Si vedano *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. VI 15 luglio 2010, n. 4561, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 7-8, 1602; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 19 marzo 2010, n. 1313, in *Foro amm. T.A.R.*, 2010, 3, 789; T.A.R. Toscana, Sez. II 1° aprile 2011, n. 565, reperibile sul sito www.rivistadga.it; T.A.R. Toscana, Sez. II 4 febbraio 2011, n. 225, reperibile sul sito www.ambientediritto.it; Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3885, in questa Riv., 2010, 138; Cons. Stato, Sez. V 19 marzo 2009, n. 1612, in *Foro amm. C.D.S.*, 2009, 3, 744; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 17 dicembre 2009, n. 837, in *Foro amm. T.A.R.*, 2009, 12, 3431; T.A.R. Lombardia, Sez. IV 2 aprile 2008, n. 791, in *Foro amm. T.A.R.*, 2008, 4, 949; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 26 luglio

2007, n. 1254, *ivi*, 2007, 7-8, I, 2679.

(2) In tal senso si vedano *ex multis*: T.A.R. Toscana, Sez. II 1° aprile 2011, n. 565, cit.; Cons. Stato, Sez. VI 15 luglio 2010, n. 4561, cit.

(3) D.lgs. n. 152/2006, il quale ha abrogato il precedente d.lgs. n. 22/1997, ma ne ha confermato sostanzialmente la disciplina ivi contenuta in materia di bonifica dei siti inquinati.

(4) In tali termini: Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3885, cit.

(5) In tal senso *ex multis*: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2011 in commento, la quale riconduce espressamente il diritto dell'amministrazione di recupero delle somme spese per la bonifica nell'alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento.

dell'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, ha come contenuto non la realizzazione degli interventi di bonifica che ne costituiscono, invece, il presupposto e il fondamento sostanziale, ma il rimborso delle somme spese dall'amministrazione per i suddetti interventi, nei limiti dell'aumento di valore del fondo (6).

In altri termini, a seguito della realizzazione degli interventi di bonifica da parte dell'amministrazione si verrebbe a costituire quella che è stata definita garanzia reale atipica sul fondo, volta così ad assicurare il recupero da parte dell'amministrazione dei costi sostenuti per la bonifica nei limiti del vantaggio che ne ha tratto il fondo in termini di aumento del suo valore commerciale (7).

L'impossibilità da parte del soggetto pubblico di imporre al proprietario incolpevole lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento risiede, secondo la suddetta impostazione interpretativa, sul principio «chi inquina paga» cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130 R, Trattato CE), in quanto, in virtù dello stesso i costi della prevenzione e della riparazione possono essere fatti gravare solamente sul soggetto che abbia una responsabilità diretta sull'origine del fenomeno inquinativo (8).

2. In tale quadro, un'ottica particolare si rinviene nella terza sentenza in commento (T.A.R. Lazio - Roma, n. 2263 del 2011) la quale, partendo proprio dalla valorizzazione del suddetto principio di origine comunitaria «chi inquina paga», giunge a operare una, parzialmente diversa, lettura del sistema normativo concernente gli oneri procedurali ed economici della bonifica dei siti inquinati.

Tale pronuncia, infatti, in apparenza sembra aderire ad un orientamento giurisprudenziale (invero minoritario), nell'affermare che la *ratio* del principio «chi inquina paga» è quella di escludere in via assoluta che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento vengano sopportati dalla collettività. Pertanto, nel caso di mancata individuazione del responsabile dell'inquinamento e di impossibilità di questo di far fronte alle proprie obbligazioni, tali costi, onde non essere addossati alla collettività, dovrebbero essere necessariamente posti a carico della proprietà.

La conseguenza principe che ne deriva è che il proprietario incolpevole potrebbe essere obbligato dall'amministrazione competente non solo, come stabilito espressamente dalla legge (in particolare, art. 253, commi 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006) a rifondere alla stessa le spese delle attività di bonifica nei limiti dell'aumento del valore commerciale del fondo in forza di un'azione di indebito arricchimento, ma potrebbe anche, in via alternativa, essere costretto alla realizzazione stessa degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (salva la successiva rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile).

Le ordinanze della P.A. aventi ad oggetto un siffatto obbligo avrebbero in tale ottica i crismi della legittimità.

La pronuncia di cui trattasi si pone come (estrema, a quanto è dato rilevare) opzione ermeneutica fondando la possibilità di attribuire (seppur provvisoriamente) le obbligazioni ripristinatorie al proprietario incolpevole, a specifiche ragioni: e così oltre a non essere espressamente esclusa da alcuna norma, essa deriverebbe dalla circostanza che è la stessa legge (art. 253, comma 4, d.lgs. n. 152/2006) a chiamare il proprietario in quanto tale (a prescindere da qualsivoglia profilo di responsabilità) a partecipare alle spese nel caso di interventi di bonifica realizzati d'ufficio dall'amministrazione,

e quindi, a considerarlo, ancorché incolpevole, soggetto non estraneo alle vicende successive alla constatazione dell'inquinamento.

In conclusione i giudici del T.A.R. del Lazio nella pronuncia in esame, non trovano motivi per cui lo stesso proprietario incolpevole non possa essere reso destinatario anche dell'obbligo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino del sito inquinato.

In tale prospettiva, afferirebbero quindi all'«onere reale» di cui all'art. 253, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, due tipi di obblighi: l'obbligo di *facere*, sussidiario in quanto attivabile solo in assenza o inerzia del responsabile dell'inquinamento, consistente nella realizzazione diretta degli interventi di bonifica, e l'obbligo alternativo di *dare* avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per la bonifica effettuata d'ufficio, nei limiti – come detto – dell'aumento di valore del fondo (9).

3. Posto quanto sopra e all'esito dell'esame delle sentenze in rassegna si evidenzia che entrambe le impostazioni interpretative presentano profili di criticità soprattutto in riferimento al principio comunitario «chi inquina paga», e sebbene proprio tale principio sia posto a fondamento delle relative argomentazioni.

In particolare, da un lato, porre a carico del proprietario incolpevole l'obbligo di attuare gli interventi di bonifica costituirebbe di fatto un'ipotesi di responsabilità oggettiva svincolata persino dalla necessità di provare un collegamento causale tra la condotta del proprietario e l'evento della contaminazione, e ciò configurerebbe un contrasto sia con il principio comunitario sopra richiamato (che vuole che gli oneri derivanti dall'inquinamento siano addossati esclusivamente a chi ne è responsabile) sia con il paradigma della «tradizionale» responsabilità extracontrattuale soggettiva di cui all'art. 2043 c.c.

Dall'altro lato, tuttavia, anche l'attribuzione di tale obbligo solamente a carico del soggetto effettivamente responsabile comporterebbe inevitabilmente, nel caso in cui quest'ultimo non venisse individuato o l'azione di rivalsa dell'amministrazione nei suoi confronti risultasse infruttuosa, il rischio di una «socializzazione», seppur parziale, dei costi della bonifica dei siti inquinati, socializzazione che, a rigore, non sarebbe consentita dal suddetto principio comunitario.

Infatti, in tale ultima ipotesi, l'amministrazione che proceda alla bonifica potrà imporre al proprietario – come per legge – il rimborso delle spese solamente nei limiti dell'arricchimento ingiustificato, sopportando tutti i restanti costi delle attività di bonifica.

Insomma, sotto un certo profilo, come dire: «oltre il danno anche la beffa».

Tale «socializzazione (parziale) degli oneri di bonifica» oltre a potersi porre come lesiva dei principi comunitari in materia di responsabilità ambientale finirebbe anche essa per introdurre un'ipotesi di responsabilità oggettiva estesa, in tal caso, a tutta la collettività.

Sebbene entrambe le impostazioni sembrino portare a soluzioni non pienamente conformi con il principio «chi inquina paga», potrebbe sostenersi, però, ad avviso dello scrivente, che quelle che tentano di «responsabilizzare» il proprietario incolpevole del sito, facendo gravare sia pure in parte sullo stesso i pesi e gli oneri della bonifica, si rivelino comunque maggiormente rispettose (*rectius*, meno lesive) del suddetto principio e dell'ordinamento nazionale in generale.

(6) In dottrina si veda: S. D'ANGIULLI, *La responsabilità civile nella disciplina sulla bonifica dei siti contaminati: responsabilità per danno o per rischio ambientale?*, in F. GIAMPIETRO (a cura di), *La bonifica dei siti contaminati*, Milano, 2001.

(7) Così anche, L. PRATI, *Il giudice amministrativo salva dall'obbligo di*

bonifica il proprietario estraneo all'inquinamento, in *Riv. giur. amb.*, 2000, 5, 791.

(8) Così T.A.R. Toscana, Sez. II 1° aprile 2011, n. 565, cit.

(9) Sul punto: V. PAGLIARA, *Gli interventi ad iniziativa degli interessati, in Siti contaminati*, 2001, 1, 39 e ss.

Sotto quest'ultimo profilo, a scongiurare, infatti, la socializzazione dei costi di tali interventi può giovare quella tesi che trova la propria giustificazione nel principio generale del nostro ordinamento relativo alla c.d. «funzione sociale» della proprietà sancito dall'art. 42 Cost.

In virtù di tale norma, come noto, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Pertanto, è alla luce di tale principio che andrebbe interpretato l'istituto dell'onere reale in materia di bonifica dei siti contaminati (10).

In altri termini, sarebbe possibile rinvenire nella normativa inerente la bonifica dei siti contaminati, la presenza di vincoli al regime della proprietà privata tali da renderla conforme e funzionale al soddisfacimento di interessi di rango costituzionale e perciò interessi pubblici primari e incoercibili quali la salute e l'ambiente (11).

La autorevole tesi dottrinarica citata in nota 11, la quale sostiene che, in tal modo, si verrebbe comunque ad introdurre un caso di responsabilità oggettiva del proprietario, afferma, bensì, la necessità di individuare un criterio deontologico minimo esigibile dal proprietario stesso, cosicché, da poter formulare a suo carico, in caso di mancata osservanza del suddetto criterio, un addebito per colpa omissiva. Si tratterebbe, insomma, di una responsabilità per colpa omissiva del proprietario concorrente con quella dell'inquinatore, consistente nell'omesso controllo sulle attività realizzate sulle aree, in senso lato, di sua pertinenza e di verifica di eventuali contaminazioni causate da terzi (12).

Tale impostazione, può essere, però, esposta a contestazioni, ove si provi da parte del proprietario del sito, l'impossibilità, per mancanza di competenze tecniche e relativi poteri di poter controllare il rispetto delle specifiche normative ambientali e sanitarie.

È, tuttavia, vero che, in senso contrario, potrebbe opporsi, nel caso in cui il fenomeno inquinativo sia evidente e, quindi, percepibile mediante l'uso della diligenza media, che lo stesso proprietario sarebbe comunque tenuto di attivarsi quanto meno per denunciare il fatto all'autorità di controllo richiedendo idonee verifiche (13).

In conclusione, che si intenda o meno condividere la soluzione proposta dai giudici amministrativi nell'ultima delle tre sentenze in commento (T.A.R. Lazio - Roma, n. 2263 del 2011), a parere dello scrivente, deve comunque riconoscere il merito agli stessi di aver evidenziato il concreto rischio – non solo economico ma anche di ammissibilità giuridica – di porre, pure parzialmente, a carico della collettività i costi di bonifica nei casi sopra segnalati, rischio derivante dalla lettura delle norme fornita dall'orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza, e quindi del conseguente «pericolo di collisione» con il principio comunitario «chi inquina paga».

Andrea Serafini

(10) Non mancano voci autorevoli di dottrina in tal senso: G. GANDOLFI, voce *Onere reale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, 127 e ss.

(11) In tal senso, si veda: P. CARPENTIERI, *Proprietà e obbligo di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*, in *Bonifica di siti contaminati, aspetti giuridici e gestionali*, atti della giornata di studio del 16 novembre 2001 organizzata dalla Provincia di Milano, Quaderni direzione centrale ambiente n. 3.

(12) Così, A.L. DE CESARIS, *Gli obblighi di bonifica del proprietario incolpevole*, in *Urbanistica e appalti*, 2000, 338. In giurisprudenza si veda: Cass. Sez. III Pen. 22 settembre 2009, n. 36836, Riezzo, rv. 244.966, in *Foro it.*, 2010, 2, II, 80, la quale nel caso di concessione di un terreno a terzi ritiene che incombono sul proprietario obblighi di «verificare che l'utilizzazione dell'immobile avvenga nel rispetto della legalità». Nella specie, si trattava di verificare se il terzo utilizzatore fosse in possesso dell'autorizzazione necessaria per l'attività di gestione dei rifiuti.

(13) P. CARPENTIERI, *op. cit.*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I - 19-1-2011, n. 88 - Cavallari, pres.; Viola, est. - Soc. Cisa S.p.A. (avv. Quinto ed a.) c. Regione Puglia (avv. Colelli).

Sanità pubblica - Discariche - Allegato I al d.lgs. n. 36/2003, art. 2.4.2. - Barriera geologica e barriera artificiale - Piena alternatività - Esclusione - Disciplina regionale maggiormente restrittiva - Limitazione a tipologie geologiche che offrano maggiori garanzie sotto il profilo della permeabilità - Legittimità. [D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, allegato I, art. 2.4.2.; d.m. (ambiente e tutela del territorio) 3 agosto 2005, art. 10]

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione - Tutela della salute - Competenza regionale - Disciplina regionale più restrittiva di quella comunitaria - Ammissibilità.

Sanità pubblica - Rifiuti - Discariche - Decisione n. 2003/33/CE - Stati membri e amministrazioni - Previsione di una disciplina più restrittiva - Legittimità. [Dec. (CE) del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33, punto 2.2.]

In materia di criteri per la realizzazione, l'attivazione e l'esercizio di discariche, la disposizione dell'art. 2.4.2. - Barriera geologica - dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 non detta un principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e barriera artificiale, ma si limita solo a prevedere il «completamento» delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno tramite l'intervento dell'uomo, continuandosi a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi. In un sistema di questo tipo non può certamente essere considerata irrazionale una previsione di fonte regionale che, in determinate circostanze eccezionali (quelle poste a base della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai soli casi in cui sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2. - Barriera geologica - dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (1).

È legittima la disposizione regionale che incida sul ciclo di gestione dei rifiuti (e sull'attività economica svolta dai gestori), ma sulla base della finalità di raggiungere «livelli di tutela più elevati» di quelli previsti dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza regionale, come la tutela della salute, finalità evidenziata dal fatto che i più elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici (2).

La previsione del punto 2.2. dei «Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche» approvati con dec. (CE) del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33 («nel presente allegato i valori limite sono stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi»), non esclude il potere degli Stati membri e delle amministrazioni di dettare eventualmente una disciplina più restrittiva che estenda eventualmente i valori limite anche ai rifiuti non pericolosi non «collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi» (3).

(Omissis)

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l'infondatezza meritevole del ricorso permetta di prescindere dall'esame di eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa della Regione Puglia.

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono poi caratterizzati da importanti connessioni logiche e possono pertanto essere trattati unitariamente.

La previsione del punto 2.4.2. «Barriera geologica» dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), dopo aver individuato le caratteristiche fondamentali di permeabilità e spessore del «substrato della base e dei fianchi della discarica» con riferimento alle diverse tipologie dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, reca una disposizione tesa a regolamentare le ipotesi in cui il suolo e il sottosuolo circostanti la discarica non raggiungano le dette caratteristiche: «la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente

realizzato che fornisca una protezione equivalente» (comma 3 della disp. cit.).

Nella prospettazione posta a base del ricorso, la previsione in discorso è considerata espressione di un principio di piena equivalenza tra barriera geologica e barriera di confinamento artificiale [«la normativa nazionale (...) ha sancito l'equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera artificiale, riconoscendo come quest'ultima assicuri livelli di permeabilità equivalenti rispetto alla prima e quindi analogo livello di protezione ambientale»] che renderebbe sostanzialmente inutile e irrazionale il riferimento alle caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica, atteso che dette caratteristiche potrebbero, in ogni caso, essere surrogate da idonea barriera artificiale; da cui la prospettata illegittimità della previsione impugnata che opera un riferimento solo alle caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica, senza considerare, in alcun modo, la possibilità di realizzare una barriera di contenimento artificiale ad effetti equivalenti.

A ben guardare, però, la disposizione dell'art. 2.4.2. «Barriera geologica» dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 non detta certamente un principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e barriera artificiale, ma si limita solo a prevedere il «completamento» delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno, ai fini che ci occupano, tramite l'intervento dell'uomo; siamo pertanto certamente in presenza di un sistema che continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi.

In un sistema di questo tipo non può certamente essere considerata irrazionale una previsione di fonte regionale che, in determinate circostanze eccezionali (quelle poste a base della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai soli casi in cui sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2. «Barriera geologica» dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; in buona sostanza, pertanto, è la stessa eccezionalità della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005 (che, a differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, continua ad essere prospettata dal nostro ordinamento come possibilità derogatoria ed eccezionale, non potendo essere considerata attinente alla «normalità» del funzionamento della discarica) a rendere legittima la previsione regionale che prevede che, in questi casi, il terreno circostante la discarica debba dare le maggiori garanzie, sotto il profilo della permeabilità, proprie dei suoli argillosi (certamente presenti anche nella Regione Puglia, come desumibile dalla stessa documentazione geologica depositata da parte ricorrente).

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

La *ratio* della previsione dell'art. 15, ult. comma della deliberazione 28 dicembre 2009, n. 2668 della Giunta regionale pugliese è poi agevolmente enucleabile dallo stesso riferimento alla natura argillosa del terreno sottostante la discarica; appare, infatti, di tutta evidenza come il riferimento alla natura argillosa del terreno appaia finalizzato ad assicurare maggiori garanzie di sicurezza, con riferimento a problematiche di eventuale permeabilità della barriera geologica e, quindi, alla possibile dispersione ed al passaggio nelle falde idriche di componenti nocivi per la salute.

Una volta individuata la *ratio* della previsione nella tutela della falde idriche e della salute dei cittadini, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso (relativo alla competenza statale ad emanare disposizioni come quella impugnata) appare evidente.

Affrontando la problematica del sistema di competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, la Corte costituzionale (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61) ha richiamato una serie di principi, già più volte affermati, che disegnano una sistemática, secondo la quale:

«a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007);

b) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di

valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione» (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61; nello stesso si veda anche la successiva 24 luglio 2009, n. 249).

Nella vicenda che ci occupa, siamo proprio in presenza di una previsione (quella dell'art. 15, ultimo comma della deliberazione 28 dicembre 2009, n. 2668 della Giunta regionale pugliese) che indubbiamente incide sul ciclo di gestione dei rifiuti (e sull'attività economica svolta dai gestori), ma sulla base della finalità di raggiungere «livelli di tutela più elevati» di quelli previsti dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza regionale, come la tutela della salute, finalità evidenziata dal fatto che i più elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici.

Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi come la previsione del punto 2.2. dei «Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche» approvati con dec. (CE) del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33 («nel presente allegato i valori limite sono stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi»), non escluda certamente il potere degli Stati membri e delle amministrazioni di dettare eventualmente una disciplina più restrittiva che estenda eventualmente i valori limite anche ai rifiuti non pericolosi non «collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi».

A prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza della censura (che appare più attinente alla fase della gestione della discarica e dell'eventuale richiesta di deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), la Sezione non può mancare di rilevare come l'accoglimento della censura sia del tutto precluso da quanto sopra rilevato in ordine alla possibilità per le amministrazioni competenti di dettare eventualmente livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti a livello comunitario.

L'accoglimento della quarta censura di ricorso (irrazionalità manifesta derivante dalla mancata considerazione delle esigenze imprenditoriali delle aziende titolari di discariche già autorizzate, ma non ancora entrate in funzione al momento di entrata in vigore della disposizione impugnata) è poi precluso dalla più generale considerazione relativa alla sostanziale mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma che preveda l'impossibilità di prevedere, in corso di esercizio di determinate attività, criteri più restrittivi che modifichino anche radicalmente il quadro economico avuto presente al momento di richiesta degli atti autorizzativi, ma che appaiano giustificati, come nel caso che ci occupa, da preminenti esigenze di tutela della salute dei cittadini.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)

(1-3) DISCARICHE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE: PREVALENZA DELLA BARRIERA GEOLOGICA E LEGITTIMITÀ DELLE PREVISIONI «PIÙ RESTRITTIVE» DEI PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Con la pronuncia in commento, il T.A.R. della Puglia ha chiarito la *ratio* e le modalità di applicazione di un criterio utilizzato durante il processo di realizzazione dei siti da destinare a discarica, riconoscendo, altresì, la legittimità di quelle *previsioni*, c.d. *in melius*, concernenti la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti.

La questione posta all'esame del giudice amministrativo pugliese trova la sua origine nell'interesse, di una società operante nel settore della gestione di impianti di smaltimento rifiuti, alla realizzazione e gestione di un sito (discarica) nel Comune di Statte (TA), in località Gravinola, auto-

rizzato con determinazione del 3 novembre 2005, n. 174 e prossimo ad entrare in esercizio.

Tale decisione ha assunto una indiscussa rilevanza sul piano fattuale e giuridico atteso che, nelle more del procedimento e in attesa dei tempi di reale esercizio, con deliberazione del 28 dicembre 2009, n. 2668, la Giunta regionale pugliese ha disposto l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione (1). Tale nuovo strumento programmatico ha previsto che *per le discariche di nuova realizzazione autorizzate e non in esercizio, o da autorizzare all'esercizio successivamente alla data di approvazione del piano, le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del d.m. 3 agosto 2005 possono essere concesse solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa*.

Ciò posto la società ricorrente, ritenendo la nuova disposizione di cui all'art. 15 del citato piano regionale irrimediabilmente lesiva della propria attività imprenditoriale, ha impugnato la citata deliberazione eccependo *in primis* la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2003, per illogicità manifesta, poi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 195 e 199 del d.lgs. n. 152/1996, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché la stessa violazione della direttiva n. 1999/31/CE (c.d. direttiva discariche) (2).

Preliminarmente va rilevato che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia (P.R.G.R.) è stato rivisitato in conformità a quanto previsto dagli artt. 196 e 199 del d.lgs. n. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e s.m. e i., che, come è noto, affida alle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, la competenza alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti (3). In tale contesto, la Regione Puglia, anche al fine di superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione, ha inteso fornire una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico ed aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nella Regione, provvedendo alla redazione del documento preliminare «Aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali».

Nella fattispecie al vaglio, il T.A.R. Puglia ha posto l'accento sulla previsione del punto 2.4.2. «Barriera geologica», dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), che, dopo aver individuato le caratteristiche fondamentali di permeabilità e spessore del «substrato della base e dei fianchi della discarica», con riferimento alle diverse tipologie dei rifiuti pericolosi e non pericolosi,

si, ha previsto una disposizione tesa a regolamentare le ipotesi in cui il suolo e il sottosuolo circostanti la discarica non raggiungessero le dette caratteristiche. Ed invero siffatta ultima disposizione stabilisce che «la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente tali condizioni, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente» (4) (cfr. comma 3 della disp. cit.) (5).

Nella prospettazione logica posta a base del ricorso, la predetta previsione è considerata espressione di un principio di piena equivalenza tra barriera geologica e barriera di confinamento artificiale che renderebbe sostanzialmente inutile e irrazionale il riferimento alle caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica, atteso che dette caratteristiche potrebbero, in ogni caso, essere surrogate da idonea barriera artificiale; da qui le eccezioni di illegittimità della previsione contenuta nel nuovo piano.

A ben vedere secondo il T.A.R. della Puglia la disposizione contenuta nell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (6) non detta un principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e barriera artificiale, ma si limita solo a prevedere il «completamento» delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno tramite l'intervento dell'uomo, continuandosi a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi. Pertanto *in un sistema di questo tipo*, continuano i giudici, *non può certamente essere considerata irrazionale una previsione di fonte regionale che, in determinate circostanze eccezionali (quelle poste a base della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai soli casi in cui sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2. «Barriera geologica» dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36*.

In pratica i giudici amministrativi sono stati chiamati a verificare la possibilità di adottare, da parte della Regione Puglia, scelte pianificatorie (in materia di realizzazione di discariche) diverse e più restrittive – *in melius* – rispetto alle indicazioni previste a livello centrale e contenute nell'art. 10 del d.m. 3 agosto 2005 (7). In base a questa ultima norma sono, infatti, consentiti valori limite più elevati

(1) Cfr. deliberazione del 28 dicembre 2009, n. 2668, della Giunta regionale pugliese, «approvazione dell'Aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia», in *Bollettino Ufficiale* 26 gennaio 2010, n. 16.

(2) Cfr. dir. (CE) del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, in *G.U.C.E.* 16 luglio 1999, n. L 182, attuata nel nostro ordinamento interno con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2003, n. 59, suppl. ord. n. 40) attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. A livello dei quindici Stati membri, la necessità di dotarsi di uno specifico sistema di regole, sia di principio sia, soprattutto, di carattere tecnico, che disciplinassero la delicata materia dello smaltimento finale dei rifiuti mediante interramento ha portato alla definizione complessiva della direttiva del 1999 n. 31 in materia di discariche.

(3) Sulla materia della pianificazione regionale nel settore dei rifiuti vedi, PEPE V., *Protezione civile e pianificazione del territorio*, Padova, 2006. Sul punto vedi anche Id., *Governo del territorio e valori costituzionali. La protezione civile in Italia e in Francia*, Padova, 2009; per quanto concerne gli aspetti pianificatori che interessano il ciclo di gestione dei rifiuti vedi COLELLA L., *La governance dei rifiuti in Campania tra tutela dell'ambiente e pianificazione del territorio. Dalla «crisi dell'emergenza rifiuti» alla «società europea del riciclaggio»*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 3.

(4) Si considera barriera qualsiasi misura atta a ridurre la diffusione

incontrollata nell'ambiente di percolato e biogas. Come è noto le barriere possono essere sia di origine naturale, cioè costituite da livelli di terreno contenenti argilla, già presenti *in loco* oppure appositamente collocati e compattati. Spesso, però, il materiale argilloso non è disponibile ed in questi casi, si devono utilizzare delle barriere impermeabili artificiali, sia da sole sia in aggiunta al terreno argilloso.

(5) La disposizione in parola chiarisce, inoltre, che per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

(6) D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti il quale «stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica» (art. 1).

(7) Cfr. d.m. (ambiente e tutela del territorio) 3 agosto 2005 recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» (*G.U.* 30 agosto 2005, n. 201).

per i parametri specifici fissati per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi (artt. 5, 6, 8 e 9 dello stesso decreto ministeriale) in tre ipotesi tassativamente indicate dal comma 1 dello stesso articolo (8).

In buona sostanza secondo i giudici pugliesi è la stessa eccezionalità della deroga *ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005* (che, a differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, continua ad essere prospettata dal nostro ordinamento come possibilità derogatoria ed eccezionale, non potendo essere considerata attinente alla «normalità» del funzionamento della discarica) a rendere legittima la previsione regionale che prevede che, in questi casi, il terreno circostante la discarica debba dare le maggiori garanzie, sotto il profilo della permeabilità, proprie dei suoli argillosi (certamente presenti anche nella Regione Puglia, come desumibile dalla stessa documentazione geologica depositata da parte ricorrente).

Con questa decisione, a nostro avviso, il giudice amministrativo ha contribuito ad esplicitare un principio chiave in materia di «realizzazione, attivazione ed esercizio di discariche» precisando che non sussiste piena *alternatività e indifferenza* tra barriera geologica e barriera artificiale, riconoscendo dunque la possibilità di «completamento» delle eventuali «insufficienze tipologiche del terreno», continuandosi però a privilegiare le caratteristiche geologiche e naturali circostanti la discarica sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi da parte dell'uomo.

Alla stregua di siffatta ricostruzione logica ed in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale [*in primis* cfr. Corte cost. 407 del 2002 (9)] i giudici del T.A.R. Puglia hanno ritenuto che deve essere considerata razionale una previsione di *fonte regionale* che preveda, in determinati casi o situazioni eccezionali (cfr. quelle poste a base della deroga *ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005*), una *disciplina più restrittiva* costituita dalla limitazione ai soli casi in cui sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2. «Barriera geologica» dell'allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Ne consegue che deve ritenersi legittima la disposizione regionale contenuta nel P.R.G.R. pugliese

che incide sul ciclo di gestione dei rifiuti (e sull'attività economica svolta dai gestori), ma al solo scopo di raggiungere «*livelli di tutela più elevati*» di quelli previsti dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza regionale, come la tutela della salute, finalità, tra l'altro, evidenziata dal fatto che i più elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici.

Pertanto una volta individuata la *ratio* della previsione regionale nella tutela della falde idriche e della salute dei cittadini, appare dunque, con palmare evidenza l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso relativo alla possibile violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella parte in cui prevede la competenza esclusiva dello stato centrale in materia di tutela dell'ambiente.

Ed invero la *ratio* della previsione dell'art. 15, ultimo comma, della deliberazione 28 dicembre 2009, n. 2668 della Giunta regionale pugliese (Aggiornamento al piano regionale) è agevolmente enucleabile anche dallo stesso riferimento alla natura argillosa del terreno sottostante la discarica.

Il riferimento chiaro alla *natura argillosa* del terreno appare finalizzato, come si è detto, ad assicurare maggiori garanzie di sicurezza, con riferimento a problematiche di eventuale permeabilità della barriera geologica e, quindi, alla possibile dispersione ed al passaggio nelle falde idriche di componenti nocivi per la salute. Pertanto la disposizione regionale, oggetto di impugnativa, non contiene una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale, anzi intende rispondere ad esigenze di maggiore tutela nell'ambito del territorio regionale (10).

La Regione con l'aggiornamento del piano ha previsto nuove norme che incidono indirettamente sul «bene ambiente» (in senso più restrittivo rispetto alla normativa generale) ma che non invadono la sfera di competenza statale. Per contro le nuove disposizioni regionali sono direttamente finalizzate a tutelare la salute dei cittadini e solo di riflesso incidono sull'ambiente che, come è noto, non può e non deve essere più inteso come una materia in senso stretto, ma come un *valore costituzionale* giacché esso investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze differenti.

(8) Si veda i contenuti dell'art. 10 «Deroghe», ed, in particolare, il comma 1 dal seguente tenore: «1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli artt. 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6;
b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lett. b);
d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva n. 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10, comma 4 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la dec. (CE) della Commissione 17 novembre 2000, n. 2000/738/CE.

(9) Cfr. Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407, in *Giur. cost.*, 2002, 2940. In materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, Corte cost. 30 luglio 2002, n. 407, in *www.federalismi.it*. Vedi anche Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 307, in *Foro amm. C.D.S.*, 2003, 2791, in tema di inquinamento elettromagnetico. Sul punto la Corte a un certo punto (par. 7) chiarisce che se i *valori-soglia* avessero il solo fine della tutela della salute, allora sarebbero ammissibili interventi delle Regioni che fissassero valori più rigorosi, «in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002)».

(10) A ben vedere, nella fattispecie, non può registrarsi il contrasto tra la disposizione regionale e la disciplina di rango statale, per cui, di conseguenza, non può immaginarsi alcun sconfinamento della Regione nella potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

In particolare dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, sia antecedente (11) che successiva alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (12).

La decisione del T.A.R. Puglia va letta anche alla luce dei principi, ormai consolidati, in materia di distribuzione delle competenze nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti richiamati dalla stessa Corte costituzionale (13), più volte affermati dalla dottrina (14) e dalla giurisprudenza di merito, e che disegnano un paradigma, secondo il quale: *a*) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (15) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (16); *b*) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (17). *Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione* (18).

Pertanto nell'intento di tutelare le *falde idriche e la salute dei cittadini*, la Regione Puglia, con tale nuova normativa, ha esercitato legittimamente la propria competenza legislativa, che, in realtà, afferisce alla «materia» concorrente della *tutela della salute*.

Per queste ragioni i giudici amministrativi hanno espressamente evidenziato come nella controversia in esame, si sia in presenza di una previsione (quella dell'art. 15, ultimo comma della deliberazione 28 dicembre 2009, n. 2668 della Giunta regionale pugliese) che indubbiamente

va a incidere sul ciclo di gestione dei rifiuti (e sull'attività economica svolta dai gestori), ma sulla base della finalità di raggiungere «livelli di tutela più elevati» di quelli previsti dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza regionale, come la tutela della salute, finalità evidenziata dal fatto che i più elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici.

In definitiva i giudici pugliesi hanno anche precisato che nel punto 2.2. «Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche», approvati con dec. (CE) del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33 (19), i valori limite sono stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

La previsione del punto 2.2. del prefato allegato non esclude pertanto il potere degli Stati membri e delle amministrazioni di dettare una disciplina più restrittiva che estenda eventualmente i valori limite anche ai rifiuti non pericolosi non «collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi» (20).

Alla stregua di quanto argomentato va detto che la sentenza oggetto di indagine può rappresentare, a parere di chi scrive, l'occasione per stimolare ulteriormente il dibattito sulla corretta gestione delle discariche richiamando l'attenzione sui principi e sulle regole necessarie per assicurare le finalità di salvaguardia dell'ambiente, di protezione della salute e del buon governo del territorio.

È sulla scorta di queste considerazioni che appare legittimo ritenere che siffatta pronuncia può contribuire a delineare la fisionomia dei criteri operativi di buona *governance* nel settore dei rifiuti e della realizzazione degli impianti, riconoscendo, in ordine alla costruzione dei siti da destinare a discarica, la prevalenza della «barriera geologica» del terreno circostante il sito sulla «barriera artificiale», confermando, nel contempo, la possibilità per le amministrazioni competenti (le Regioni) di fissare livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti sia a livello statale che comunitario, nell'ottica di meglio perseguire la protezione e la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini residenti in un dato territorio (21).

Luigi Colella

(11) Sul punto va detto che già nella sentenza n. 183/1987 la Corte costituzionale considerava l'ambiente «non materia» in senso tecnico, bensì «interesse» perseguibile dalle Regioni nell'esercizio delle competenze nei settori di materie strettamente connesse con l'ambiente quali l'urbanistica, i lavori pubblici, l'agricoltura, la caccia e la pesca, l'assistenza sanitaria, il turismo, la navigazione e i porti lacuali.

(12) Cfr., da ultimo, Corte cost. 18 novembre 2000, n. 507, in *Giur. cost.*, 2000, 6; Corte cost. 15 febbraio 2000, n. 54, in *Foro it.*, 2000, I, 1399; Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 382, in *Giur. cost.*, 1999, 2941; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 273, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1998, 1067; Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407, cit. Va precisato che se con la sentenza Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282, in *Dir. e giust.*, 2002, 29, 31, sono giunte certezze riguardo alla immediata possibilità, per le Regioni, di poter esercitare appieno le competenze legislative in ordine alle materie concorrenti, anche in assenza di norme quadro specificamente dedicate, con la sentenza Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407, cit., è giunta la conferma della possibile coesistenza di diversi livelli di garanzie sul territorio nazionale su questioni quali la «tutela della salute» ed il «governo del territorio». Sul tema: BIN R., *Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale. Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V* (scritto a commento della giurisprudenza costituzionale post-riforma), in AA.Vv., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Napoli, 2004.

(13) Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61, in *Foro it.*, 2009, 5, I, 1295.

(14) PORENA D., *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, 2009.

(15) Da ultimo sentenza Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 10, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 3-4, 487; vedi, anche, Corte cost. 16 luglio 2008, n. 277, *ivi*, 2009, 1, 128 e 14 marzo 2008, n. 62, in *Foro it.*, 2008, 5, I, 1383.

(16) Vedi sentenze Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 10, cit.; Corte cost. 16 maggio 2008, n. 149, in *Giur. cost.*, 2008, 3, 1825; Corte cost. 14 novem-

bre 2007, n. 378, in *Foro amm. C.D.S.*, 2007, 11, 3017.

(17) Vedi sentenze Corte cost. 6 febbraio 2009, n. 30, in *Giur. cost.*, 2009, 1, 229; Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 12, *ivi*, 2009, 1, 77; Corte cost. 14 marzo 2008, n. 62, cit.; Corte cost. 18 aprile 2008, n. 104, in *Foro it.*, 2008, 11, I, 3017; Corte cost. 18 aprile 2008, n. 105, in *Foro amm. C.D.S.*, 2008, 4, II, 1031.

(18) Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61, cit.; si veda anche la successiva Corte cost. 24 luglio 2009, n. 249, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 6, 947.

(19) Cfr. dec. (CE) del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva n. 1999/31/CE.

(20) L'allegato alla dec. (CE) del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33 stabilisce la procedura uniforme per la classificazione e l'ammissione dei rifiuti di cui all'allegato II della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (la «direttiva discariche»). A norma dell'art. 176 del Trattato, i singoli Stati membri possono mantenere o adottare provvedimenti di protezione ancor più rigorosi di quelli stabiliti dal presente allegato, purché essi siano compatibili con il trattato. Essi devono essere notificati alla Commissione. Ciò potrebbe risultare particolarmente importante per quanto riguarda i valori limite del cadmio e del mercurio fissati alla sezione 2. Gli Stati membri possono inoltre fissare valori limite di componenti che non figurano nella sezione 2.

(21) Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelarlo, essendo esso salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle competenze delle Regioni stesse (cfr. sentenze Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61, cit.; Corte cost. 6 febbraio 2009, n. 30, cit.; Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 12, cit.; Corte cost. 18 aprile 2008, n. 104, cit.; Corte cost. 18 aprile 2008, n. 105, cit.; Corte cost. 14 marzo 2008, n. 62, cit.).

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I - 18-1-2011, n. 101 - Allegretta, pres.; Adamo, est. - V. s.r.l. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e a. (n.c.).

Ambiente - Diritto dell'energia - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Intento promozionale - Finalità di interesse pubblico. (L. 1° giugno 2002, n. 120; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)

Il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d'installazione d'impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità di interesse pubblico. La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecniche avanzate compatibili con l'ambiente tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce, infatti, un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della l. 1° giugno 2002, n. 120, concernente «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici», fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (1).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO. - 1. La società ricorrente ha presentato istanze alla Regione Puglia per il rilascio dell'autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio di tre parchi eolici, da localizzare in agro di Cerignola, in data 16 novembre 2009. Le medesime istanze sono state prodotte anche al Comune di Cerignola il 17 novembre 2009.

Ambedue le amministrazioni sono rimaste silenziose, sicché la società si è vista costretta ad agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l'obbligo di concludere il procedimento.

Si è costituito il Comune di Cerignola, rilevando (anche ai fini del regolamento delle spese processuali) la propria estraneità al giudizio, avendo lo stesso già adottato il PRUE con deliberazione consiliare 25 luglio 2010, n. 16.

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17 novembre 2010.

2. Il ricorso è fondato.

Ai fini dell'esame delle censure dedotte, occorre premettere alcune osservazioni sulla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Già in origine la direttiva 2001/77/CE, in un'ottica di liberalizzazione del mercato interno dell'elettricità, aveva sottolineato il significato delle produzioni di tale tipo, evidenziando che «contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile»; «Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto» (primo 'considerando').

In particolare, per la direttiva, «È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili» (ventesimo 'considerando'); l'atto comunitario ha perciò stabilito, all'art. 6:

«1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'art. 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili».

La direttiva è stata poi recepita con il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il quale evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d'installazione d'impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, corrisponde a «finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecniche avanzate compatibili con l'ambiente tra le quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assun-

to dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della l. 1° giugno 2002, n. 120, concernente «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»» (decisione della VI Sez. 9 marzo 2005, n. 971). L'art. 12, comma 4 del citato decreto legislativo, in particolare, dispone: «Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni». Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006, n. 364, ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

In concreto occorre ricordare che, a distanza di un anno dalla presentazione delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione da parte della società istante, permane l'inerzia procedimentale della Regione, senza che peraltro sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale.

Rispetto a tale lunga inerzia questo Tribunale deve ribadire l'obbligo dell'amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina sia statale sia regionale, che è espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, e rilevare la gravità del relativo inadempimento.

A ciò consegue l'ordine alla Regione Puglia di definire il procedimento ovvero di esplicitare le ragioni della sospensione del procedimento e agire, ove possibile, per la rimozione dell'eventuale ostacolo al prosieguo.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, non risulta invece allo stato necessaria la nomina di un commissario *ad acta*.

In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, nei limiti sovraesposti.

(Omissis)

(1-2) IMPIANTI EOLICI: IL RISPETTO DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA.

La sentenza che si annota affronta il tema delle energie rinnovabili ed una delle cause che ostacolano di fatto lo sviluppo di tali energie, ossia il comportamento silente della pubblica amministrazione coinvolta.

La vicenda, sottoposta al giudizio del Tribunale amministrativo pugliese, vede coinvolta una società che aveva presentato alla Regione Puglia istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio di tre parchi eolici.

Decorso un anno dalla presentazione delle suddette istanze e della relativa documentazione, l'amministrazione rimaneva silente, di conseguenza, la società ricorreva al giudice amministrativo al fine di far dichiarare l'obbligo di concludere il procedimento.

Il Tribunale, dichiarava fondato il ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro un termine non superiore a centottanta giorni.

1. *Quadro normativo.* La disciplina nazionale in materia di autorizzazione alla produzione di energie da fonti rinnovabili è contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante l'attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Questo decreto, al fine di favorire lo sviluppo d'impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, prevede norme per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.

Tali previsioni sono armoniche con quelle della direttiva citata, il cui art. 6, par. 1, impone agli Stati membri o agli organismi competenti designati dagli Stati membri di valutare «l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di cui all'art. 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per

la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili».

Questi interventi normativi rispettano gli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto (1) finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente (2).

In particolare, l'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, rubricato «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative» (come modificato dalla legge finanziaria 2008, legge n. 244/2007), dopo aver chiarito che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti «sono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti», delinea un modello di autorizzazione unica affidato alle Regioni (3) e strutturato sulla Conferenza di servizi.

La norma prevede una procedura autorizzativa snella, ispirata ai canoni di celerità, semplificazione amministrativa e onnicomprensività, al fine di incentivare la diffusione di tali tipologie di fonti energetiche.

Il procedimento si attiva su istanza dell'interessato per la costruzione, l'esercizio, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione dell'impianto, nonché per la costruzione di opere connesse e di infrastrutture indispensabili alla creazione dell'esercizio di esso.

La Regione (o l'ente delegato), entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, convoca la Conferenza di servizi, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'impianto.

In caso di esito positivo dell'istruttoria viene rilasciata l'autorizzazione unica, che costituisce titolo a costruire l'impianto in linea con il progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico dell'operatore a seguito della dismissione dell'impianto.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di verifica e controllo delle condizioni necessarie al rilascio dell'atto non può essere superiore a centottanta giorni, dal giorno in cui l'istante ha presentato all'amministra-

zione la domanda.

La *ratio* della norma è volta ad impostare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in questione, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 241 del 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», al fine di razionalizzare la certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento del privato.

Il legislatore, pertanto, pur riservando allo Stato il compito di dettare i principi e le regole fondamentali della materia, individua nel livello regionale la dimensione idonea alla realizzazione ed accelerazione delle procedure autorizzative (4).

Spesso, però, l'efficacia dell'*iter* è ostacolata dal comportamento dell'amministrazione coinvolta che si dimostra incerta sulle prassi amministrative, da cui deriva il mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento.

2. *Il comportamento silente della pubblica amministrazione.* Nella sentenza in commento il giudice amministrativo pugliese evidenzia la gravità dell'inadempimento dell'amministrazione, la quale è obbligata a «condurre il procedimento nel rispetto della disciplina sia statale sia regionale, che è espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario».

A sostegno della decisione presa, il T.A.R. richiama la sentenza della Corte costituzionale del 9 novembre 2006, n. 364 (5) che, pronunciandosi sulle c.d. moratorie dei procedimenti degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è intervenuta sulla portata del termine indicato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (centottanta giorni), affermando che questo deve qualificarsi come «principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in quanto, tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento amministrativo» (6).

A tal fine, la Regione (o l'ente delegato) è tenuta ad adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di centottanta giorni (7), avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva.

Peraltro, l'art. 2 della legge 241 del 1990, che disciplina il procedimento amministrativo, stabilisce l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere un procedimento, sorto su

(1) L. 1° giugno 2002, n. 120 «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997». Sull'applicazione dei principi di Kyoto in Italia, si veda M. DENTE, *Il lungo cammino dell'Italia verso Kyoto. La programmazione italiana in materia di politiche dei cambiamenti climatici e le recenti norme di attuazione*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 1, 59.

(2) L'adesione al Protocollo di Kyoto prevede, tra le altre cose, il raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo generale obbligatorio del 20 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità, unitamente ad un miglioramento del 20 per cento dell'efficienza energetica ed una riduzione del 20 per cento delle emissioni di anidride carbonica.

(3) Il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 pur riservando allo Stato il compito di dettare i principi e le regole fondamentali della materia, individua nel livello regionale la dimensione idonea alla razionalizzazione ed accelerazione delle procedure autorizzative. Tale disciplina rientra nella legislazione concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»). I principi fondamentali della materia devono, quindi, ricavarsi dalla legislazione statale, mentre è demandata al legislatore regionale la competenza ad adottare la puntuale disciplina procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

(4) Sul d.lgs. 38 del 2003 e le sue problematiche applicative in materia

di autorizzazione unica si segnalano i contributi di M. BUCELLO - S. VIOLA, *Vizi (di legittimità) e virtù dei procedimenti autorizzativi di impianti da fonti rinnovabili*, in *Ambiente & sviluppo*, 2007; C. MANNA (a cura di), *Lo sviluppo delle rinnovabili in Italia tra necessità e opportunità*, Roma, 2005; A. MILONE, *Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione di energia rinnovabile: rapporti con VIA e AIA*, in *Ambiente & sviluppo*, 2009, 12, 1123; L. RICCI, *Procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e pluralità di domande*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 6, 889; B. CARAVITA DI TORITTO, *Fonti energetiche rinnovabili ed efficienza economica*, in AA.VV., *Il nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza*, Torino, 2007, 227.

(5) In *Riv. giur. amb.*, 2007, 2, 304.

(6) Si segnala la previsione di cui al punto 14.16 delle linee guida nazionali per le fonti rinnovabili, la quale prima ricorda che il termine di conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a centottanta giorni e poi stabilisce che: «Ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 *ter*, della medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento».

(7) Sul punto si segnala la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo 19 febbraio 2009, n. 368, in *Foro amm. T.A.R.*, 2009, 2, 566, che stabilisce che il procedimento autorizzativo unico debba necessariamente concludersi entro centottanta giorni.

istanza di parte, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo pugliese ha stabilito che l'inerzia mantenuta dalla Regione, a fronte delle istanze di autorizzazione unica a costruire i tre impianti, viola l'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, il quale impone la definizione del procedimento, mediante l'adozione di un espresso provvedimento, nel termine di centottanta giorni dalla data in cui vi è stata l'attivazione dell'*iter*.

Per quel che concerne la natura dei termini sopra descritti (centottanta giorni), pur se la norma dell'art. 12 del d.lgs. citato non prevede alcuna sanzione, nel caso di inottemperanza della P.A. (8), la giurisprudenza ha ritenuto che gli stessi abbiano carattere perentorio (9).

Difatti, la perentorietà (10) del termine ivi indicato si coniuga perfettamente con la natura indefettibile, urgente e di pubblica utilità riconosciuta agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (11).

Di conseguenza, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte, tenuto conto del generale impianto normativo dettato dall'art. 2, comma 1, della legge 241 del 1990 e quello specificamente stabilito dall'art. 12

del d.lgs. 387 del 2003, il comportamento silente dell'amministrazione comporta l'assoggettabilità dell'inerzia amministrativa al sindacato del giudice amministrativo sul silenzio rifiuto (12) serbato dall'amministrazione (13).

Nel caso di specie, il termine perentorio di centottanta giorni, è decorso senza esser stata fornita dall'amministrazione regionale alcuna spiegazione in merito al comportamento silente, determinando una sospensione anomala dell'*iter* procedurale e violando in tal modo l'obbligo – nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, come mutuati dall'art. 2 della legge 241 del 1990 – di concludere, con provvedimento espresso e motivato, il procedimento instauratosi a seguito di istanza di parte volto ad ottenere l'autorizzazione unica per gli impianti.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la sentenza evidenzia la persistenza delle carenze del sistema dovute ad una generale incertezza sulla normativa applicabile, ed in particolare, sulle prassi amministrative, comportando il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

Francesca Paola Amoruso

(8) Si segnalano in merito le pronunce del T.A.R. Campania - Napoli 17 novembre 2009, n. 7547, in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 4, 363 e T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 11 novembre 2009, n. 1760, *ivi*, 2010, 3, 260, secondo le quali il silenzio della Regione nel completare il procedimento autorizzativo è stato qualificato come silenzio inadempimento, con il conseguente obbligo di provvedere.

(9) In tal senso T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 9 febbraio 2010, n. 808, in *Foro amm. T.A.R.*, 2010, 2, 600 e T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 24 settembre 2009, n. 2107, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(10) La giurisprudenza afferma che, nel silenzio della legge, si considerano perentori i termini previsti per gli atti a carattere sanzionatorio e decadenziale o motivati da particolari esigenze e scopi perseguiti dalla legge, al fine di creare una situazione di *favor* per l'amministrato, il quale si trova di fronte alla P.A. in una posizione più debole (*ex multis* T.A.R. Basilicata 15 settembre 2000, n. 15, reperibile sul sito <http://www.giustizia-amministrativa.it>; T.A.R. Veneto - Venezia, Sez. I 10 marzo 1999, n. 324, in *Ragiusan*, 2000, 192, 33; Cons. Stato, Sez. VI 2 settembre 1999, n. 1139, in *Cons. Stato*, 1999, I, 1411; Cons. Stato, Sez. V 3 giugno 1996, n. 621, in *Foro amm.*, 1996, 1869).

(11) Sulla perentorietà del termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzativo, si veda in dottrina M.O. NOBILI, *La previsione di un termine di centottanta giorni per autorizzare la costruzione di impianti eolici è un principio fondamentale della legislazione dello Stato, cui le Regioni si devono uniformare*, in *Rass. giur. en. el.*, 2006, 4, 619.

(12) Al riguardo il T.A.R. Sicilia, Sez. II 6 aprile 2009, n. 642, in *www.AmbienteDiritto.it*, ha precisato: «Il procedimento disciplinato per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al citato art. 12 è indice dell'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Ed a siffatto *favor legis* (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento *ex art. 2, legge n. 241/1990*), non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di centottanta giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia».

(13) Per l'attribuzione della perentorietà del termine in disamina, si sono inoltre pronunciati il T.A.R. Campania - Napoli 17 novembre 2009, n. 7547, cit. ed il T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 11 novembre 2009, n. 1760, cit., ove il silenzio della Regione nel completare il procedimento autorizzativo è stato qualificato come silenzio inadempimento, con il conseguente obbligo di provvedere. In dottrina, sul tema della perentorietà del termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio e sulla possibilità dello Stato di sostituirsi agli enti del governo territoriale nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, si vedano: G.B. CONTE, *La Corte blocca le sospensioni regionali agli impianti eolici*, in *Giust. amm.*, 2006, 6, 1173; MONTANINI, *In tema di procedure autorizzative relative ad impianti eolici*, in *Giust. amm.*, 2010, 4.

Indici 2011

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 779
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 783
III - Indice cronologico delle decisioni	» 801
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 804
V - Panorami	» 809

Hanno collaborato alla redazione della rivista

ALBERTO ABRAMI, FRANCESCO MARIO AGNOLI,
ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA, FRANCESCA PAOLA AMORUSO,
ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI, COSTANTINO FRANCESCO BAFFA,
IRENE BAIOCCHI, FULVIO BALDI, ALESSANDRO M. BASSO, SILVIA BOLOGNINI,
GIANFRANCO Busetto, SONIA CARMIGNANI, LUIGI CENICOLA, LUCA CERRETANI,
IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI, LUIGI COLELLA,
ANTONINO CORSARO, PAOLO COSTANTINO, LUIGI COSTATO,
ALESSANDRA COVIELLO, LORENZO CRISTOFARO, WANDA D'AVANZO,
FILIPPO DE LISI, FULVIO DI DIO, STEFANO DI PINTO, NICOLETTA FERRUCCI,
ANTONIO FONTANA, LUCIANA FULCINITI, FABIO GENCARELLI, ALBERTO GERMANÒ,
ALFIO GRASSO, EMANUELE GUERRIERI CIACERI, DOMENICO LA MEDICA,
LIBERA LAMOLA, FRANCESCA LEONARDI, SIMONE MARASCIALLI,
STEFANO MASINI, GIOVANNA MASTRODONATO, FRANCESCO MAZZA,
LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, MAURIZIO MAZZI, MICHELE MEGHA,
MARCO MORELLI, VALENTINA NICOLARDI, GIOVANNA OCCHIPINTI TRIGONA,
ANTONIO ORLANDO, COSIMO PACCIOLLA, LORENZA PAOLONI, ANGELO PAVESI,
VINCENZO PERILLO, ALBERTO PIEROBON, AMEDEO POSTIGLIONE,
FRANCESCO CIRO RAMPULLA, NICOLETTA RAUSEO,
ILARIA ROMAGNOLI, CRISTINA ROMANELLI, BENEDETTO RONCHI,
ALESSANDRO SAVINI, ALFREDO SCIALÒ, GIUSEPPE SECCIA, ANDREA SERAFINI,
ANGELA R. STOLFI, GIULIANA STRAMBI, PIERO TAMBURINI,
ALESSANDRA TOMMASINI, ALESSANDRO VENTURI

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI ANTONINO
NINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA PATRI-
ZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2012

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).

ASSOCIATO A:

A.N.E.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFEDUSTRIA



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA: L'ambiente quale bene comune	697
GIUSEPPE BIVONA: La nuova disciplina degli additivi alimentari nella legislazione dell'Unione europea	528
SILVIA BOLOGNINI: La legislazione europea per la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche	751
OSCAR CINQUETTI: Equo canone: la lacuna che nessuno vuole colmare	179
LUIGI COSTATO: Riforma della PAC e rifornimento dei mercati mondiali di prodotti agricoli alimentari	87
FULVIO DI DIO: Normativa comunitaria e statale in materia di efficienza energetica: come cambierà l'edilizia?	172
NICOLETTA FERRUCCI: Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica	240
NICOLETTA FERRUCCI: La relazione paesaggistica semplificata: il quadro normativo	447
LUCIANA FULCINITI: I siti minerari dismessi: dal riassetto ambientale a beni culturali	166
ALBERTO GERMANÒ: La legge francese del 27 luglio 2010 sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca ..	92
FRANCESCA LEONARDI: La pasta alimentare cinese <i>Longkou Fen Si</i> . La conquista dell'IGP in Europa ed il contesto internazionale	109
STEFANO MASINI: Promessa e responsabilità nelle dichiarazioni in etichetta	743
FRANCESCO MAZZA: Fonti rinnovabili e risparmio energetico. Sviluppo sostenibile e fonti di energia alternativa	379
LEONARDO MAZZA: Un delitto «minore»: lo spigolamento abusivo	375
PATRIZIA MAZZA: Il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce	307
VALENTINA NICOLARDI e FRANCESCO CIRO RAMPULLA: L'acqua potabile per il consumo umano: elemento di preparazione ed ingrediente di alimenti e bevande. Le acque minerali (Parte III - Il governo e la gestione del servizio idrico integrato e la qualità delle acque potabili)	667
GIOVANNA OCCHIPINTI TRIGONA: Il recupero dei rifiuti metallici a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 333/2011/CE	760
COSIMO PACCIOLLA: La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento	303
LORENZA PAOLONI: I nuovi percorsi della <i>food security</i> : dal «diritto al cibo adeguato» alla «sovranià alimentare» ..	159
ANGELO PAVESI: L'acqua potabile per il consumo umano: elemento di preparazione ed ingrediente di alimenti	

e bevande. Le acque minerali (Parte II - L'utilizzo dell'acqua per la produzione alimentare e le acque minerali)	595
ALBERTO PIEROBON: Imballaggi (e loro rifiuti). Categorie, definizioni, discipline e razionalità del sistema	22
ALBERTO PIEROBON: Tra prodotti, materie prime secondarie e rifiuti (in particolare la «preparazione per il riutilizzo»)	98
ALBERTO PIEROBON: Le spedizioni illegali e il traffico di rifiuti da «colletti bianchi» (e la normativa antimafia) ..	231
AMEDEO POSTIGLIONE: Per una società del riciclaggio	7
FRANCESCO CIRO RAMPULLA e VALENTINA NICOLARDI: L'acqua potabile per il consumo umano: elemento di preparazione ed ingrediente di alimenti e bevande. Le acque minerali (Parte III - Il governo e la gestione del servizio idrico integrato e la qualità delle acque potabili)	667
NICOLETTA RAUSEO: Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ed il processo agrario	748
ALESSANDRA TOMMASINI: Parchi naturali e Parchi scientifici tecnologici: strategie a confronto per uno sviluppo territoriale sostenibile	682
ALESSANDRO VENTURI: L'acqua potabile per il consumo umano: elemento di preparazione ed ingrediente di alimenti e bevande. Le acque minerali (Parte I - Le acque potabili)	519

STUDI E DOCUMENTI

ALBERTO ABRAMI: La disciplina giuridica del verde urbano e periurbano	538
LUIGI COLELLA: La gestione dei rifiuti e la storia dell'emergenza «infinita». Le novità del decreto legge n. 196/2010 e gli obiettivi della direttiva 98/2008: quale futuro per la <i>Campania Felix</i> ?	245
FULVIO DI DIO: Dai privati alle multinazionali: il sistema idrico italiano in una prospettiva storico-giuridica	310
FULVIO DI DIO: Dai privati alle multinazionali: il sistema idrico italiano in una prospettiva storico-giuridica	381
ALBERTO PIEROBON: Il SISTRI come <i>governance</i> dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie, chirurgie, immunologie	388
ALBERTO PIEROBON: Il SISTRI come <i>governance</i> dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie, chirurgie, immunologie	452
ALBERTO PIEROBON: New York-Napoli: tendenze e assonanze evolutive dei rifiuti	610
GIULIANA STRAMBI: Le fonti energetiche rinnovabili e la tutela del paesaggio agrario. Le linee guida ministeriali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	33

OPINIONI E COMMENTI

ALFIO GRASSO: Riflessioni sulla necessità di una riconsiderazione dell'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203	315
---	-----

NOTE A SENTENZA

ALBERTO ABRAMI: La protezione del territorio boscato nel codice del paesaggio	420	ALESSANDRO M. BASSO: Concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico tra produzione di energia e tutela della concorrenza: norme statali di dettaglio e competenze amministrative regionali	625
FRANCESCO MARIO AGNOLI: Ancora a proposito di imposizione ICI e Catasto fabbricati - Una sentenza	72	ALESSANDRO M. BASSO: VAS, VIA ed attività venatoria: la tutela dell'ambiente e del territorio tra oneri procedurali e presupposti di legittimità	702
FRANCESCA PAOLA AMORUSO: Impianti eolici: il rispetto dei termini per il rilascio dell'autorizzazione unica	774	SILVIA BOLOGNINI: La nozione di «superficie foraggera disponibile» nell'erogazione dei premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l'estensivizzazione tra normativa europea e nazionale: quando la lotta alle frodi a danno dell'Unione europea rischia di trasformarsi in una caccia alle streghe	40
ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI: Infiltrazioni di oli esausti nel suolo e risarcimento del danno ambientale	483	GIANFRANCO Busetto: Profili problematici in tema di violazione del divieto di subaffitto	197
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA: Limiti dell'efficacia del giudicato, in materia di usi civici, rispetto ai terzi titolari di un autonomo diritto	76	GIANFRANCO Busetto: Esercizio della prelazione e nullità dell'acquisto del terreno	488
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA: Intervento volontario in appello nel giudizio di accertamento demaniale	348	GIANFRANCO Busetto: Ancora sull'art. 46 della legge n. 203 del 1982	628
IRENE BAIOCCHI: La configurabilità del reato di omessa bonifica tra <i>favor</i> della disciplina e <i>ratio</i> della norma	67	SONIA CARMIGNANI: Abbandono dei rifiuti, concordato preventivo e responsabilità	144
FULVIO BALDI: Avvelenamento di acque alimentari da verde malachite: condiviso il <i>revirement</i> della Cassazione circa l'estensione del concetto di potenzialità cancerogene delle sostanze pericolose	213	SONIA CARMIGNANI: FER, regime autorizzatorio e competenza regionale	326
ALESSANDRO M. BASSO: Funzioni ordinarie delle Regioni e poteri speciali dello Stato in materia di produzione, trasmissione, e distribuzione di energia: le competenze regionali tra esercizio unitario statale e canoni costituzionali	54	SONIA CARMIGNANI: FER e localizzazione degli impianti	435
ALESSANDRO M. BASSO: Il procedimento di ottemperanza tra principio di legalità e di irretroattività: il giudicato amministrativo in materia di impianti di energia da fonte eolica	140	SONIA CARMIGNANI: Associazione di cerealicoltori e fallimento	630
ALESSANDRO M. BASSO: Il principio di legalità costituzionale ed il concorso apparente di norme: il rapporto di continuità normativa e di eterogeneità tra reato ed illecito amministrativo in materia di acque pubbliche	190	LUIGI CENICOLA: ICI: il valore di mercato delle aree fabbricabili non è vincolante	63
ALESSANDRO M. BASSO: La persona offesa e gli interessi diffusi: le indagini preliminari e l'archiviazione tra diritto di difesa e principio del contraddittorio in materia di illeciti ambientali	204	LUIGI CENICOLA: Effetti retroattivi per le agevolazioni fiscali sulla piccola proprietà contadina	126
ALESSANDRO M. BASSO: Impianti eolici tra competenze della Regione e dello Stato: sospensione ed archiviazione del procedimento autorizzatorio mediante delibera regionale	279	LUIGI CENICOLA: Sono imponibili le cessioni di terreni edificabili pervenuti al contribuente a seguito di successione	196
ALESSANDRO M. BASSO: Il danno ambientale e le condizioni dell'azione: la costituzione di parte civile dello Stato ed i diritti degli enti territoriali	340	LUIGI CENICOLA: In tema di agevolazioni fiscali alle società	257
ALESSANDRO M. BASSO: La tutela dell'ambiente, del territorio e della concorrenza tra norme statali ed interessi locali: l'articolazione delle potestà legislative e pubblicistiche in tema di acque, aree protette ed impianti per la produzione di energia e le fonti del diritto ...	405	LUIGI CENICOLA: La deducibilità dei contributi ai consorzi di bonifica	330
ALESSANDRO M. BASSO: Uso e tutela del suolo e dei beni naturali: il piano comunale di ricognizione, alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e gli impianti fotovoltaici non integrati tra silenzio-assenso, VAS, <i>favor legis</i> e sospensione <i>sine die</i>	467	LUIGI CENICOLA: Il possesso di una pensione sociale non dà diritto alle agevolazioni ICI sui terreni agricoli	417
ALESSANDRO M. BASSO: Costruzioni su demanio marittimo, sottoposto a vincolo paesaggistico, tra competenza del Comune e controllo del Ministero per i beni e le attività culturali: i poteri di annullamento dell'autorizzazione per vizi amministrativi e l'interesse generale	564	LUIGI CENICOLA: I benefici fiscali competono anche se la qualifica di I.A.P. è acquisita nei tre anni successivi all'acquisto del terreno	634
		LUIGI CENICOLA: Ai fini ICI l'abitazione del pensionato agricolo è rurale anche se il terreno è affittato a terzi	708
		LUCA CERRETANI: Le zone speciali di conservazione (ZSC) e la loro incidenza sui diritti e gli obblighi dei proprietari dei beni fondiari	116
		LUCA CERRETANI: La competenza esclusiva statale in ambito ambientale: il principio europeo di elevata protezione dell'ambiente nell'ottica del novellato art. 117 della Carta costituzionale	471
		ANTONINO CIMELLARO e PAOLO COSTANTINO: Energia sì, ma con giudizio (tecnico-scientifico)	358
		ANTONINO CIMELLARO: Tra aree edificabili e aree agricole il possibile ritorno del <i>tertium genus</i> dopo la soppressione (parziale?) del Valore agricolo medio	549

OSCAR CINQUETTI: Per un'applicazione corretta degli artt. 230 <i>bis</i> c.c. e 49, l. 3 maggio 1982, n. 203	719	Sez. IV 9 luglio 2010, n. 4457	272
LUIGI COLELLA: Discariche e strumenti di pianificazione: prevalenza della barriera geologica e legittimità delle previsioni «più restrittive» dei Piani regionali di gestione dei rifiuti	770	ALFIO GRASSO: Dell'usucapione invocata da parte di un coerede su beni oggetto di comunione indivisa	333
ANTONINO CORSARO: Il mutamento di destinazione dell'edificio rurale da uso agrituristico a ricettivo alberghiero e di ristorazione	489	ALFIO GRASSO: Assegnazione del fondo di riforma agraria all'erede coltivatore scelto su valutazioni soggettive del giudice adito	562
ANTONINO CORSARO: La giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari in agricoltura e la <i>translatio iudicii</i>	726	ALFIO GRASSO: La concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale nelle «zone verdi» segnate nel piano regolatore generale	733
PAOLO COSTANTINO: Nella localizzazione di impianti per fonti rinnovabili il «concreto» prevale sull'«astratto»	217	EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Vendita di fondo sottoposto a condizione risolutiva riferita all'esercizio del diritto di prelazione. Una caccia alle streghe	59
PAOLO COSTANTINO: Ambiente, salute e impresa: il difficile bilanciamento dei valori costituzionali	360	EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Natura ed estensione del fondo rustico per l'esercizio del diritto di prelazione	704
PAOLO COSTANTINO e ANTONINO CIMELLARO: Energia sì, ma con giudizio (tecnico-scientifico)	358	LIBERA LAMOLA: Indennizzo per l'abbattimento di bufali affetti da brucellosi ed informativa antimafia	286
PAOLO COSTANTINO: Alla difficile ricerca delle modifiche (sostanziali) nella disciplina delle immissioni in atmosfera	494	LIBERA LAMOLA: Illegittimo il contingentamento degli esercizi di vendita di alimenti e bevande	505
PAOLO COSTANTINO: Il ruolo del sindaco nella tutela dall'inquinamento	713	LIBERA LAMOLA: Necessità di un formale provvedimento dell'autorità amministrativa competente per la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici	731
ALESSANDRA COVIELLO: Poteri dello Stato e delle Regioni in materia paesaggistica	209	SIMONE MARASCIALLI: Sottoprodotto e discarica: un intervento chiarificatore della Corte	202
ALESSANDRA COVIELLO: Allestimento non autorizzato di un campeggio all'interno di un'area marina protetta	267	SIMONE MARASCIALLI: Nozione di acque reflue industriali: alcune brevi considerazioni	338
ALESSANDRA COVIELLO: Sulla somministrazione di sostanze alimentari insudiciate	716	STEFANO MASINI: Obblighi dell'operatore alimentare e indicazione del lotto di produzione	264
LORENZO CRISTOFARO: Giudizio di ottemperanza e autorizzazione alla coltivazione di OGM: l'ultima parola spetta al MIPAAF	571	STEFANO MASINI: Liceità della pubblicità comparativa e prezzi: gli alimenti non sono prodotti <i>intercambiabili</i> per il consumatore	324
WANDA D'AVANZO: Il taglio del bosco in mancanza della prescritta autorizzazione	350	STEFANO MASINI: Sul dialogo tra scienza e giudici in materia di api e OGM.....	546
WANDA D'AVANZO: Ambiti di applicazione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria nel processo previdenziale	705	STEFANO MASINI: Tappi di bottiglia e nichilismo giuridico ..	725
FULVIO DI DIO: Interpretazione europea delle nozioni di «foreste» e di «superfici boschive» e forme statali di politica e gestione forestale	50	GIOVANNA MASTRODONATO: I principi di proporzionalità e precauzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia: verso l'effettività della tutela del cittadino	183
STEFANO DI PINTO: Cani randagi e risarcimento dei danni ..	355	GIOVANNA MASTRODONATO: Conferenza di servizi e partecipazione degli enti locali tra semplificazione e complessità	639
ANTONIO FONTANA: Operai agricoli a tempo determinato e diritto all'indennità di malattia	199	FRANCESCO MAZZA: Molitura delle olive e salvaguardia dei terreni	137
LUCIANA FULCINITI: Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i beni pubblici	476	FRANCESCO MAZZA: Rifiuti pericolosi, inerti provenienti da demolizione e terre e rocce da scavo	486
FABIO GENCARELLI: Le denominazioni di vendita del cioccolato e i vincoli posti dal diritto europeo	464	LEONARDO MAZZA: Frode nell'esercizio del commercio e pericolosità della «cosa mobile» diversa	265
FABIO GENCARELLI: Un nuovo episodio della saga «Budweiser»	621	LEONARDO MAZZA: Turbamenti giurisprudenziali in tema di riduttori di calibro per fucili da caccia	635
ALBERTO GERMANÒ: L'imprenditore agricolo e il fallimento	722	PATRIZIA MAZZA: Cassazione in confusione in tema di uccisione e danneggiamento di animali	136
BIAGIO GILBERTI: Interessi collettivi quali canoni di esegesi normativa. Osservazioni critiche a Cons. di Stato,		PATRIZIA MAZZA: Sul riparo dalle intemperie degli animali allevati o custoditi	215

MAURIZIO MAZZI: Estesa l'applicazione dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti anche al deposito in luogo diverso, purché funzionale e riconducibile al medesimo soggetto	346	CRISTINA ROMANELLI: Impianti eolici, imposizione di servitù coattiva e procura <i>ad litem</i> su foglio separato	270
MICHELE MEGHA: L'art. 2135 c.c. dopo il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228: nozione di imprenditore agricolo ed esenzione dalle procedure concorsuali	554	CRISTINA ROMANELLI: In tema di fanghi in agricoltura	351
MARCO MORELLI: Imposizione di servitù di aree agricole. Acrobazie logiche e giuridiche per il riconoscimento di un danno da onde elettromagnetiche	259	CRISTINA ROMANELLI: Ampliamento di discarica e procedura di VIA	637
MARCO MORELLI: Le garanzie partecipative degli espropriandi vanno assicurate anche negli espropri per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile	576	BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: La legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi « <i>iure proprio</i> » nel processo per reati ambientali e la tutela civilistica per danni ambientali, collegati alla sicurezza dei lavoratori addetti, delle associazioni sindacali ..	423
ANTONIO ORLANDO: Classificazione catastale dei fabbricati rurali e accertamento dell'ICI	61	ALESSANDRO SAVINI: Energia nucleare (e dintorni). Il primato del procedimento nella visuale della Corte costituzionale	120
ANTONIO ORLANDO: Cessione di un lotto di terreno edificabile	362	ALESSANDRO SAVINI: Rapporto tra Stato e Regioni sull'energia nucleare: qualcosa è cambiato	251
ANTONIO ORLANDO: Qualificazione dell'azienda agraria ed individuazione della tassazione sui conferimenti di immobili in una società semplice agricola	652	ALESSANDRO SAVINI: Sito contaminato e proprietario successore incolpevole. Ovvero della responsabilità immaginaria	428
ANTONIO ORLANDO: Esenzione soggettiva dall'ICI per i fabbricati rurali	709	ALFREDO SCIALÒ: I limiti del potere discrezionale dei Comuni in tema di localizzazione di impianti eolici - Il rispetto delle linee guida come parametro di valutazione delle scelte comunali	498
ANTONIO ORLANDO: Imposta di registro: agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli. Un trattamento differenziato per l'imprenditore «reale» e per quello «virtuale»? ..	710	ALFREDO SCIALÒ: Le modifiche di impianti produttivi «promiscui», anche adibiti al recupero di rifiuti non pericolosi: tra procedure «semplificate» e VIA	581
ANGELO PAVESI: La sindrome di N.i.m.b.y. non giustifica la decadenza delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti eolici	353	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: La legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi « <i>iure proprio</i> » nel processo per reati ambientali e la tutela civilistica per danni ambientali, collegati alla sicurezza dei lavoratori addetti, delle associazioni sindacali	423
VINCENZO PERILLO: Revoca dell'autorizzazione alla vendita di alimenti sulla banchina del porto per mancanza della concessione demaniale	507	ANDREA SERAFINI: Il carattere «multifunzionale» dell'azienda agricola moderna non supera la porta stretta dell'espropriazione per pubblica utilità	411
VINCENZO PERILLO: L'occupazione abusiva del litorale non fa venir meno la sua demanialità	569	ANDREA SERAFINI: Socializzazione (parziale) dei costi della bonifica dei siti inquinati realizzata dall'amministrazione competente	767
VINCENZO PERILLO: Sulla responsabilità in tema di rifiuti abbandonati e motivazione dei relativi provvedimenti amministrativi	651	ANGELA R. STOLFI: Inquinamento di sito e conseguente obbligo di bonifica	503
NICOLETTA RAUSEO: Riscatto agrario e retratto successorio ..	133	PIERO TAMBURINI: A.A.A.: cercasi sito per impianto eolico! Una disputa senza fine tra approvvigionamento energetico e tutela dell'ambiente. Si invoca un intervento del legislatore	288
NICOLETTA RAUSEO: Diritto di prelazione ed interesse ad agire	262	PIERO TAMBURINI: Il fabbricato e l'indennizzo espropriativo. Autonoma funzionalità rispetto al fondo. Elementi interpretativi e usi promiscui nel caso di zone agricole	414
ILARIA ROMAGNOLI: Effetti dell'integrazione del contraddittorio sul termine di decadenza per l'esercizio in via giudiziale del diritto di riscatto	131	PIERO TAMBURINI: Se la localizzazione di un impianto eolico interessa aree ricadenti sul territorio di più Comuni, l'unica VIA è... la Conferenza di servizi	647
CRISTINA ROMANELLI: Integratori alimentari e pubblicità ingannevole	71		
CRISTINA ROMANELLI: Sulla legittimazione di Comune confinante ad impugnare la localizzazione di un allevamento di suini	147		

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE

Scarico di reflui oleari non trattati - Mancanza di autorizzazione - Violazione dell'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 152/1999. *Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2010, n. 22758*, con nota di F. MAZZA 137

Acque pubbliche e private - Concessione o derivazione. *Corte cost. 22 luglio 2010, n. 273*, con nota di A.M. BASSO 189

Scarico - Sostanze cancerogene - Prova - Effetti sull'uomo e non sugli animali in genere - Punto 18, tabella 5, d.lgs. n. 152/99. *Trib. Udine, Sez. dist. Palmanova 25 novembre 2010, n. 314*, con nota di F. BALDI 211

Acque termali - Concessione di sfruttamento - Revoca - Per impossibilità di sfruttamento - Legittimità. *Cons. Stato, Sez. V 8 novembre 2010, n. 7962 (M)* 294

Diritto delle acque - Nozione di acque reflue industriali - Scarico di acque reflue industriali - Assenza di autorizzazione - Integrazione del reato di cui all'art. 137, d.lgs. 152/06 (prima art. 59, d.lgs. n. 152/1999) - Art. 74, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 (come mod. dal d.lgs. n. 4/2008). *Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2011, n. 2313*, con nota di S. MARASCIALLI 338

Competenza e giurisdizione - Intimazione di pagamento del corrispettivo per l'occupazione del demanio lacuale - Controversia relativa - Competenza - Tribunale regionale delle acque pubbliche - Fondamento. *Cass. Sez. VI Civ. 21 settembre 2010, n. 19987, ord. (M)* 583

Scarico in acque superficiali di acque di falda non contaminate derivanti da attività di escavazione - Reato di scarico senza autorizzazione - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 22 marzo 2011, n. 11494 (M)* 656

Proprietà - Scolo delle acque - Deflusso naturale - Modificazioni incidenti sul deflusso naturale - Divieto - Sussistenza. *Cass. Sez. II Civ. 15 giugno 2011, n. 13097 (M)* 735

AGRICOLTURA E FORESTE

Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l'estensivizza-

zione - Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda - Nozione di «superficie foraggera disponibile» - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Normativa nazionale che subordina l'erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l'utilizzazione delle superfici foraggere dell'azienda. *Corte di giustizia CE, Sez. II 24 giugno 2010, in causa C-375/08*, con nota di S. BOLOGNINI 37

Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell'Unione europea - Definizioni - Nozioni di «foreste» e di «altre superfici boschive» - Ambito di applicazione - Art. 3, lett. a) e b), regolamento (CE) n. 2152/2003. *Corte di giustizia CE, Sez. IV 22 aprile 2010, in causa C-82/09*, con nota di F. DI DIO 50

Aiuti comunitari - Premio di primo insediamento per giovani agricoltori - Requisito di imprenditore agricolo - Mantenimento per cinque anni - Necessità. *Cons. Stato, Sez. V 3 giugno 2010, n. 3485 (M)* 79

Aiuti comunitari - Premio di primo insediamento per giovani agricoltori - Requisito di imprenditore agricolo - Mantenimento per cinque anni - Decorrenza del periodo - Dalla data del beneficio. *Cons. Stato, Sez. V 3 giugno 2010, n. 3485 (M)* ... 79

Comunità europea - Comunità economica europea - Indebito conseguimento di aiuti comunitari - Contestazione di attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno - Compilazione del modulo per ottenere gli aiuti da parte dell'associazione di categoria - Rilevanza sotto il profilo della buona fede del richiedente - Esclusione - Ragioni. *Cass. Sez. II Civ. 24 aprile 2010, n. 9829 (M)* 148

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per l'imprenditore di produrre la prevista documentazione entro il prescritto termine - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Conseguenze - Perdita del beneficio - Esclusione - Limiti. *Cass. Sez. V Civ. 16 aprile 2010, n. 9159 (M)* 148

Maso chiuso - Revoca della qualifica - Condizioni - Aggregazione ad altri masi - Necessità assoluta - Esclusione - Casi eccezionali - Valutazione. *Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. I 2 settembre 2010, n. 258 (M)* 150

Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Aiuti comunitari a coltivatori che abbiano destinato a riposo terreni seminativi (reg.

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

CEE n. 1272 del 1988) - Accertamento dell'effettività del ritiro del terreno da parte degli organi di controllo - Successivo accertamento della destinazione a semina di parte del terreno ritirato - Conseguenze - Sanzioni di cui alla legge n. 898 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Decadenza dal beneficio ed obbligo restitutorio - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 9 giugno 2010, n. 13888 (M)</i>	220	derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorzio - Accertamento - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 14 maggio 2010, n. 11722 (M)</i>	363
Boschi - Misure normative a tutela dei boschi - Estensione - Limitazione alle sole ipotesi riconducibili ad alberi di alto fusto - Esclusione - Lettura sistematica della normativa - Artt. 2 e 3, legge n. 353/2000 - Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 227/2001 - Alberi di olivo - D.lgs.lgt. 475/1945 - Divieto di abbattimento. <i>Cons. Stato, Sez. IV 9 luglio 2010, n. 4457, con nota di B. GILIBERTI</i>	271	Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva della Regione - Esclusione - Legittimazione attiva esclusiva dell'AIMA - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 28 ottobre 2010, n. 22109 (M)</i>	363
Boschi - Incendi - Aree percorse dal fuoco - Divieto di modificazione della destinazione urbanistica - Uliveto - Zona arborata - Inapplicabilità del divieto di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 353/2000 - Inconfigurabilità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 9 luglio 2010, n. 4457, con nota di B. GILIBERTI</i>	271	Comunità europea - Agricoltura - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Elementi costitutivi della fattispecie - Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione. <i>Cass. Sez. II Civ. 10 settembre 2010, n. 19366 (M)</i>	437
Allevamento bestiame - Capi bufalini - Brucellosi - Indennizzo per abbattimento capi infetti - Disciplina antimafia - Applicazione - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 9 agosto 2010, n. 30425, con nota di L. LAMOLA</i>	285	Riforma fondiaria - Nullità prevista dall'art. 18, comma 3 della legge n. 230 del 1950 - Mancato esercizio del riscatto anticipato - Successiva abrogazione da parte dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967 - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 9 ottobre 2010, n. 22768 (M)</i>	437
Disciplina antimafia - Attività agricola - Esercizio in forma d'impresa - Applicazione - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 9 agosto 2010, n. 30425, con nota di L. LAMOLA</i>	285	Produzione vino - Assegnazione di denominazione di qualità (DOCG) - Estensione a zone adiacenti - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 dicembre 2010, n. 9425 (M)</i>	439
Piccola proprietà contadina - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale ex art. 1159 c.c. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 maggio 2010, n. 12607 (M)</i>	292	Imprenditore agricolo a titolo principale - Definizione - Disciplina comunitaria - Divieto di discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche - Disciplina nazionale - Fissazione dei requisiti - Legittimità. <i>Cons. giust. amm. Reg. Sic. 13 dicembre 2010, n. 1467 (M)</i>	439
Riforma fondiaria - Assegnazione - Disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 1078 del 1940 - Vincolo perpetuo di frazionamento delle unità poderali - Configurabilità - Sussistenza - Durata trentennale introdotta dalla legge 191 del 1992 - Carattere innovativo - Conseguenze - Successioni aperte in data anteriore allo <i>ius superveniens</i> - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 21 maggio 2010, n. 12517 (M)</i>	292	Imprenditore agricolo a titolo principale - Società di capitali - Requisiti - Sottoscrizione di oltre la metà del capitale da parte di imprenditori agricoli a titolo principale - Legittimità - Contrasto con normativa comunitaria - Non sussiste. <i>Cons. giust. amm. Reg. Sic. 13 dicembre 2010, n. 1467 (M)</i> ...	439
Boschi e foreste - Proprietà dell'amministrazione comunale - Operazioni di taglio eseguite da un privato - Contratto con la pubblica amministrazione - Assenza delle necessarie autorizzazioni - Illecito amministrativo - Responsabilità del privato contraente - Qualità del soggetto autorizzante - Legittimo affidamento del privato contraente - Errore incolpevole - Presunzione di colpa - Elemento soggettivo - Non sussiste. <i>Trib. Viterbo 20 gennaio 2010, n. 34, con nota di W. D'AVANZO</i> ...	349	Regione Veneto - Aiuti comunitari - Commercializzazione di vino - Provenienza da vigneti abusivi - Autorizzazione in deroga - Competenza dell'AVEPA. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 1° febbraio 2011, n. 176 (M)</i>	510
Bonifica - Consorzi - Contributi consorziali - Obbligo contributivo - Determinazione a seguito di piano di classifica regionale - Contestazione del piano da parte del consorzio - Ordinari criteri di riparto dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze - Vantaggi fondiari immediati e diretti		Regione Veneto - Aiuti comunitari - Provvedimento dell'AVEPA - Impugnazione - Notifica alla Regione - Inammissibilità del ricorso. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 1° febbraio 2011, n. 176 (M)</i>	510
		Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Imprese soggette - Nozione di impresa agricola ex art. 2135 c.c. novellato - Collegamento potenziale tra attività imprenditoriale e fondo - Sufficienza - Maggiore ampiezza della nozione - Conseguenze ai fini della fallibilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 dicembre 2010, n. 24995, con nota di M. MEGHA</i>	552
		Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Impresa esercente attività di allevamento bovino - Acquisto di mangimi da soggetti terzi - Necessario collegamento con il fondo - Esclusione - Revoca.	

<i>Corte d'app. Bologna 9 maggio 2011, n. 600, con nota di M. MEGHA</i>	552	nalità che legittimano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni di competenza delle Regioni - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 17 giugno 2010, n. 215, con nota di A.M. BASSO</i>	53
Riforma fondiaria - Assegnazione - Disciplina di cui alla l. 29 maggio 1967, n. 379 - Previsione di cui all'art. 7 di detta legge - Ragione giustificatrice - Favore per la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un unico soggetto munito dei prescritti requisiti - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 giugno 2010, n. 15308, con nota di A. GRASSO</i>	561	Inquinamento - Inquinamento acustico - Abbattimento emissioni rumorose - Comune non dotato di piano di zonizzazione acustica - Limiti di rumorosità - Applicazione criterio differenziale - Esclusione - Limiti assoluti unicamente applicabili. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 14 maggio 2010, n. 1896 (M)</i>	79
Modificazioni genetiche - Colture transgeniche - Introduzione - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 15 novembre 2010, n. 8053, con nota di L. CRISTOFARO</i>	570	Energia - Norme generali sull'energia nucleare - Competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - Sussistenza - Norme sulla localizzazione delle centrali nucleari e stoccaggio dei rifiuti radioattivi - Competenza ripartita tra Stato e Regioni ex art. 117, comma 3, Cost. - Sussistenza. <i>Corte cost. 17 novembre 2010, n. 331, con nota di A. SAVINI</i>	118
Aiuti comunitari - Premio di primo insediamento per giovani agricoltori - Revoca del contributo - Controversie - Riparto di giurisdizione. <i>Cons. giust. amm. Reg. Sic. 7 marzo 2011, n. 176 (M)</i>	585	Energia - Norme sulla localizzazione delle centrali nucleari e stoccaggio dei rifiuti radioattivi - Competenza legislativa dello Stato per la determinazione delle forme di collaborazione tra Stato e Regioni - Sussistenza - Eventuali violazioni dei principi costituzionali - Denuncia alla Corte costituzionale - Obbligo - Autonomia delle Regioni a disciplinare la inapplicabilità di norme statali in materia - Insussistenza. <i>Corte cost. 17 novembre 2010, n. 331, con nota di A. SAVINI</i>	118
Impresa - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore agricolo - Attività agricola connessa - Criteri di qualificazione - Collegamento con lo sfruttamento del fattore terra - Necessità - Difetto - Attività commerciale - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 24 marzo 2011, n. 6853, con nota di S. CARMIGNANI</i> ..	629	Energia - Norme della Regione Puglia, Basilicata e Campania - Divieto, in assenza di intese con lo Stato, di installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, fabbricazione di combustibile nucleare, stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. ove le norme regionali disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Sussistenza - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. ove le norme regionali disciplinano gli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio di energia nucleare e del combustibile - Sussistenza. <i>Corte cost. 17 novembre 2010, n. 331, con nota di A. SAVINI</i>	118
Impresa familiare ex art. 230 bis c.c. - Natura residuale - Rapporto societario tra i componenti - Società di fatto. <i>Corte d'app. Brescia, Sez. Lav. 4 dicembre 2010, n. 546, con nota di O. CINQUETTI</i>	718	Tutela - Legittimazione ad agire - Comitanti spontanei e singoli cittadini - Sono legittimati. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 settembre 2010, n. 6554 (M)</i>	150
Imprenditore agricolo - Stato di insolvenza - Mancata assoggettabilità alle procedure concorsuali - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. <i>Trib. Torre Annunziata 12 gennaio 2011 (ord.), con nota di A. GERMANÒ</i>	720	Inquinamento - Rinvio pregiudiziale - Validità - Direttiva 2009/30/CE - Art. 1, n. 8 - Direttiva 98/70/CE - Art. 8 bis - Inquinamento atmosferico - Combustibili - Utilizzo di additivi metallici nei combustibili - Tenore massimo di metilciclopentadieniltricarbonil-manganese (MMT) - Etichettatura - Valutazione di impatto - Errore manifesto di valutazione - Principio di precauzione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Certezza del diritto - Ricevibilità. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 8 luglio 2010, in causa C-343/09, con nota di G. MASTRODONATO</i>	180
Sovvenzioni - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contributi - Inadempimento - Controversie - Diritti soggettivi - Giurisdizione ordinaria. <i>Cons. giust. amm. reg. Sicilia 7 marzo 2011, n. 176, con nota di A. CORSARO</i>	726	Energia - Impianti eolici - Deliberazione della Giunta regionale sarda 16 gennaio 2009, n. 3/17 - Esclusione dell'ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree PIP - Illegittimità - Art. 112	
Boschi - Tutela - Vincolo paesaggistico - Imposizione - Legittimità. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 5 maggio 2011, n. 445 (M)</i>	737		
Boschi - Tutela - Vincolo paesaggistico - Provvedimento di individuazione e perimetrazione - Carattere ricognitivo. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 5 maggio 2011, n. 445 (M)</i>	737		
(v. anche <i>Bellezze naturali, Edilizia e urbanistica</i>)			
AMBIENTE			
Energia - Interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia - Realizzazione da effettuarsi da parte di uno o più Commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato - Violazione dei canoni di pertinenza e proporzio-			

contermini alle aree PIP - Illegittimità - Art. 112 NTA al Piano paesaggistico regionale - Individuazione delle aree da destinare all'eolico mediante studio specifico. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 9 aprile 2010, n. 673</i> , con nota di P. COSTANTINO	216	Aria - Emissioni in atmosfera - Stabilimenti - Obbligo di autorizzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 febbraio 2011, n. 5347 (M)</i>	293
Inquinamento - Recupero rifiuti - Impianto che tratta rifiuti per produzione industriale - Qualificazione - Impianto recupero rifiuti - Conseguenze - Assoggettamento a valutazione impatto ambientale (VIA). <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 27 ottobre 2010, n. 8012 (M)</i>	222	Inquinamento - Aria - Emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 febbraio 2011, n. 5344 (M)</i>	293
Inquinamento - Recupero rifiuti - Aumento dei rifiuti trattati - Assoggettamento a valutazione impatto ambientale (VIA) - Necessità. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 27 ottobre 2010, n. 8012 (M)</i>	222	Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Norme della Regione Puglia - Realizzazione di impianti eolici composti da un unico aerogeneratore con capacità produttiva superiore a 60 KW (e fino a 1 MW) - Assoggettamento alla denuncia di inizio di attività - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 dicembre 2010, n. 366</i> , con nota di S. CARMIGNANI	326
Inquinamento - Recupero rifiuti - Osservanza parametri ex d.m. 5 febbraio 1998 - Regime semplificato - Esonero da valutazione impatto ambientale (VIA) - Esclusione. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 27 ottobre 2010, n. 8012 (M)</i>	222	Inquinamento - Lesione dell'ambiente - Risarcimento del danno - Stato - Unico soggetto legittimato. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2010, n. 41015</i> , con nota di A.M. BASSO	339
Energia - Art. 4, d.lgs. n. 31/2010 attuativo della legge delega n. 99/2009 in materia di energia nucleare - Installazione ed esercizio di impianti nucleari - Attività di preminente interesse statale soggetta ad autorizzazione unica previa intesa con Conferenza unificata - Attività complessiva preordinata alla localizzazione degli impianti - Livelli di attuazione del principio di leale collaborazione - Mancanza di previsione del parere obbligatorio della Regione anteriormente all'intesa della Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale - Sussistenza. <i>Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 33</i> , con nota di A. SAVINI	250	Impianti di generazione di energia eolica - Autorizzazione unica - Installazione - Mancato inizio lavori - Decadenza - Art. 15, d.p.r. n. 380 del 2001 - Inapplicabilità - Termini - Fatti impeditivi - Individuazione. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 2 dicembre 2010, n. 34945</i> , con nota di A. PAVESI	352
Impianti eolici - Installazione - Costituzione servitù coattiva sui fondi limitrofi - Impugnazione - Mandato <i>ad litem</i> su foglio separato - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 28 ottobre 2009, n. 6675</i> , con nota di C. ROMANELLI	269	Centrale termoelettrica funzionante ad olio combustibile - Trasformazione in centrale alimentata a carbone e biomasse vergini - Inquinamento atmosferico - Documenti BREF - Natura - BAT - Livelli di emissione - Modelli di riferimento - Obiettivi da raggiungere nel tempo - Adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 14 ottobre 2010, n. 32824</i> , con nota di A. CIMELLARO e P. COSTANTINO	356
Impianti eolici - Installazione - Imposizione di servitù coattiva sui fondi limitrofi - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 28 ottobre 2009, n. 6675</i> , con nota di C. ROMANELLI	269	Inquinamento - Diritto alla salute - Valore costituzionale - Diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa - Valore costituzionale - Contemperamento dei valori - Necessità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 maggio 2010, n. 9181</i> , con nota di P. COSTANTINO	360
Energia - Impianti eolici - VIA - Termine di centottanta giorni - Art. 12, d.lgs. n. 387/2003. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. I 14 gennaio 2011, n. 33</i> , con nota di A.M. BASSO	276	Beni ambientali - Tutela - Rapporti tra legislazione nazionale e quella regionale - Livelli più elevati di tutela previsti dalla Regione - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 23 dicembre 2010, n. 9375 (M)</i>	365
Parco eolico - Autorizzazione unica - VIA - Delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 10/3 - Blocco generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la direttiva 2001/77/CE e con il d.lgs. n. 387 del 2003. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. I 14 gennaio 2011, n. 37</i> , con nota di A.M. BASSO	276	Inquinamento - Inquinamento acustico - Provenienza da infrastrutture ferroviarie - Piani di contenimento - Competenza comunale - Esclusione - Competenza statale - Sussiste. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. IV 15 novembre 2010, n. 7253 (M)</i>	365
Concessioni e autorizzazioni amministrative - Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Divieto di realizzare nuovi impianti eolici in zone di protezione speciale - Legittimità di un livello di tutela più elevato in sede nazionale rispetto a quello approntato in sede comunitaria. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I ter 25 febbraio 2010, n. 3040</i> , con nota di P. TAMBURINI	287	Rifiuti - Impianto smaltimento e recupero - Autorizzazione - Procedimento di VIA - Conclusione - Termini. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 5 novembre 2010, n. 23129 (M)</i>	365
		Norme della Regione Campania - Acque reflue - Finanziamento con fondi comunitari (risorse FESR) di condotte sottomarine da realizzare «lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale domitio-flegreo» - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia di depurazione e scarico di acque reflue.	

Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 44, con nota di A.M. BASSO	403	241/90 - Amministrazione dissenziente - Dissenso costruttivo - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI	433
Energia - Norme della Regione Campania - Centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili - Distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree - Mancata osservanza della disciplina e delle apposite linee guida stabilite dalla Conferenza unificata a tutela del paesaggio, relative ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 44, con nota di A.M. BASSO	403	Diritto dell'energia - Comuni - Previsioni di aree specificamente destinate ad impianti eolici - Mancanza di specifiche previsioni conformative - Zone agricole - Compatibilità. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI	433
Reati ambientali - Associazioni ambientaliste - Costituzione di parte civile - Legittimazione. Cass. Sez. I Pen. 9 settembre 2010, n. 33170, con nota di G. SECCIA e B. RONCHI	422	Danno ambientale - Legittimazione enti territoriali. Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2011, n. 21311 (M)	438
Inquinamento - Artt. 32, comma 2, d.p.r. 915/1982 e 17 e 51 bis, d.lgs. 22/1997 - Continuità normativa - Sussistenza - Art. 51 bis, d.lgs. 22/1997 - Applicabilità a ogni situazione di inquinamento ancora in atto - Sussistenza - Rilevanza del momento del fatto generatore dell'inquinamento - Insussistenza - Art. 51 bis, d.lgs. 22/1997 - Portata retroattiva - Insussistenza - Art. 51 bis, d.lgs. 22/1997 - Applicabilità <i>ratione temporis</i> - Sussistenza. T.A.R. Toscana, Sez. II 1° aprile 2011, n. 573, con nota di A. SAVINI	425	Energia - Norme della Regione Piemonte - Procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati - Sospensione <i>sine die</i> delle procedure autorizzative - Contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili che, in attuazione di norme comunitarie sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, pone un termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento - Contrasto con le norme internazionali e comunitarie che incentivano lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Corte cost. 15 giugno 2011, n. 192, con nota di A.M. BASSO	466
Diritto dell'energia - Fonti di energia rinnovabili - Pubblico interesse e pubblica utilità - Art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 - Protocollo di Kyoto. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI ...	433	Danno ambientale - Risarcimento del danno - Condotta colposa - Sufficienza. Cass. Sez. III Pen. 21 gennaio 2011, n. 1874, con nota di E. ANTONINI-ANDREOZZI	483
Diritto dell'energia - Realizzazione e gestione di impianti eolici - Autorizzazione unica - Comune - Interesse urbanistico ad una corretta localizzazione - Conferenza di servizi. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI	433	Emissioni in atmosfera - Autorizzazione - Modifica sostanziale e non sostanziale - Differenze - Costruzione nuovo impianto per attività di produzione di calcestruzzo. T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 21 gennaio 2011, n. 49, con nota di P. COSTANTINO	493
Diritto dell'energia - Impianti eolici - Autorizzazione - Mancata approvazione del piano energetico comunale - Determinazione negativa - Illegittimità - D.lgs. n. 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - 180 gg. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI	433	Energia - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Autorizzazione unica <i>ex art.</i> 12, d.lgs. n. 387/2003 - Deliberazione di Giunta regionale campana n. 1955/2006 - Microgenerazione - Disciplina. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 22 luglio 2010, n. 16938, con nota di A. SCIALÒ	496
Diritto dell'energia - Produzione di energia eolica - Interesse paesaggistico - Interesse all'approvvigionamento energetico - Principio di proporzionalità. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI ...	433	Energia - Comuni - Disciplina del territorio - Distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici - Potere - Sussistenza. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 22 luglio 2010, n. 16938, con nota di A. SCIALÒ	496
Diritto dell'energia - Regioni - Indicazione dei luoghi ove non è possibile costruire impianti di energia rinnovabile - Preventiva approvazione delle linee guida nazionali. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 12 gennaio 2011, n. 32, con nota di S. CARMIGNANI	433	Energia - Impianti eolici - Contemperamento tra interesse alla tutela del paesaggio e interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Misure atte ad assicurare un corretto insediamento - Art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 22 luglio 2010, n. 16938, con nota di A. SCIALÒ	496
Diritto dell'energia - Impianti di energia rinnovabile - Artt. 12, d.lgs. n. 387/2003 e 14 <i>quater</i> , legge n.		Energia - Impianti eolici - Regolamento comunale di programmazione per l'insediamento - Assimilabilità al regolamento urbanistico - Esclusione - Applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24 e	

<i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 22 luglio 2010, n. 16938, con nota di A. SCIALÒ</i>	496	renza di servizi - Comuni interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione della Provincia in via sostitutiva - Adeguata rappresentanza degli interessi delle popolazioni del territorio comunale - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 14 dicembre 2010, n. 36519, con nota di G. MASTRODONATO</i>	638
Danno ambientale - Legittimazione enti territoriali. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2011, n. 21311 (M)</i>	509	Sviluppo sostenibile - Impianti eolici e pluralità di aerogeneratori collocati in diversi Comuni - Ubicazione sul territorio - Criteri. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 12 novembre 2010, n. 24192, con nota di P. TAMBURINI</i>	647
Beni archeologici - Imposizione vincolo - Edificabilità - Limiti. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II quater 20 gennaio 2011, n. 551 (M)</i>	510	Sviluppo sostenibile - Impianti eolici e pluralità di aerogeneratori collocati in diversi Comuni - Limite tecnico-amministrativo alla discrezionalità localizzativa concessa al Comune. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 12 novembre 2010, n. 24192, con nota di P. TAMBURINI</i>	647
Beni archeologici - Imposizione vincolo - Vincolo indiretto - Finalità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II quater 20 gennaio 2011, n. 551 (M)</i>	510	Costituzione di parte civile - Legittimazione - Risarcimento del danno ambientale - Regione ed enti territoriali - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 marzo 2011, n. 8091 (M)</i>	656
Opera realizzata da privato su demanio marittimo - Vincolo paesaggistico - Bene pubblico - Autorizzazione paesaggistica - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 dicembre 2010, n. 8645, con nota di A.M. BASSO</i>	563	Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Art. 113, l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2010 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta ed assensi, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento» - Contrasto con l'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 luglio 2011, n. 227, con nota di A.M. BASSO</i>	700
Demanio marittimo e vincoli paesaggistici - Autorizzazione comunale - Carenza di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento con il vincolo ambientale - Vizio procedimentale - Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 dicembre 2010, n. 8645, con nota di A.M. BASSO</i>	563	Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Art. 115, commi 1, 2, e 3, l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2010 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Contrasto con l'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 luglio 2011, n. 227, con nota di A.M. BASSO</i>	700
Sviluppo sostenibile - Impianti per la produzione di energia rinnovabile - Autorizzazione per costruzione impianti energia rinnovabile - Dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio - Partecipazione dei soggetti espropriati - Necessità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 11 gennaio 2011, n. 50, con nota di M. MORELLI</i>	574	Rumore - Inquinamento acustico - Responsabilità del sindaco. <i>Cass. Sez. VI Pen. 15 giugno 2011, n. 24022, con nota di P. COSTANTINO</i>	712
Danno ambientale - Costituzione di parte civile - Associazione ambientalista - Legittimazione - Esclusione - Ordinanza ex art. 81 c.p.p. - Natura. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 giugno 2011, n. 25051 (M)</i>	584	Rifiuti - Inquinamento - Inquinamento del suolo - Bonifica - Proprietario non responsabile - Facoltà e obblighi. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 19 marzo 2010, n. 1313, con nota di A. SERAFINI</i>	765
Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Proroghe di concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Lamentata introduzione di norme di dettaglio. <i>Corte cost. 13 luglio 2011, n. 205, con nota di A.M. BASSO</i>	624	Inquinamento - Responsabilità civile - Inquinamento diffuso - Mancata prova rigorosa della responsabilità del proprietario o detentore - Costi - Sono a carico della P.A. previo recupero, a bonifica effettuata, dell'aumento di valore del fondo bonificato. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 13 gennaio 2011, n. 6, con nota di A. SERAFINI</i>	765
Regione Toscana - Discarica - Ampliamento - Assoggettamento a procedura VIA - Esclusione - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 17 gennaio 2011, n. 220, con nota di C. ROMANELLI</i>	636	Inquinamento - Bonifica - Proprietario del sito inquinato - Diversità rispetto al responsabile dell'inquinamento - Coinvolgimento nella procedura di	
Discarica - Ampliamento - Assoggettamento a procedura VIA - Valutazione dell'amministrazione - Discrezionalità tecnica - Sindacabilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. V 17 gennaio 2011, n. 220, con nota di C. ROMANELLI</i>	636		
Inquinamento - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione alla conferenza di servizi - Necessità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 14 dicembre 2010, n. 36519, con nota di G. MASTRODONATO</i>	638		
Inquinamento - Impianti di rigassificazione - Confe-			

namento - Coinvolgimento nella procedura di bonifica - Artt. 242, 244, 245, 250 e 253, d.lgs. n. 152/2006. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 14 marzo 2011, n. 2263</i> , con nota di A. SERAFINI	765	Nozione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Pen. 10 dicembre 2010, n. 43722 (M)</i>	364
Diritto dell'energia - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Intento promozionale - Finalità di interesse pubblico. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 18 gennaio 2011, n. 101</i> , con nota di F.P. AMORUSO	774	Istituzione di aree cinofile nelle zone montane e nei territori compresi nei Parchi allo scopo di favorire il turismo cinofilo - Lamentata previsione dell'attività di addestramento cani, ritenuta incompatibile con la tutela delle aree protette - Contrasto con la normativa statale sulle aree protette. <i>Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 44</i> , con nota di A.M. BASSO ..	403
(v. anche <i>Bellezze naturali, Sanità pubblica</i>)		Esemplari di specie selvatica - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 maggio 2011, n. 18893 (M)</i>	509
ANIMALI		Convenzione di Berna - Abbattimento specie protette. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 aprile 2011, n. 16441 (M)</i> ..	509
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Omessa custodia e malgoverno di animali - Obbligo di custodia - Destinatari - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 27 settembre 2010, n. 34813 (M)</i>	78	(v. anche <i>Caccia e pesca</i>)	
Reato - Delitti di uccisione e maltrattamento di animali <i>ex artt. 544 bis e 544 ter c.p.</i> - Delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui <i>ex art. 638 c.p.</i> - Differenze. <i>Cass. Sez. II Pen. 1° luglio 2010, n. 24734</i> , con nota di P. MAZZA	136	BELLEZZE NATURALI	
Riparo dalle intemperie - Necessità. <i>Trib. Reggio Emilia 15 aprile 2010, n. 635</i> , con nota di P. MAZZA ..	215	Reato paesaggistico - Deroghe all'operatività del vincolo legale - Nozione di «territorio costruito» - Possibilità per il Comune di estenderla anche a zone inedificate - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 luglio 2010, n. 27261 (M)</i>	78
Reati contro il patrimonio - Delitti - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui - Pascolo abusivo - Ipotesi prevista dall'art. 636, comma 2, c.p. - Natura giuridica - Circostanza aggravante - Esclusione - Fattispecie autonoma di reato. <i>Cass. Sez. II Pen. 6 dicembre 2010, n. 43273 (M)</i>	221	Distruzione o deturpamento - Accertamento - Compito del giudice penale - Valutazione da parte della P.A. - Rilevanza - Limiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 settembre 2010, n. 34205 (M)</i>	78
Morte dell'animale domestico - Illecito extracontrattuale - Risarcibilità o meno del danno non patrimoniale. <i>Trib. S. Angelo Lombardi 12 gennaio 2011 (M)</i>	292	Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Elenco dei siti di importanza comunitaria per regione biogeografia boreale adottato con decisione della Commissione - Art. 4, direttiva 1992/43/CE - Portata generale della direttiva nei confronti degli operatori interessati - Ambito di applicazione - Impugnazione - Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche avverso tale decisione - Art. 230 Trattato CE - Condizioni di ricevibilità del ricorso. <i>Corte di giustizia CE 23 aprile 2009, in causa C-362/06</i> , con nota di L. CERRETANI	114
Responsabilità civile (extracontrattuale, <i>alias aquiliana</i>) - Proprietario di animali - Vigilanza sugli animali randagi - Obbligo dei Comuni - Sussistenza - Fondamento - Danno causato da un cane randagio su una strada comunale - Risarcimento - Responsabilità del Comune - Situazione di debolezza della vittima - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 aprile 2010, n. 10190</i> , con nota di S. DI PINTO	335	Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Elenco dei siti di importanza comunitaria per regione biogeografia boreale adottato con decisione della Commissione - Art. 4, direttiva 1992/43/CE - Impugnazione - Eventuale diniego di giustizia - Art. 230 Trattato CE - Collegamento con principio di leale collaborazione <i>ex art. 10 Trattato CE</i> - Conformità. <i>Corte di giustizia CE 23 aprile 2009, in causa C-362/06</i> , con nota di L. CERRETANI	114
Reati contro il patrimonio - Delitti - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Pascolo abusivo - Dolo specifico - Necessità. <i>Cass. Sez. II Pen. 22 dicembre 2010, n. 44937 (M)</i>	364	Bellezze naturali (protezione delle) - Vincolo paesaggistico - Interventi edilizi - Autorizzazione unica precedente - Tutela dell'affidamento. <i>Cons. Stato, Sez. VI 17 giugno 2010, n. 3851</i> , con nota di A.M. BASSO	138
Reati contro il patrimonio - Delitti - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui - Allo scopo di far pascolare gli animali - Introduzione di un singolo animale - Reato - Sussistenza - Condizioni. <i>Cass. Sez. II Pen. 22 dicembre 2010, n. 44937 (M)</i>	364	Bellezze naturali (protezione delle) - Costruzioni edilizie - Autorizzazione paesaggistica - Nulla-osta in sanatoria - Indennità di cui all'art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004 - Presupposto - Effettiva esistenza danno ambientale - Esclusione - Profitto conseguito - Necessità. <i>Cons. giust. amm. Reg. Sicilia 21 agosto 2010, n. 1221 (M)</i>	150
Reati contro il patrimonio - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - Necessità di uccisione -			

Bellezze naturali (protezione delle) - Beni ambientali - Legittimazione associazione consumatori. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 settembre 2010, n. 34220 (c.c.)</i> , con nota di A.M. BASSO	203	Opere edilizie in zona paesaggisticamente vincolata - Inizio dei lavori in attesa del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Reati configurabili - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2010, n. 17971 (M)</i>	364
Bellezze naturali (protezione delle) - Abusiva edificazione in zona vincolata - Potere dello Stato di imporre il vincolo paesaggistico - Sussistenza - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 marzo 2010, n. 9255</i> , con nota di A. COVIELLO	208	Bellezze paesaggistiche - Piano territoriale paesaggistico - Contenuto - Limiti di fabbricabilità e lotto minimo - Superamento - Impatto paesaggistico negativo - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° dicembre 2010, n. 8379 (M)</i>	365
Bellezze naturali (protezione delle) - Reati paesaggistici - Sequestro preventivo - <i>Periculum in mora</i> - Uso dell'opera abusiva - Esclusione - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 novembre 2010, n. 40486 (M)</i>	221	Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Comunicazione del Comune alla Soprintendenza e agli interessati - Comunicazione di avvio del procedimento - Equipollenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° dicembre 2010, n. 8379 (M)</i>	365
Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Tutela - Opere realizzate abusivamente - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Accertamento compatibilità - Sanzioni applicabili. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. II 29 ottobre 2010, n. 3938 (M)</i>	222	Nulla-osta paesaggistico - Impugnazione - Motivi - Solo di legittimità - Annullamento ministeriale - Valutazione di merito - Esclusione. <i>T.A.R. Campania, Sez. VIII 10 novembre 2010, n. 23751 (M)</i>	365
Legge quadro delle aree protette - Aree marine - Allestimento di un campeggio - Reato <i>ex artt.</i> 19, comma 3 e 30, legge n. 394 del 1991 - Integrazione - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2010, n. 16473</i> , con nota di A. COVIELLO	267	Beni culturali ed ambientali - Area boscata e aree assimilate - Definizione - Riferimenti normativi. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 marzo 2011, n. 9690</i> , con nota di A. ABRAMI	418
Beni ambientali - Messa a dimora di piante e pregiudizio del paesaggio. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 4 ottobre 2010, n. 6427</i> , con nota redazionale	284	Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Indisponibile - Per destinazione - Appartenenza di bene al patrimonio indisponibile della P.A. - Condizioni - Atto amministrativo di destinazione ad uso pubblico e concreta utilizzazione a tal fine - Inclusione del bene nell'area di parco regionale - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 3 dicembre 22010, n. 24563 (M)</i>	437
«Punti di vista o belvedere» - Vincolo - Legittimità. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 4 ottobre 2010, n. 6427</i> , con nota redazionale	284	Opere nel sottosuolo di zone sottoposte a vincoli paesaggistici - Reato di cui all'art. 181, comma 1 <i>bis</i> del d.lgs. n. 42/2004. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2011, n. 21842 (M)</i>	438
Nulla-osta dell'autorità locale - Mancata motivazione su completezza dell'istruttoria e ponderato bilanciamento degli interessi tutelati - Annullamento - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 novembre 2010, n. 4703 (M)</i>	294	Reato paesaggistico - Domanda di «condono edilizio» - Omessa sospensione del procedimento - Nullità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2011, n. 3871 (M)</i>	438
Nulla-osta dell'autorità locale - Annullamento - Vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento - Rispetto ad atti illegittimi - Inconfigurabilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 novembre 2010, n. 4703 (M)</i>	294	Nulla-osta paesaggistico - Concessione - Annullamento - Potere della Soprintendenza statale - Controllo di legittimità - Eccesso di potere - È compreso. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 gennaio 2011, n. 50 (M)</i> ..	439
Tutela - Rapporti con pianificazione estrattiva - Prevalenza delle disposizioni paesaggistiche. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III quater 6 dicembre 2010, n. 35384 (M)</i>	294	Demanio e patrimonio pubblico - Tutela - Beni pubblici - Demanialità - Significato - Appartenenza finalizzata alla concreta fruizione - Contenuto - Oneri di <i>governance</i> a carico dell'ente titolare del demanio - Sussistenza - Finalità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 14 febbraio 2011, n. 3665</i> , con nota di L. FULCINITI	473
Imposizione vincolo di notevole interesse pubblico - Oggetto - Complessi di cose immobili - Nozione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III quater 6 dicembre 2010, n. 35384 (M)</i>	294	Demanio e patrimonio pubblico - Demanio - Marittimo - Artt. 2, 9 e 42 Cost. - Diretta applicazione - Tutela della personalità umana anche in relazione al paesaggio - Beni pubblici - Distinzione codicistica tra demanio e patrimonio - Beni funzionali al perseguimento di interessi della collettività - Categoria dei beni comuni - Configurabilità - Fattispecie in tema di valli da pesca nella laguna veneta. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 14 febbraio 2011, n. 3665</i> , con nota di L. FULCINITI	473
Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Competenza. <i>T.A.R. Campania, Sez. VI 6 settembre 2010, n. 17310 (M)</i>	294		
Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Termini - Computo. <i>T.A.R. Campania, Sez. VI 6 settembre 2010, n. 17310 (M)</i>	294		

Opere nel sottosuolo di zone sottoposte a vincoli paesaggistici - Reato di cui all'art. 181, comma 1 bis del d.lgs. n. 42/2004. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2011, n. 21842 (M)</i>	509	Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - In sanatoria - Comparazione tra situazione precedente e l'impatto derivante dall'edificazione - Necessità - Documentazione dei luoghi prima dell'intervento - Onere del privato. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 maggio 2011, n. 2833 (M)</i>	737
Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Per ragioni urbanistiche - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2011, n. 719 (M)</i>	510	Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta - Annullamento da parte della Soprintendenza - Termine - Decorrenza - Dalla completa ricezione della documentazione - Documentazione incompleta - Richiesta di integrazione - Necessità - Annullamento dell'atto dell'autorità subdelegata - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 3 maggio 2011, n. 2611 (M)</i>	737
Beni pubblici - Demanio marittimo - Arenile - Sdemianizzazione tacita - Inammissibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 novembre 2010, n. 8119, con nota di V. PERILLO</i>	569	Bellezze naturali (protezione delle) - Costruzioni edilizie - Mancanza di titolo abilitativo - Violazione norme di tutela paesistiche - Ordine ripristino stato dei luoghi - Legittimità. <i>T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I 28 giugno 2011, n. 1015 (M)</i>	737
Beni pubblici - Demanio marittimo - Arenile - Attitudini a pubblici usi - Valutazione autonoma della pubblica amministrazione - Tolleranza per privata detenzione - Irrilevanza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 novembre 2010, n. 8119, con nota di V. PERILLO</i> ..	569	(v. anche <i>Ambiente</i>)	
Reato paesaggistico - Domanda di «condono edilizio» - Omessa sospensione del procedimento - Nullità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2011, n. 3871 (M)</i>	584	CACCIA E PESCA	
Concessione edilizia in sanatoria - Vincolo paesaggistico - Opere realizzate anteriormente al vincolo - Nulla-osta paesaggistico - Necessità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2011, n. 1476 (M)</i> ..	585	Armi - Licenza per il porto di fucile per l'esercizio venatorio - Uso dell'arma per fini diversi - Reato di porto abusivo - Esclusione - Illiceità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato - Possibilità. <i>Cass. Sez. I Pen. 5 marzo 2010, n. 8838 (M)</i>	78
Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Riesame del merito - Esclusione - Carenza motivazionale o istruttoria - Sindacabilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2011, n. 1476 (M)</i>	585	Pesca - Delitti - Furto - Appropriazione di molluschi messi a dimora in area lagunare oggetto di concessione - Scadenza della concessione - Uso civico - Reviviscenza - Reato - Configurabilità. <i>Cass. Sez. IV Pen. 11 agosto 2010, n. 31660 (M)</i>	78
Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Comunicazione avvio di procedimento - Conoscenza avvenuta <i>aliunde</i> - Non occorre comunicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2011, n. 1476 (M)</i>	585	Caccia - Limitazione dell'esercizio della caccia - Atti lesivi dei cacciatori residenti nel territorio comunale - Impugnabilità - Legittimazione del Comune - Sussiste. <i>T.A.R. Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. I 7 aprile 2010, n. 100 (M)</i>	150
Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Conseguimento mediante la procedura del silenzio/assenso - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 febbraio 2011, n. 7221 (M)</i>	656	Caccia - Cervi - Abbattimento controllato di cervi in soprannumero - Assimilazione alla caccia - Esclusione. <i>T.A.R. Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. I 7 aprile 2010, n. 100 (M)</i>	150
Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Rilascio da parte della Regione o dell'ente subdelegato - Successivo esame della Soprintendenza - Obbligo del preavviso del rigetto - Insussistenza - Ragioni. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 23 maggio 2011, n. 760 (M)</i>	657	Agenti di vigilanza - Agenti dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) - Poteri loro conferiti dalla legge sulla caccia - Potere di procedere a sequestro penale - Attribuzione - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. VI Pen. 19 ottobre 2010, n. 37491 (M)</i>	221
Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Diversa valutazione del merito - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 23 maggio 2011, n. 760 (M)</i>	657	Pesca - Attività imprenditoriale - Responsabile - Delega - Requisiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2011, n. 6872 (M)</i>	293
Bellezze naturali (protezione delle) - Violazioni paesaggistiche - Delitto previsto dall'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Reato autonomo - Configurabilità - Natura di circostanza aggravante del reato di cui all'art. 181, comma 1 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 febbraio 2011, n. 7215 (M)</i>	736	Caccia - Armi - Porto abusivo - Convenzione tra Italia e San Marino - Esenzione dei cittadini sanmarinesi dal porto d'armi italiano - Condizioni - Esercizio della caccia - Nozione. <i>Cass. Sez. I Pen. 14 dicembre 2010, n. 43955 (M)</i>	293
		Caccia - Polizia giudiziaria - Perquisizione - Armi utilizzate per attività di bracconaggio - Differenze	

intercorrenti tra la perquisizione eseguita ai sensi della legge 110 del 1975 e quella disciplinata dal codice di procedura penale. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 marzo 2011, n. 8097 (M)</i>	364	Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Domanda di rilascio del fondo per morte dell'affittuario - Eredi del coltivatore diretto - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Condizioni - Qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 agosto 2010, n. 18376 (M)</i>	583
Armi - Detenzione in aree protette. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 aprile 2011, n. 16442 (c.c.) (M)</i>	509	Controversie - Diritto di ritenzione - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Necessità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2011, n. 10724</i> , con nota di G. Busetto	628
Pesca - Pesca a strascico e con turbosoffiante - Premio per fermo biologico della pesca - Fermo per pesca con turbo soffiante - Ha diritto. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 gennaio 2011, n. 390 (M)</i>	510	Affitto	
Caccia - Armi - Parti d'arma - Riduttori di calibro - Configurabilità. <i>Cass. Sez. II Pen. 18 ottobre 2010, n. 37101</i> , con nota di L. Mazza	635	Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Violazione del divieto di subaffitto - Nullità del contratto di subaffitto per vizi diversi dalla violazione dell'art. 21, legge n. 203 del 1982 - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 ottobre 2010, n. 21018</i> , con nota di G. Busetto	196
(v. anche <i>Animali</i>)		Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Violazione del divieto di subaffitto - Azione di risoluzione concessa al locatore - Termine di decadenza di quattro mesi - Interruzione del decorso del termine - Promovimento del tentativo di conciliazione - Idoneità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 ottobre 2010, n. 21018</i> , con nota di G. Busetto	196
CAVE E TORBIERE		Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Decadenza del locatore dall'azione di risoluzione <i>ex art. 21</i> , legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Sostituzione del subaffittuario all'affittuario nei rapporti col locatore - Legittimazione dell'affittuario a domandare nei confronti del subaffittuario la nullità del contratto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 ottobre 2010, n. 21018</i> , con nota di G. Busetto	196
Lavoro - Prevenzione infortuni - Attività estrattiva - Soggetti responsabili - Proprietario/possessore del fondo - Responsabilità a titolo di concorso con l' <i>intranseus</i> - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2011, n. 2326 (M)</i>	364		
(v. anche <i>Giurisdizione civile</i>)			
COMUNITÀ EUROPEA			
(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)			
CONSORZI			
(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)			
CONTRATTI AGRARI			
In genere		CREDITO AGRARIO	
Competenza civile - Incompetenza - Per materia - Controversia in tema di rilascio di fondo rustico asseritamente detenuto senza titolo instaurata dinanzi al Tribunale ordinario - Omesso rilievo dell'incompetenza <i>in limine litis</i> - Compimento di attività istruttoria - Mancato accertamento univoco della natura agraria della causa - Dichiarazione di incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria - Conseguente proposizione di regolamento di competenza d'ufficio - Accoglimento - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 marzo 2010, n. 6823 (ord.) (M)</i>	77	Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Cooperazione di produzione e lavoro «agricoltura» e consorzi agrari - Privilegio ai sensi del n. 5 <i>bis</i> dell'art. 2751 <i>bis</i> c.c. - Spettanza - Condizioni - Qualità soggettiva dei creditori - Esclusione - Natura oggettiva del credito - Criterio discriminante - Rilevanza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 21 ottobre 2010, n. 21652 (M)</i>	437
Procedimento civile - Eccezione - Riconvenzionale - Nozione - Domanda riconvenzionale - Differenza e connessione - Fattispecie in tema di contratti agrari. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 aprile 2010, n. 9044 (M)</i>	148	(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Fondo rustico - Eredi - Comunione indivisa - Usucapione da parte di un coerede - Interversione del titolo - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 gennaio 2011, n. 1558</i> , con nota di A. Grasso.....	332	EDILIZIA E URBANISTICA	
		Edificio rurale - Uso agrituristico - Mutamento di destinazione - Uso ricettivo alberghiero e di ristorazione - Sussistenza - Autorizzazione dell'amministrazione competente - Verifica di compatibilità ambientale - Rispetto prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza - Necessità. <i>Cons. giust. amm. Reg. Sicilia 3 marzo 2011, n. 161</i> , con nota di A. Corsaro	489

Costruzione di fabbricato rurale - Concessione - Imprenditore agricolo a titolo principale - Mancato possesso della qualifica - Diniego concessione - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 2 novembre 2010, n. 33106</i> , con nota di A. GRASSO	732	regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare - Elusione del necessario ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablati - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Lesione della tutela costituzionalmente garantita all'espropriato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. <i>Corte cost. 10 giugno 2011, n. 181</i> , con nota di A. CIMELLARO	547
(v. anche <i>Ambiente, Bellezze naturali</i>)			
ESPROPRIAZIONE P.P.U.			
Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Occupazione appropriativa di area inserita nel piano regionale delle cave - Realizzazione di galleria con asportazione ed appropriazione del materiale scavato - Danno <i>in re ipsa</i> risarcibile - Configurabilità - Quantificazione - Riferimento al valore venale dell'immobile calcolato in base al parametro delle capacità estrattive della cava - Necessità - Mancanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cava - Irrilevanza - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 16 marzo 2010, n. 6309 (M)</i>	77	Indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile - Determinazione in base al valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare - Disciplina riproduttiva del criterio di calcolo già dichiarato in contrasto con la Costituzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. <i>Corte cost. 10 giugno 2011, n. 181</i> , con nota di A. CIMELLARO	547
Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Occupazione appropriativa - Suoli agricoli - Determinazione del danno - Commisurazione al valore sul mercato del terreno - Configurabilità - Possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria - Rilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 maggio 2010, n. 12862 (M)</i>	220	Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità - Accesso da un fondo ad una strada pubblica reso meno agevole dalla realizzazione di un'opera di pubblica utilità - Indennizzo <i>ex art. 46</i> della legge n. 2359 del 1865 - Spettanza - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 novembre 2010, n. 24266 (M)</i>	583
Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Valutazione del fondo - Area destinata ad edilizia scolastica - Vincolo di inedificabilità di natura conformativa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 maggio 2010, n. 12862 (M)</i>	220	GIURISDIZIONE CIVILE	
Elettrodotto - Servitù coattiva - Indennità. <i>Cass. Sez. I Civ. 29 ottobre 2010, n. 22148</i> , con nota di M. MORELLI	258	Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni - Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Concessione di cava - Impossibilità di sfruttamento per motivi oggettivi - Contestazione sulla debenza del canone minimo - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 24 giugno 2011, n. 13093 (M)</i>	735
Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreno agricolo - Espropriazione parziale - Pregiudizio arrecato all'attività aziendale agricola - Indennizzabilità - Art. 15, legge n. 865 del 1971 - Natura - Rapporti con il parametro del «valore agricolo medio». <i>Cass. Sez. I Civ. 25 novembre 2010, n. 23967</i> , con nota di A. SERAFINI	410	IMPOSTE E TASSE	
Espropriazione parziale - Determinazione dell'indennità di area non edificabile - Valore del suolo separato rispetto a quello dei fabbricati - Autonomia funzionale del fabbricato - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 28 luglio 2010, n. 17679</i> , con nota di P. TAMBURINI	413	Fabbricato rurale - ICI - Esenzione - Iscrizione dell'immobile in diversa categoria catastale - Impugnazione dell'atto di classificazione - Onere del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 14 aprile 2010, n. 8845</i> , con nota di A. ORLANDO	60
Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreno agricolo - Espropriazione parziale - Pregiudizio arrecato all'attività aziendale agricola - Indennizzabilità - Art. 15, legge n. 865 del 1971 - Natura - Rapporti con il parametro del «valore agricolo medio». <i>Cass. Sez. I Civ. 25 novembre 2010, n. 23967 (M)</i>	437	ICI - Aree fabbricabili - Determinazione base imponibile - Piano regolatore in corso di approvazione - Inizio procedimento trasformazione urbanistica - Potenzialità edificatoria <i>in itinere</i> - Accrescimento del valore venale dell'immobile - Incremento capacità contributiva - D.l. 223/2006, art. 36, comma 2. <i>Cass. Sez. V Civ. 14 ottobre 2009, n. 21764</i> , con nota di L. CENICOLA	62
Aree agricole ed aree non suscettibili di classificazione edificatoria - Indennità di espropriazione - Determinazione in base al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella		Imposta comunale sugli immobili - Edificio censito in Catasto fabbricati. <i>Comm. trib. Prov. Ravenna 19 ottobre 2010, n. 150/03/10</i> , con nota di F.M. AGNOLI	71
		Piccola proprietà contadina - Benefici per la piccola proprietà contadina - Decadenza per vendita del fondo prima dei dieci anni dall'acquisto - Diminuzione di tale termine a cinque anni per effetto dell'art. 11, d.lgs. n. 228/2001 - Applicabilità agli acquisti compiuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 228/2001. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 28 gennaio 2011, n. 2060</i> , con nota di L. CENICOLA	125
		Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Plusvalenze patrimoniali - Tassabilità -	

Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 14 gennaio 2011, n. 771</i> , con nota di L. CENICOLA	195	tributario - Sussiste. <i>T.A.R. Calabria, Sez. II 8 marzo 2011, n. 340 (M)</i>	657
Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Soggetto cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti e titolare di pensione - Agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 21 maggio 2010, n. 12565 (M)</i>	220	Tassa per rifiuti solidi urbani (TARSU) - Atti di determinazione delle tariffe - Controversie - Competenza del giudice amministrativo - Sussiste. <i>T.A.R. Calabria, Sez. II 8 marzo 2011, n. 340 (M)</i>	657
Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Aliquota agevolata - Società di persone o di capitali che svolgono attività agricola - Estensione - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 21 febbraio 2011, n. 4227 (ord.)</i> , con nota di L. CENICOLA	256	Accisa su gasolio per serre - Applicazione di norme di agevolazione - Controversie - Competenza giurisdizionale - Competenza del giudice tributario - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 15 gennaio 2011, n. 31 (M)</i>	657
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Base imponibile - Oneri deducibili - Contributi a consorzi obbligatori di bonifica - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 28 febbraio 2011, n. 4788</i> , con nota di L. CENICOLA	329	Accisa su gasolio per serre - Controversie sull' <i>an</i> e sul <i>quantum</i> del tributo - Revoca di agevolazione - Competenza del giudice tributario - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 15 gennaio 2011, n. 31 (M)</i> .	657
IVA - IRAP - Cessione di terreno edificabile - Lottizzazione - Estraneità al complesso aziendale. <i>Comm. trib. prov. Verona, Sez. III 31 dicembre 2010, n. 208/3/10</i> , con nota di A. ORLANDO	362	Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali pensionati - Fabbricati rurali adibiti ad abitazione - ICI - Esenzione. <i>Cass. Sez. V Civ. 14 luglio 2010, n. 16527</i> , con nota di L. CENICOLA e di A. ORLANDO	707
ICI - Coltivatore diretto che gode di pensione sociale - Esenzione - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 30 giugno 2010, n. 15516</i> , con nota di L. CENICOLA	417	Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Art. 1 della tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 - Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili - Acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale - Aliquota ridotta dell'8 per cento - Applicabilità - Condizioni - Termine triennale previsto per l'aspirante imprenditore agricolo - Inapplicabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 28 aprile 2010, n. 10160</i> , con nota di A. ORLANDO	710
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotasse) - Terre e rocce da scavo - Disciplina <i>ratione temporis</i> applicabile per attività svolte negli anni 1998-1999 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. V Civ. 7 settembre 2010, n. 19145 (M)</i>	508	IMPRENDITORE AGRICOLO	
Agevolazioni fiscali - Acquisto fondi rustici - Imprenditore agricolo professionale - Qualifica acquisita successivamente all'acquisto dei terreni - Presentazione dell'attestazione del possesso del requisito entro tre anni dall'acquisto - Sufficienza. <i>Cass. Sez. V Civ. 10 agosto 2010, n. 18493</i> , con nota di L. CENICOLA	633	(v. <i>Agricoltura e foreste, Edilizia e urbanistica, Imposte e tasse</i>)	
Imposte indirette - Conferimento di azienda agricola - Trasferimento di azienda o beni immobili - Abuso di diritto. <i>Comm. trib. reg. Piemonte - Torino, Sez. XXX 10 giugno 2010, n. 44</i> , con nota di A. ORLANDO	651	INQUINAMENTO	
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Qualifica di coltivatore o imprenditore agricolo e conduzione diretta da parte del contribuente - Necessità - Conduzione diretta del fondo da parte del solo nudo proprietario - Applicabilità all'usufruttuario - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. V Civ. 30 giugno 2010, n. 15551 (M)</i>	655	(v. <i>Acque, Ambiente, Sanità pubblica</i>)	
Tassa per rifiuti solidi urbani (TARSU) - Atti di accertamento - Controversie - Competenza del giudice		LOCAZIONE	
		Disciplina delle locazioni di immobili urbani (l. 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - Acquirenti comproprietari dell'immobile - Esercizio del diritto di riscatto nei confronti di tutti - Necessità - Qualità di litisconsorti necessari - Assistenza - Acquirente coniugato in regime di comunione legale dei beni - Esercizio del riscatto nei confronti del coniuge anche quando non abbia partecipato al contratto - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 24 aprile 2010, n. 9523</i> , con nota di I. ROMAGNOLI	127
		Disciplina delle locazioni di immobili urbani (l. 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - Diritto di riscatto esercitato tempestivamente con l'atto di citazione soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti - Integrazione del contradditto-	

rio nei confronti degli altri - Impedimento del consolidamento dell'acquisto anche nei confronti di costoro - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 24 aprile 2010, n. 9523</i> , con nota di I. ROMAGNOLI	127	Riscatto - Simulazione della vendita - Terzietà dell'affittuario - Retratto - Opponibilità della simulazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 ottobre 2010, n. 21822 (M)</i>	363
PRELAZIONE E RISCATTO		Prelazione convenzionale - Divisione - Prelazione convenzionale per l'ipotesi di vendita da parte di un condividente - <i>Denuntiatio</i> - Forma scritta - Necessità - Limiti - Indagine demandata al giudice di merito - Contenuto. <i>Cass. Sez. II Civ. 5 novembre 2010, n. 22589</i> , con nota redazionale	482
Contratto preliminare di vendita subordinato al mancato esercizio della prelazione legale - Esercizio della prelazione in assenza dei requisiti o senza il rispetto delle modalità prescritte - Conseguenze - Esercizio del diritto di prelazione da parte del promissario - Esclusione - Azione <i>ex art. 1418 c.c.</i> - Configurabilità - Azione <i>ex art. 2932 c.c.</i> - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 maggio 2010, n. 11375</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	56	Prelazione - Confinante - Azione per nullità del contratto - Domanda - Notifica al proprietario e all'acquirente - Necessità. <i>Trib. Parma 4 marzo 2011, n. 274</i> , con nota di G. Busetto	488
Altre azioni dell'affittuario collegate all'azione di riscatto - Esercizio - Conseguenze - Spostamento del termine di un anno dalla trascrizione del contratto ai fini dell'esercizio del riscatto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 maggio 2010, n. 11375</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	56	Riscatto - Del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante - Vendita con riserva di una striscia di terreno contigua al confine - Requisito della confinanza - Esclusione - Limiti - Condizioni - Riserva di porzione priva di qualsiasi utilità economica fatta a scopo di vanificare la prelazione del confinante - Diritto di riscatto di quest'ultimo - Sussistenza - Ragioni giustificative della detta riserva - Sussistenza - Accertamento riservato al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 dicembre 2010, n. 25135 (M)</i>	508
Coltivatore diretto comproprietario del fondo a titolo di coerede - Diritto di prelazione agraria - Contemporaneo diritto di retratto successorio - Concorso tra i due titoli di prelazione - Ammissibilità - Esercizio di entrambi nel medesimo giudizio - Possibilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 febbraio 2010, n. 4497</i> , con nota di N. RAUSEO	132	Prelazione - Rinunzia - Presupposti - Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione - Forma - Finalità - Mancanza - Rilevanza - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 luglio 2010, n. 16025 (M)</i>	655
Prelazione - Alienazione di fondo costituente parte di una più vasta estensione di terreno - Accertamento delle condizioni per l'esercizio della prelazione - Criteri. <i>Corte d'app. Roma, Sez. IV 6 ottobre 2010, n. 3985 (M)</i>	148	Prelazione - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Proprietario di casa di civile abitazione con aia ed orto - Equiparabilità al «terreno coltivato» ai fini della prelazione - Esclusione - Diritto di prelazione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 febbraio 2011, n. 3455</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	703
Terreni con destinazione diversa da quella agricola, anche se non edificatoria - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Qualificazione di un territorio come agricolo - Rilevanza - Esclusione - Strumenti urbanistici - Valutazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 31 marzo 2010, n. 7796</i> , con nota redazionale	200	(v. anche <i>Locazione</i>)	
<i>Denuntiatio</i> - Revoca della stessa - Azione dell'alienante di accertamento negativo dell'esistenza della prelazione - Mancato esercizio del riscatto - Domanda di accertamento della titolarità del diritto di prelazione da parte del coltivatore - Azione di annullamento del contratto di compravendita concluso dal proprietario del fondo con il terzo - Difetto di interesse ad agire - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 ottobre 2010, n. 21823</i> , con nota di N. RAUSEO	262	PREVIDENZA SOCIALE	
Riforma fondiaria - Assegnazione - Fondi assegnati da enti di sviluppo fondiario - Atti di disposizione - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario confinante - Esercizio - Condizioni - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza - Conseguenze - Fondi separati da un corso d'acqua ovvero da ostacoli materiali di proprietà aliena - Diritto di prelazione e riscatto - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 maggio 2010, n. 11377 (M)</i>	363	Assicurazioni sociali - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità - Lavoratori agricoli a termine - Rapporto assicurativo - Presupposti - Requisito della prestazione di almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno precedente - Rilevanza in via alternativa di prestazioni lavorative nell'industria - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 25 maggio 2010, n. 12744</i> , con nota di A. FONTANA	198
		Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Revoca ed annullamento - Assegno d'invalidità - Contribuzione figurativa - Art. 1, comma 6 della legge n. 222 del 1984 - Presupposti - Riferimento ai soli lavoratori subordinati non agricoli - Fondamento - Conseguente inapplicabilità in favore dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti - Art. 1, comma 10 della legge n. 222 del 1984 - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 29 luglio 2010, n. 17750 (M)</i>	583
		Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Lavoratori agricoli - Retri-	

buzione pensionabile - Determinazione - Criteri di calcolo - Retribuzioni corrisposte anteriormente al 1968 - Rivalutazione - Indici ISTAT del 1968 - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 22 giugno 2010, n. 15053 (M)</i>	655	Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Pericolosità sociale del prodotto - Necessità ai fini della configurabilità del reato - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2010, n. 39714, con nota di L. MAZZA</i>	265
Contributi unificati in agricoltura - Impugnazione dei provvedimenti di iscrizione d'ufficio nell'elenco dei coltivatori diretti - Termine di decadenza - Applicabilità anche ai coadiutori - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 7 ottobre 2010, n. 20795, con nota di W. D'AVANZO</i>	705	Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti - Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 18 novembre 2010, in causa C-159/09, con nota di S. MASINI</i>	321
Previdenza sociale (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità - Piccola colonia - Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 28 giugno 2011, n. 14296 (M)</i>	735	Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - Pubblicità ingannevole - Condizioni. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 18 novembre 2010, in causa C-159/09, con nota di S. MASINI</i>	321
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO		Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti - Confronto riguardante una caratteristica verificabile - Beni individuati con precisione in base alle informazioni contenute nella pubblicità. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 18 novembre 2010, in causa C-159/09, con nota di S. MASINI</i>	321
Integratori alimentari - Concorrenza - Messaggi pubblicitari - Prodotti - Pubblicità ingannevole - Elementi. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 luglio 2010, n. 4894, con nota di C. ROMANELLI</i>	70	Prodotti alimentari - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti di cacao e di cioccolato - Etichettatura - Aggiunta della parola «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all'etichettatura di taluni prodotti. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 25 novembre 2010, in causa C-47/09, con nota di F. GENCARELLI</i>	462
Integratori alimentari - Concorrenza - Pubblicità ingannevole - Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Ministero della salute - Differente ambito di tutela di interessi giuridici - Parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 luglio 2010, n. 4894, con nota di C. ROMANELLI</i>	70	Prodotti alimentari - Esercizi di vendita - Apertura di nuovi esercizi - Autorizzazione - Contingentamento - Illegittimità. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 17 maggio 2010, n. 6884, con nota di L. LAMOLA</i> .	504
Integratori alimentari - Concorrenza - Pubblicità ingannevole - Elementi - Innocuità del prodotto - Ininfluenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 luglio 2010, n. 4894, con nota di C. ROMANELLI</i>	70	Prodotti alimentari e bevande - Autorizzazione commerciale alla vendita - Locali di vendita - Regolarità edilizia dei locali - Necessità. <i>T.A.R. Campania, Sez. III 12 aprile 2010, n. 1923, con nota di V. PERILLO</i>	506
Locali di vendita - Limitazione di vendita a determinati tipi di articoli - Modifiche al piano regolatore - Procedura semplificata - Legittimità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 8 ottobre 2010, n. 7674 (M)</i> ...	79	Prodotti alimentari e bevande - Autorizzazione alla vendita - Locali di vendita - Diniego di concessione in sanatoria dei locali di vendita - Revoca dell'autorizzazione commerciale - Legittimità. <i>T.A.R. Campania, Sez. III 12 aprile 2010, n. 1923, con nota di V. PERILLO</i>	506
Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Prodotto alimentare insudiciato - Presenza di insetti - Reato - Configurabilità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 ottobre 2010, n. 35708 (M)</i>	149	Alimenti e bevande - Somministrazione - A soci di circolo privato - Parificazione a somministrazione al pubblico - Non configurabilità - Autorizzazione comunale - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 18 gennaio 2011, n. 417 (M)</i>	510
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Imputazione di tentativo di frode in commercio - Condanna per il reato di detenzione per il commercio o somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Violazione del principio di correlazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° dicembre 2010, n. 42503 (M)</i>	221	Alimenti geneticamente modificati - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Art. 2, punto 5 - Polline derivante da varietà di mais geneticamente modificato che abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia privo di qualsivoglia capacità di trasferire il materiale genetico da esso contenuto - Nozione di «organismo geneticamente modificato» - Non	
Alimenti - Somministrazione di alimenti e bevande - Autorizzazione - Comune di Roma - Diniego per c.d. zone di rispetto - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 6 ottobre 2010, n. 32688 (M)</i>	222		
Prodotti alimentari - Barattoli di pomodori pelati - Etichetta - Dati identificativi - Apposizione al momento del confezionamento - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 gennaio 2011, n. 1061, con nota di S. MASINI</i>	263		

rientra. <i>Corte di giustizia CE, Grande Sez. 6 settembre 2011, in causa C-442/09</i> , con nota di S. MASINI	543
Alimenti geneticamente modificati - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c) - Direttiva 2000/13/CE - Art. 6, n. 4, lett. a) - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Art. 2 - Prodotti apicoli - Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate - Conseguenze - Immissione in commercio - Nozioni di «organismo» e di «alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati». <i>Corte di giustizia CE, Grande Sez. 6 settembre 2011, in causa C-442/09</i> , con nota di S. MASINI	543
Alimenti geneticamente modificati - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Artt. 3, n. 1, e 4, n. 2 - Obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento - Soglia di tolleranza prevista in materia di etichettatura dall'art. 12, n. 2, reg. n. 1829/2003 - Applicazione per analogia - Esclusione. <i>Corte di giustizia CE, Grande Sez. 6 settembre 2011, in causa C-442/09</i> , con nota di S. MASINI	543
Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 4 - Domanda di registrazione del marchio denominativo e figurativo BUD - Opposizione - Indicazione di provenienza geografica «bud» - Protezione ai sensi dell'Accordo di Lisbona e di trattati bilaterali in vigore tra due Stati membri - Utilizzo nel traffico commerciale - Segno di portata non puramente locale. <i>Corte di giustizia CE, Grande Sez. 29 marzo 2011, in causa C-96/09</i> , con nota di F. GENCARELLI	619
Prodotti alimentari - Reati - Reati previsti dagli artt. 5, lett. d) e 6, legge n. 283 del 1962 - Sostanze alimentari insudiciate - Attivazione di tutte le misure di controllo necessariamente esigibili - Inidoneità - Sussistenza del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 ottobre 2010, n. 35708</i> , con nota di A. COVIELLO	715
Prodotti alimentari - D.p.r. n. 719/1958 - Classificazione di un prodotto come «bibita» - Elemento essenziale - Presenza di acqua - Prodotti costituiti esclusivamente da derivati d'uva - Sistemi di chiusura delle bottiglie - Assoggettamento alla legislazione vitivinicola. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III quater 3 ottobre 2011, n. 7681</i> , con nota di S. MASINI	724

(v. anche *Agricoltura e foreste, Ambiente*)

PROFESSIONI

Geometra - Competenze - Redazione di piano di lottizzazione - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 15 giugno 2010, n. 2839 (M)</i>	79
Dottore agronomo - Competenze progettuali - Ambito rurale - Estensione a costruzioni civili di carattere modesto - Legittimità. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 28 aprile 2010, n. 1253 (M)</i>	79

PROPRIETÀ

Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi, viti e siepi - Fondi delimitati da muro comune - Linea di confine - Individuazione - Conseguenze - Distanza di una siepe dal muro comune - Misurazione - Criteri - Dalla facciata del muro prospiciente la siepe - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 aprile 2010, n. 10041 (M)</i>	77
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per tubi - Tubi di acqua pura o lurida - Distanza di almeno un metro dal confine - Presunzione di dannosità - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Esclusione - Salvezza dei regolamenti locali - Interpretazione - Possibilità di previsione di distanza maggiore ma non minore. <i>Cass. Sez. II Civ. 15 marzo 2010, n. 6235 (M)</i>	77
Appello - Eccezioni - Usucapione abbreviata - Mancanza dei requisiti di cui all'art. 1159 <i>bis</i> c.c. - Eccezione riservata alla parte - Configurabilità - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 maggio 2010, n. 12607 (M)</i>	292
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - Azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento - <i>Causa petendi</i> - Identificazione con il diritto azionato - Configurabilità - Conseguenze - Domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione abbreviata - Riconoscimento dell'usucapione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Extrapetizione - Esclusione - Domanda nuova - Inammissibilità in grado d'appello - Esclusione - Condizioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 maggio 2010, n. 12607 (M)</i>	292

SANITÀ PUBBLICA

Rifiuti - Reato di omessa bonifica - Procedure operative ed amministrative - Bonifica da parte dell'amministrazione - Artt. 242, 250 e 257, T.U. ambiente, d.lgs. n. 152/06. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2010, n. 22006</i> , con nota di I. BAIOCCHI ...	64
Rifiuti - Bonifiche ambientali - Piano di caratterizzazione - Progetto di bonifica - Impedimento della formazione - Principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - Fattispecie: sversamento del cromo esavalente nel corso del procedimento produttivo - Artt. 242 e ss. e 257, d.lgs. n. 152/2006. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 ottobre 2010, n. 35774</i> , con nota di I. BAIOCCHI	64
Rifiuti - Abbandono - Concordato preventivo - Ordinanza <i>ex art.</i> 192, d.lgs. n. 152/2006 - Commissario liquidatore - Legittimazione passiva - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 23 dicembre 2010, n. 6862</i> , con nota di S. CARMIGNANI	143
Rifiuti - Abbandono - Art. 192, d.lgs. n. 152/2006 - Sanzione amministrativa di tipo reintegratorio - Autore materiale - Comportamento titolato - Riconducibilità dell'evento al soggetto responsabile. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 23 dicembre 2010, n. 6862</i> , con nota di S. CARMIGNANI	143
Rifiuti - Abbandono - Proprietario - Onere reale - Previsione - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 23</i>	

dicembre 2010, n. 6862, con nota di S. CARMIGNANI	143	Spandimento fanghi biologici - Regolamento comunale che pone limiti alla relativa attività - Impugnativa - Interesse a ricorrere - Società che svolge attività connesse allo spandimento - Ha interesse. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 ottobre 2010, n. 7528</i> , con nota di C. ROMANELLI	351
Rifiuti - Abbandono - Art. 192, d.lgs. n. 152/2006 - Requisito della colpa - Generica <i>culpa in vigilando</i> - Insufficienza. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 23 dicembre 2010, n. 6862</i> , con nota di S. CARMIGNANI	143	Spandimento fanghi biologici - Regolamento comunale che pone limiti alla relativa attività - Illegittimità per incompetenza. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 ottobre 2010, n. 7528</i> , con nota di C. ROMANELLI ..	351
Allevamento di suini - Localizzazione - Impugnativa di Comune confinante - Mera prossimità dell'abitato - Irrilevanza - Congrua prova del danno ambientale - Necessità. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 26 ottobre 2010, n. 473</i> , con nota di C. ROMANELLI	147	Rifiuti - Impianti mobili di macinatura, vagliatura e deferrizzazione - Procedimento autorizzatorio - Assoggettabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2011, n. 21859 (c.c.) (M)</i>	438
Materiali da lavorazioni aziendali interrati - Rifiuti - Inclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2010, n. 22015 (M)</i>	149	Gestione dei rifiuti - Piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (c.d. eco-piazzole) - Autorizzazione regionale o provinciale - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° marzo 2011, n. 7950 (M)</i>	438
Rifiuti - Inerti - Demolizione di edifici o scavi di strade - Assimilazione alle terre e rocce da scavo - Esclusione - Caratteristica di rifiuti speciali - Continuità normative. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2010, n. 41016 (M)</i>	149	Inquinamento ambientale - Provvedimenti del sindaco - Ordinanze contingibili e urgenti - Legittimità. <i>T.A.R. Calabria, Sez. II 1° dicembre 2010, n. 2831 (M)</i>	439
Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - Iscrizione all'Albo - È necessaria. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 2010, n. 44398 (M)</i>	149	Norme della Regione Puglia - Rifiuti - Individuazione delle competenze della Regione e piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti - Ricorso del Governo - Eccezioni inammissibilità della questione, stante il contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato - Reiezione. <i>Corte cost. 22 dicembre 2010, n. 373</i> , con nota di L. CERRETANI	469
Rifiuti - Realizzazione e gestione di discarica abusiva - Reati di cui all'art. 256, commi 2 o 3, d.lgs. n. 152/2006 - Presupposti per la configurabilità - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Limiti - Art. 40, comma 2 c.p. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2010, n. 41020 (M)</i>	149	Norme della Regione Puglia - Rifiuti - Attribuzione alla Regione, in sede di determinazione delle linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, della competenza a regolamentare «gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani» - Esorbitanza dalle competenze regionali, con indebita interferenza nella competenza legislativa esclusiva statale, pur in assenza della relativa disciplina, in materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 dicembre 2010, n. 373</i> , con nota di L. CERRETANI	469
Rifiuti - Pelli ed interiora di cinghiali - Discarica abusiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 novembre 2010, n. 42436 (c.c.)</i> , con nota di S. MARASCIALI .	202	Norme della Regione Puglia - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti - Possibilità che le Autorità d'ambito, in deroga all'unicità della gestione, possano prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di durata delle concessioni già affidate e comunque non oltre quindici anni - Contrasto con la normativa statale in materia di rifiuti, con invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 dicembre 2010, n. 373</i> , con nota di L. CERRETANI	469
Gestione dei rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato - Natura di reato commissivo eventualmente permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 novembre 2010, n. 40850 (M)</i>	221	Rifiuti - Inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali - Assimilabilità a terre e rocce da scavo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2010, n. 37195</i> , con nota di F. MAZZA	486
Rifiuti - Deposito abusivo - Ordinanza di rimozione - Competenza del dirigente comunale <i>ex art. 14</i> , d.lgs. n. 22 del 1997 - Competenza del sindaco dopo art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 13 ottobre 2010, n. 6453 (M)</i>	222		
Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - D.lgs. n. 22 del 1997 - Art. 52 - Interpretazione - Duplicità degli illeciti - Omissione dell'annotazione - Sussistenza anche in presenza di formulari di trasporto contenenti i dati relativi ai movimenti eseguiti - Affermazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 maggio 2010, n. 12427 (M)</i>	292		
Rifiuti - Deposito temporaneo - Stoccaggio di rifiuti - Differenza - Deposito di rifiuti pericolosi e non - Attività di stoccaggio - Isole ecologiche o eco-piazzole - Autorizzazione - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 marzo 2011, n. 11650 (M)</i>	293		
Deposito di rifiuti in luogo diverso da quello autorizzato - Reato configurabile. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2010, n. 22763</i> , con nota di M. MAZZI	345		

Rifiuti - Inquinamento - Responsabilità - Mancata individuazione del responsabile - Decontaminazione del sito - Obbligo - Sussiste. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 10 giugno 2010, n. 387</i> , con nota di A.R. STOLFI	502	tario dell'area - Solo in caso di dolo o colpa. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 21 ottobre 2010, n. 3747</i> , con nota di V. PERILLO	650
Rifiuti - Impianti mobili di macinatura, vagliatura e deferrizzazione - Procedimento autorizzatorio - Assoggettabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2011, n. 21859 (c.c.) (M)</i>	509	Rifiuti - Abbandono incontrollato - Provvedimenti di rimozione o di ripristino dello stato dei luoghi - Obbligo a carico del proprietario dell'area - Motivazione - Necessità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 21 ottobre 2010, n. 3747</i> , con nota di V. PERILLO	650
Rifiuti - Impianti di recupero - Trattamento di «aggregati naturali» e materie prime vere e proprie accanto ad «aggregati riciclati» - Impianto di tipo promiscuo - Qualificazione come impianto di recupero - Permane. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 27 ottobre 2010, n. 8012</i> , con nota di A. SCIALÒ	578	Rifiuti - Nozione di «discarica» - Presupposti - Abitudine dello smaltimento - Degrado dell'ambiente - Art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/2003 e s.m. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 giugno 2011, n. 25047 (M)</i>	656
Rifiuti - Impianti di recupero - Potenziamiento produttivo di un impianto esistente - Superamento delle soglie previste per le categorie progettuali sottoposte a VIA - Modifica sostanziale - Ripercussioni negative sull'ambiente. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 27 ottobre 2010, n. 8012</i> , con nota di A. SCIALÒ	578	Rifiuti - Residui di attività di demolizione edilizia - Deposito nel suolo senza le prescritte autorizzazioni - Società in nome collettivo - Corresponsabilità - Sussistenza - Fattispecie - Art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 giugno 2011, n. 25045 (M)</i>	656
Rifiuti - Impianti di recupero - D.lgs. 152/2006, parte II e IV - Avvio in «procedura semplificata» - D.m. 5 febbraio 1998 - Osservanza dei parametri - Operazioni di recupero - Condizione aggiuntiva e non sostitutiva - Esercizio in regime semplificato. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 27 ottobre 2010, n. 8012</i> , con nota di A. SCIALÒ	578	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Dipendente dell'ente o dell'impresa autore del reato - Responsabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 marzo 2011, n. 11490 (M)</i>	656
Gestione dei rifiuti - Piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (c.d. eco-piazzole) - Autorizzazione regionale o provinciale - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° marzo 2011, n. 7950 (M)</i>	584	Rifiuti - Abbandono incontrollato - Responsabilità - Presupposti - Sussistenza di dolo o colpa - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 4 marzo 2011, n. 1384 (M)</i>	657
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Reati ex art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2005 - Bene giuridico tutelato - Individuazione - Persona offesa - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2011, n. 769, ord. (M)</i>	584	Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Nuovo codice CER - Comunicazione - Natura dell'atto. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° marzo 2011, n. 7948</i> , con nota redazionale	715
Gestione dei rifiuti - Attività di recupero svolta in regime «semplificato» - Reato previsto dall'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 - Mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dall'Ente provinciale di controllo - Necessità che quest'ultimo abbia attivato i controlli o imposto specifiche prescrizioni - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 2011, n. 654 (M)</i>	584	Rifiuti - Smaltimento illecito rifiuti di una discarica in un fiume - Reati contro il patrimonio - Delitti - Danneggiamento - Deterioramento - Nozione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 9 marzo 2011, n. 9343 (M)</i>	736
Rifiuti urbani - Tariffa per raccolta e smaltimento - Entità del corrispettivo - Determinazione - Riserva di legge - Esclusione - Atto regolamentare - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. II 11 marzo 2011, n. 11 (M)</i>	585	Rifiuti - Gestione - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Idoneità della condotta a ledere in concreto il bene protetto - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2011, n. 6256 (M)</i>	736
Rifiuti urbani - Tariffa per raccolta e smaltimento - Quantificazione del corrispettivo in relazione ai benefici - Carattere - Imposizione di prestazione patrimoniale - Esclusione - Esercizio di potere impositivo - Conseguenze. <i>Cons. Stato, Sez. II 11 marzo 2011, n. 11 (M)</i>	585	Trasporto abusivo di rifiuti - Omessa iscrizione del mezzo all'Albo gestori - Sequestro preventivo - Sopravvenuta iscrizione - Rilevanza ai fini della non confiscabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 febbraio 2011, n. 5353 (M)</i>	736
Rifiuti - Abbandono incontrollato - Responsabilità del trasgressore - Responsabilità solidale del proprie-		Rifiuti - Attività di recupero effettuata presso il cantiere di un terzo - Violazione delle prescrizioni - Soggetto responsabile - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 febbraio 2011, n. 5346 (M)</i>	736
		Discariche - Allegato I al d.lgs. n. 36/2003, art. 2.4.2. - Barriera geologica e barriera artificiale - Piena alternative - Esclusione - Disciplina regionale maggiormente restrittiva - Limitazione a tipologie geologiche che offrano maggiori garanzie sotto il profilo della permeabilità - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 19 gennaio 2011, n. 88</i> , con nota di L. COLELLA	769

Rifiuti - Gestione - Tutela della salute - Competenza regionale - Disciplina regionale più restrittiva di quella comunitaria - Ammissibilità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 19 gennaio 2011, n. 88</i> , con nota di L. COLELLA	769	diritto dedotto in sede processuale. <i>Corte d'app. Roma, Sez. usi civici 21 gennaio 2011</i> , con nota di C.F. BAFFA	347
Rifiuti - Discariche - Decisione n. 2003/33/CE - Stati membri e amministrazioni - Previsione di una disciplina più restrittiva - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 19 gennaio 2011, n. 88</i> , con nota di L. COLELLA.....	769	Impugnazioni - Sentenza - Sentenza del Commissario per gli usi civici - Nullità dei contratti di affittanza o sedicente concessione, in favore di privato, di terreni appartenenti al demanio collettivo di una università agraria - Accertamento preliminare sull'esistenza del diritto civico - Necessità - Impugnazione esperibile - Reclamo alla Sezione speciale anziché ricorso per cassazione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 22 dicembre 2010, n. 25986 (M)</i>	508
(v. anche <i>Acque, Ambiente</i>)		Occupazioni abusive - Legittimazione - Formale provvedimento adottato dall'autorità amministrativa competente - Necessità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 1° febbraio 2011, n. 211</i> , con nota di L. LAMOLA	730
SERVITÙ		Occupazioni abusive - Inserimento in elenchi degli occupatori arbitrari - Legittimazione automatica - Inapplicabilità - Mera proposta di legittimazione - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 1° febbraio 2011, n. 211</i> , con nota di L. LAMOLA	730
Requisiti - Prestazioni accessorie - <i>Servitus in faciendo consistere nequit</i> - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa al taglio di rami ovvero potatura di alberi in relazione a servitù di passaggio. <i>Cass. Sez. II Civ. 17 giugno 2010, n. 14622 (M)</i> ..	655	* * *	
Prediali - Esercizio - Estensione - Servitù di presa d'acqua - Facoltà di accedere al fondo servente - Inclusione - Chiusura del terreno mediante recinzione ed apposizione di cancello da parte del proprietario del fondo servente - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 giugno 2011, n. 14178 (M)</i>	735		
USI CIVICI		MASSIMARIO	
Accertamento <i>qualitas soli</i> - Limiti del giudicato - Efficacia riflessa nei confronti dei terzi estranei al processo - Configurabilità. <i>Commissario per gli usi civici della Calabria 29 aprile 2010, n. 2</i> , con nota di C.F. BAFFA	71	Giurisprudenza civile (a cura di I. CIMATTI)	77, 148, 220, 292, 363, 437, 508, 583, 655, 735
Intervento volontario in appello - Distinzione tra interesse ad agire ed accertamento della tutela del		Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA)	78, 149, 221, 293, 364, 438, 509, 584, 656, 736
		Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI) ...	79, 150, 222, 294, 365, 439, 510, 585, 657, 737

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2009					
<i>APRILE</i>					
23	Corte di giustizia CE in causa C-362/06	114			
<i>OTTOBRE</i>					
14	Cass. Sez. V Civ. n. 21764	62			
28	Cons. Stato, Sez. IV n. 6675	269			
2010					
<i>GENNAIO</i>					
20	Trib. Viterbo n. 34	349			
<i>FEBBRAIO</i>					
24	Cass. Sez. III Civ. n. 4497	132			
25	T.A.R. Lazio, Sez. I <i>ter</i> n. 3040	287			
<i>MARZO</i>					
5	Cass. Sez. I Pen. n. 8838 (M)	78			
9	Cass. Sez. III Pen. n. 9255	208			
15	Cass. Sez. II Civ. n. 6235 (M)	77			
16	Cass. Sez. Un. Civ. n. 6309 (M)	77			
19	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 1313	765			
20	Cass. Sez. III Civ. n. 6823 (ord.) (M)	77			
31	Cass. Sez. III Civ. n. 7796	200			
<i>APRILE</i>					
7	T.A.R. Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. I n. 100 (M)	150			
9	T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 673	216			
12	T.A.R. Campania, Sez. III n. 1923	506			
14	Cass. Sez. V Civ. n. 8845	60			
15	Cass. Sez. III Civ. n. 9044 (M)	148			
15	Trib. Reggio Emilia n. 635	215			
16	Cass. Sez. V Civ. n. 9159 (M)	148			
22	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-82/09	50			
24	Cass. Sez. Un. Civ. n. 9523	127			
24	Cass. Sez. II Civ. n. 9829 (M)	148			
27	Cass. Sez. II Civ. n. 10041 (M)	77			
28	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 1253 (M)	79			
28	Cass. Sez. III Pen. n. 16473	267			
28	Cass. Sez. V Civ. n. 10160	710			
28	Cass. Sez. III Civ. n. 10190	335			
29	Commissario per gli usi civici della Calabria n. 2	74			
<i>MAGGIO</i>					
11	Cass. Sez. III Civ. n. 11375	56			
11	Cass. Sez. III Civ. n. 11377 (M)	363			
11	Cass. Sez. III Pen. n. 17971 (M)	364			
14	T.A.R. Puglia, Sez. I n. 1896 (M)	79			
14	Cass. Sez. Un. Civ. n. 11722 (M)	363			
			17	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III n. 6884	504
			20	Cass. Sez. II Civ. n. 12427 (M)	292
			21	Cass. Sez. II Civ. n. 12517 (M)	292
			21	Cass. Sez. V Civ. n. 12565 (M)	220
			24	Cass. Sez. II Civ. n. 12607 (M)	292
			25	Cass. Sez. Lav. n. 12744	198
			26	Cass. Sez. I Civ. n. 12862 (M)	220
			26	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V n. 9181	360
			<i>GIUGNO</i>		
			3	Cons. Stato, Sez. V n. 3485 (M)	79
			9	Cass. Sez. III Pen. n. 22006	64
			9	Cass. Sez. III Pen. n. 22015 (M)	149
			9	Cass. Sez. I Civ. n. 13888 (M)	220
			10	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 387	502
			10	Comm. trib. reg. Piemonte - Torino, Sez. XXX n. 44	651
			15	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 2839 (M)	79
			15	Cass. Sez. III Pen. n. 22758	137
			15	Cass. Sez. III Pen. n. 22763	345
			17	Corte cost. n. 215	53
			17	Cons. Stato, Sez. VI n. 3851	138
			17	Cass. Sez. II Civ. n. 14622 (M)	655
			22	Cass. Sez. Lav. n. 15053 (M)	655
			24	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-375/08	37
			24	Cass. Sez. II Civ. n. 15308	561
			30	Cass. Sez. V Civ. n. 15516	417
			30	Cass. Sez. V Civ. n. 15551 (M)	655
			<i>LUGLIO</i>		
			1	Cass. Sez. II Pen. n. 24734	136
			2	Cass. Sez. III Pen. n. 37195	486
			7	Cass. Sez. III Civ. n. 16025 (M)	655
			8	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-343/09	180
			9	Cons. Stato, Sez. IV n. 4457	271
			14	Cass. Sez. III Pen. n. 27261 (M)	78
			14	Cass. Sez. V Civ. n. 16527	707
			22	Corte cost. n. 273	189
			22	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII n. 16938	496
			27	Cons. Stato, Sez. VI n. 4894	70
			28	Cass. Sez. I Civ. n. 17679	413
			29	Cass. Sez. Lav. n. 17750 (M)	583
			<i>AGOSTO</i>		
			6	Cass. Sez. III Civ. n. 18376 (M)	583
			9	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 30425	285
			10	Cass. Sez. V Civ. n. 18493	633
			11	Cass. Sez. IV Pen. n. 31660 (M)	78
			21	Cons. giust. amm. Reg. Sicilia n. 1221 (M)	150
			<i>SETTEMBRE</i>		
			2	Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. I n. 258 (M)	150
			6	T.A.R. Campania, Sez. VI n. 17310 (M)	294
			7	Cass. Sez. V Civ. n. 19145 (M)	508
			9	Cass. Sez. I Pen. n. 33170	422
			10	Cass. Sez. II Civ. n. 19366 (M)	437
			13	Cons. Stato, Sez. VI n. 6554 (M)	150
			21	Cass. Sez. VI Civ. n. 19987 ord. (M)	583
			22	Cass. Sez. III Pen. n. 34205 (M)	78

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
22	Cass. Sez. III Pen. n. 34220 (c.c.)	203	13	Cass. Sez. III Civ. n. 25135 (M)	508
27	Cass. Sez. IV Pen. n. 34813 (M)	78	14	Cass. Sez. I Pen. n. 43955 (M)	293
OTTOBRE			14	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II n. 36519	638
4	T.A.R. Toscana, Sez. III n. 6427	284	16	Cass. Sez. III Pen. n. 44398 (M)	149
5	Cass. Sez. III Pen. n. 35708 (M)	149	22	Corte cost. n. 366	326
5	Cass. Sez. III Pen. n. 35708	715	22	Cass. Sez. II Pen. n. 44937 (M)	364
6	Cass. Sez. III Pen. n. 35774	64	22	Corte cost. n. 373	469
6	Corte d'app. Roma, Sez. IV n. 3985 (M)	148	22	Cass. Sez. Un. Civ. n. 25986 (M)	508
6	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 32688 (M)	222	23	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 6862	143
7	Cass. Sez. Lav. n. 20795	705	23	Cons. Stato, Sez. IV n. 9375 (M)	365
8	Cons. Stato, Sez. V n. 7674 (M)	79	27	Cons. Stato, Sez. VI n. 9425 (M)	439
9	Cass. Sez. II Civ. n. 22768 (M)	437	31	Comm. trib. prov. Verona, Sez. III n. 208/3/10	362
12	Cass. Sez. III Civ. n. 21018	196	2011		
13	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 6453 (M)	222	GENNAIO		
14	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II n. 32824	356	10	Cons. Stato, Sez. VI n. 50 (M)	439
15	Cons. Stato, Sez. V n. 7528	351	10	Cons. Stato, Sez. VI n. 390 (M)	510
18	Cass. Sez. II Pen. n. 37101	635	11	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V n. 50	574
19	Comm. trib. Prov. Ravenna n. 150/03/10	71	12	Trib. S. Angelo Lombardi (M)	292
19	Cass. Sez. VI Pen. n. 37491 (M)	221	12	T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I n. 32	433
21	Cass. Sez. I Civ. n. 21652 (M)	437	12	Trib. Torre Annunziata (ord.)	720
21	T.A.R. Puglia, Sez. I n. 3747	650	13	Cass. Sez. III Pen. n. 654 (M)	584
25	Cass. Sez. III Civ. n. 21822 (M)	363	13	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 6	765
25	Cass. Sez. III Civ. n. 21823	262	14	Cass. Sez. V Civ. n. 771	195
26	T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. n. 473	147	14	T.A.R. Sardegna, Sez. I n. 33	276
27	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II n. 8012 (M)	222	14	T.A.R. Sardegna, Sez. I n. 37	276
27	T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II n. 8012	578	14	Cass. Sez. III Pen. n. 769 ord. (M)	584
28	Cass. Sez. I Civ. n. 22109 (M)	363	15	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 31 (M)	657
29	T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 3938 (M)	222	17	Cons. Stato, Sez. V n. 220	636
29	Cass. Sez. I Civ. n. 22148	258	18	Cass. Sez. III Pen. n. 1061	263
NOVEMBRE			18	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 417 (M)	510
2	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 33106	732	18	TAR Puglia - Bari, Sez. I n. 101	774
5	T.A.R. Campania, Sez. I n. 23129 (M)	365	19	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 88	769
5	Cass. Sez. II Civ. n. 22589	482	20	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>quater</i> n. 551 (M)	510
8	Cons. Stato, Sez. V n. 7962 (M)	294	21	Corte d'app. Roma, Sez. <i>usi civici</i>	347
10	Cass. Sez. III Pen. n. 39714	265	21	Cass. Sez. III Pen. n. 1874	483
10	T.A.R. Campania, Sez. VIII n. 23751 (M)	365	21	T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II n. 49	493
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 4703 (M)	294	24	Cass. Sez. II Civ. n. 1558	332
12	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII n. 24192	647	24	Cass. Sez. III Pen. n. 2313	338
15	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 7253 (M)	365	24	Cass. Sez. III Pen. n. 2326 (M)	364
15	Cons. Stato, Sez. VI n. 8053	570	26	Corte cost. n. 33	250
16	Cass. Sez. III Pen. n. 40486 (M)	221	28	Cass. Sez. Un. Civ. n. 2060	125
17	Corte cost. n. 331	118	31	Cons. Stato, Sez. VI n. 719 (M)	510
18	Cass. Sez. III Pen. n. 40850 (M)	221	FEBBRAIO		
18	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-159/09	321	1	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 176 (M)	510
22	Cass. Sez. III Pen. n. 41015	339	1	T.A.R. Puglia, Sez. I n. 211	730
22	Cass. Sez. III Pen. n. 41016 (M)	149	3	Cass. Sez. III Pen. n. 3871 (M)	438
22	Cass. Sez. III Pen. n. 41020 (M)	149	3	Cass. Sez. III Pen. n. 3871 (M)	584
22	Cons. Stato, Sez. VI n. 8119	569	11	Corte cost. n. 44	403
25	Trib. Udine, Sez. dist. Palmanova n. 314	211	11	Cass. Sez. III Civ. n. 3455	703
25	Cass. Sez. I Civ. n. 23967	410	14	Cass. Sez. III Pen. n. 5344 (M)	293
25	Corte di giustizia CE, Sez. I in causa C-47/09	462	14	Cass. Sez. III Pen. n. 5347 (M)	293
30	Cass. Sez. III Pen. n. 42436 (c.c.)	202	14	Cass. Sez. Un. Civ. n. 3665	473
30	Cass. Sez. III Civ. n. 24266 (M)	583	14	Cass. Sez. III Pen. n. 5346 (M)	736
DICEMBRE			14	Cass. Sez. III Pen. n. 5353 (M)	736
1	Cass. Sez. III Pen. n. 42503 (M)	221	21	Cass. Sez. V Civ. n. 4227 (ord.)	256
1	Cons. Stato, Sez. VI n. 8379 (M)	365	21	Cass. Sez. III Pen. n. 6256 (M)	736
1	T.A.R. Calabria, Sez. II n. 2831 (M)	439	23	Cass. Sez. III Pen. n. 6872 (M)	293
2	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II n. 34945	352	25	Cass. Sez. III Pen. n. 7215 (M)	736
3	Cass. Sez. Un. Civ. n. 24563 (M)	437	25	Cass. Sez. III Pen. n. 7221 (M)	656
4	Corte d'app. Brescia, Sez. Lav. n. 546	718	28	Cass. Sez. V Civ. n. 4788	329
6	Cass. Sez. II Pen. n. 43273 (M)	221	MARZO		
6	T.A.R. Lazio, Sez. III <i>quater</i> n. 35384 (M)	294	1	Cass. Sez. III Pen. n. 7950 (M)	438
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 8645	563	1	Cass. Sez. III Pen. n. 7950 (M)	584
10	Cass. Sez. II Pen. 10 dicembre 2010, n. 43722 (M)	364			
10	Cass. Sez. I Civ. n. 24995	552			
13	Cons. giust. amm. Reg. Sic. n. 1467 (M)	439			

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
1	Cass. Sez. III Pen. n. 7948	715	23	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I n. 760 (M)	657
2	Cass. Sez. III Pen. n. 8097 (M)	364	27	Cass. Sez. III Pen. n. 21311 (M)	438
2	Cass. Sez. III Pen. n. 8091 (M)	656	27	Cass. Sez. III Pen. n. 21311 (M)	509
3	Cons. giust. amm. Reg. Sicilia n. 161	489	<i>GIUGNO</i>		
4	Trib. Parma n. 274	488	1	Cass. Sez. III Pen. n. 21842 (M)	438
4	Cons. Stato, Sez. V n. 1384 (M)	657	1	Cass. Sez. III Pen. n. 21859 (c.c.) (M)	438
7	Cons. giust. amm. Reg. Sic. n. 176 (M)	585	1	Cass. Sez. III Pen. n. 21842 (M)	509
7	Cons. giust. amm. reg. Sicilia n. 176	726	1	Cass. Sez. III Pen. n. 21859 (c.c.) (M)	509
8	T.A.R. Calabria, Sez. II n. 340 (M)	657	10	Corte cost. n. 181	547
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 1476 (M)	585	15	Corte cost. n. 192	466
9	Cass. Sez. IV Pen. n. 9343 (M)	736	15	Cass. Sez. VI Pen. n. 24022	712
10	Cass. Sez. III Pen. n. 9690	418	15	Cass. Sez. II Civ. n. 13097 (M)	735
11	Cons. Stato, Sez. II n. 11 (M)	585	22	Cass. Sez. III Pen. n. 25051 (M)	584
14	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I n. 2263	765	22	Cass. Sez. III Pen. n. 25045 (M)	656
22	Cass. Sez. III Pen. n. 11490 (M)	656	22	Cass. Sez. III Pen. n. 25047 (M)	656
22	Cass. Sez. III Pen. n. 11494 (M)	656	24	Cass. Sez. Un. Civ. n. 13093 (M)	735
23	Cass. Sez. III Pen. n. 11650 (M)	293	27	Cass. Sez. II Civ. n. 14178 (M)	735
24	Cass. Sez. I Civ. n. 6853	629	28	Cass. Sez. Lav. n. 14296 (M)	735
29	Corte di giustizia CE, Grande Sez. in causa C-96/09 ...	619	28	T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I n. 1015 (M)	737
<i>APRILE</i>			<i>LUGLIO</i>		
1	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 573	425	13	Corte cost. n. 205	624
27	Cass. Sez. III Pen. n. 16441 (M)	509	22	Corte cost. n. 227	700
27	Cass. Sez. III Pen. n. 16442 (c.c.) (M)	509	<i>SETTEMBRE</i>		
<i>MAGGIO</i>			6	Corte di giustizia CE, Grande Sez. in causa C-442/09 ...	543
3	Cons. Stato, Sez. VI n. 2611 (M)	737	<i>OTTOBRE</i>		
5	T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 445 (M)	737	3	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III <i>quater</i> n. 7681	724
9	Corte d'app. Bologna n. 600	552			
12	Cons. Stato, Sez. V n. 2833 (M)	737			
13	Cass. Sez. III Pen. n. 18893 (M)	509			
16	Cass. Sez. III Civ. n. 10724	628			

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 2	473
Art. 3	64, 720
Art. 3, comma 1	547
Art. 9	208, 473
Art. 24	547
Art. 32	360
Art. 42	473
Art. 42, comma 3	547
Art. 111	508
Art. 117, comma 1	403, 547
Art. 117, comma 2	469
Art. 117, comma 2, lett. s)	118, 403, 700
Art. 117, comma 3	53, 118, 326, 403, 624
Art. 117, comma 4	403
Art. 118, comma 1	53
Art. 118, comma 2	53
Art. 840, comma 1	77
Art. 874	77
Art. 889	77
Art. 892	77
Art. 893	77
Art. 2043	77
Art. 2751 bis, n. 5 bis	437

Codice civile

Art. 61	363
Art. 177, comma 1	127
Art. 230 bis	718
Art. 823	437
Art. 826	437
Art. 841	735
Art. 860	863
Art. 913	735
Art. 1027	655
Art. 1030	655
Art. 1064	735
Art. 1067	735
Art. 1140	332
Art. 1141	332
Art. 1158	292, 332
Art. 1159 bis	292, 332
Art. 1168	735
Art. 1170	735
Art. 1256	148
Art. 1362	482
Art. 1415	363
Art. 1418	56
Art. 2043	339, 438, 509
Art. 2135	71, 552, 629, 651
Art. 2652	363
Art. 2697	363
Art. 2932	56

Codice procedura civile

Art. 36	148
Art. 38	77
Art. 102	127, 583
Art. 112	148, 292
Art. 167	148
Art. 345	292

Codice penale

Art. 40, comma 2	149
Art. 54	364
Art. 56	221
Art. 110	364
Art. 157	221
Art. 328, comma 2	712

Art. 515	221
Art. 544 bis	136
Art. 544 ter	136
Art. 624	78, 189
Art. 635	422, 736
Art. 636, comma 2	221, 364
Art. 638	136, 364
Art. 672	78
Art. 674	422
Art. 734	78

Codice procedura penale

Art. 81	584
Art. 356	364
Art. 369	364
Art. 369 bis	364

Nuovo c.p.p.

Art. 57	221
Art. 75	656
Art. 177	438, 584
Art. 321	221, 736
Art. 410	584
Art. 521	221
Art. 587	221

Preleggi

Art. 11	292
Art. 12	198

Leggi statali

<i>L. 25 giugno 1865, n. 2539</i>	
Art. 39	77, 410
Art. 40	410
Art. 46	583
<i>R.D. 14 aprile 1910, n. 639</i>	
583	
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	
Art. 1	508
Art. 10	730
Art. 29	508
Art. 32	508
<i>R.D. 11 febbraio 1929, n. 274</i>	
Art. 16	79
<i>L. 10 luglio 1930, n. 1078</i>	
Art. 3	508
<i>R.D. 13 febbraio 1933, n. 215</i>	
Art. 3	363
Art. 10	363
Art. 11	363
<i>R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539</i>	
Art. 95	329
Art. 96	329
Art. 97	329
<i>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775</i>	
Art. 17	189
<i>L. 6 giugno 1939, n. 1320</i>	
Art. 56, comma 1	293

<i>L. 29 giugno 1939, n. 1497</i>		<i>D.L. 12 settembre 1973, n. 463</i>	
Art. 1	284	Art. 5, comma 6	198
<i>L. 3 giugno 1940, n. 1078</i>	292	<i>L. 14 ottobre 1974, n. 497</i>	
<i>R.D. 3 giugno 1940, n. 1357</i>	284	Art. 10	635
<i>R.D. 16 marzo 1942, n. 267</i>		Art. 12	78, 293
Art.1	552, 720	Art. 14	78, 293, 635
Art. 167	143	<i>L. 9 maggio 1975, n. 153</i>	
<i>D.Lgs.Igt. 27 luglio 1945, n. 475</i>	271	Art. 12	710
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i>		<i>L. 22 maggio 1975, n. 152</i>	
Art. 17	437	Art. 4	364
Art. 18	437	<i>L. 7 gennaio 1976, n. 3</i>	
<i>L. 11 marzo 1953, n. 87</i>		Art. 2, lett. c)	79
Art. 27	547	<i>L. 30 aprile 1976, n. 786</i>	292
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>		<i>L. 10 maggio 1976, n. 346</i>	
Art. 4	148	Art. 1	292
Art. 7	125	Art. 2	292
<i>D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128</i>		Art. 3	292
Art. 6	364	<i>L. 28 gennaio 1977, n. 10</i>	
Art. 24	364	Art. 9, comma 1, lett. a)	732
Art. 28	364	Art. 14	547
Art. 681	364	<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>	
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>		Art. 4	208
Art. 5, comma 1, lett. b)	221	Art. 82	208, 293
Art. 5, comma 1, lett. d)	149, 715	<i>L. 27 luglio 1978, n. 392</i>	127
Art. 6	715	Art. 38	127
<i>L. 9 gennaio 1963, n. 9</i>		Art. 39	127
Art. 11	735	<i>D.L. 29 luglio 1981, n. 402</i>	655
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>		<i>L. 5 agosto 1981, n. 503</i>	509
Art. 8	56, 132, 148, 200, 363, 508, 655	<i>L. 26 settembre 1981, n. 537</i>	655
<i>L. 29 maggio 1967, n. 379</i>	292	<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>	
Art. 4	363	Art. 3	148
Art. 7	561	Art. 9	189
<i>L. 28 luglio 1967, n. 641</i>	220	<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	
<i>L. 2 ottobre 1967, n. 895</i>		Art. 21	196
Art. 4	78, 293	Art. 46	196, 628
Art. 7	78, 293	Art. 49	583
<i>L. 30 aprile 1969, n. 153</i>		<i>L. 29 maggio 1982, n. 297</i>	
Art. 63	735	Art. 3, comma 11	655
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>		<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>	
Art. 7	198	Art. 32, comma 2	425
Art. 22	705	<i>D.L. 12 settembre 1983, n. 463</i>	655
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>	198, 705	<i>L. 11 novembre 1983, n. 638</i>	198, 655
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>		<i>L. 12 giugno 1984, n. 222</i>	
Art. 7	56, 148, 363, 508, 655	Art. 1, comma 6	583
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>		Art. 1, comma 10	583
Art. 15	220, 410, 413	Art. 4, comma 2	583
Art. 15, comma 1	547	<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>	
Art. 16	220, 410, 413	Art. 32	585
Art. 16, comma 5	547	<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	
Art. 16, comma 6	547	Art. 1	438, 584, 737
<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i>		Art. 1, n. 6	656
Art. 5	735		

<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>	710	<i>D.L. 30 dicembre 1993, n. 557</i>	
Art. 20	651	Art. 9, comma 3	71
Art. 23, comma 1	651	Art. 9, comma 3 bis	71
<i>L. 8 luglio 1986, n. 349</i>		<i>L. 26 febbraio 1994, n. 133</i>	71
Art. 13	203	<i>L. 23 dicembre 1994, n. 724</i>	
Art. 18	656	Art. 39	438, 584, 585, 656
<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>		<i>L. 26 ottobre 1995, n. 447</i>	
Art. 10, comma 1, lett. b)	329	Art. 6, comma 1, lett. a)	79
Art. 28	329	<i>L. 28 dicembre 1995, n. 549</i>	
<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>		Art. 3, comma 24	508
Art. 2	148, 220, 437	<i>L. 11 gennaio 1996, n. 23</i>	220
Art. 3	148, 220	<i>L. 8 luglio 1996, n. 349</i>	
<i>L. 29 dicembre 1987, n. 546</i>		Art. 13	150
Art. 1	735	Art. 18	150
<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>		<i>D.M. (beni e attività culturali) 18 dicembre 1996</i>	293
Art. 6	360	<i>L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>	563	Art. 3, comma 65	220
Art. 7	365	<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	360
Art. 10 bis	360	Art. 2	345
Art. 14	493	Art. 4	345
Art. 14 ter	433	Art. 6, comma 1, lett. m)	293
Art. 25	712	Art. 7, comma 3, lett. b)	149
Art. 241 bis	657	Art. 8, comma 1	508
<i>L. 14 agosto 1991, n. 281</i>	335	Art. 8, lett. f) bis	149
<i>L. 25 agosto 1991, n. 287</i>		Art. 12	292
Art. 3, comma 1	504	Art. 14	222, 650
Art. 3, comma 4	504	Art. 17	425
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	403	Art. 51	438, 584
Art. 11, comma 3	267	Art. 51, comma 2	221
Art. 19	267	Art. 51 bis	425
Art. 30	267	Art. 52	292
<i>D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74</i>		<i>D.M. (ambiente) 5 febbraio 1998</i>	578
Art. 5	70, 220	<i>D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139</i>	
<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</i>		Art. 2, comma 3	707
Art. 6	351	<i>D.P.R. 3 agosto 1998, n. 252</i>	
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>		Art. 1, lett. d)	285
Art. 2, comma 1, lett. c)	509	<i>D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158</i>	585
Art. 28, comma 1	221	<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	
Art. 28, comma 5	221	Art. 23, comma 4	189
Art. 30, lett. b)	509	Art. 59	338
<i>L. 19 febbraio 1992, n. 191</i>	292	Art. 59, comma 1	137
<i>D.M. (agricoltura e foreste) 9 aprile 1992, n. 281</i>		Allegato V, tabella 5, n. 18	211
Art. 6	220	<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	
Art. 8	220	Art. 146	78
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>		<i>L. 10 marzo 2000, n. 62</i>	220
Art. 5	77, 220	<i>L. 21 luglio 2000, n. 205</i>	
Art. 5 bis	220	Art. 7	735
Art. 5 bis, comma 4	547	<i>L. 21 novembre 2000, n. 353</i>	
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	77, 220, 547	Art. 2	271
<i>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504</i>		Art. 3	271
Art. 2	655	Art. 10, comma 1	271
Art. 5	655	<i>L. 24 novembre 2000, n. 340</i>	
Art. 7	417	Art. 8	638
Art. 9	220, 417, 655	<i>L. 23 marzo 2001, n. 93</i>	
<i>D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>	294	Art. 10, comma 1	149

<i>D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146</i>		<i>D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156</i>	149
Art. 2, comma 1, lett. b)	215	<i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i>	700
Art. 2, comma 2	418	Art. 2	345
Art. 2, comma 6	418	Art. 4	345
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227</i>		Art. 7, comma 3, lett. b)	486
Art. 2, comma 1	271	Art. 23, comma 2	700
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228</i>	256, 629	Art. 26, comma 1	365
Art. 10	439	Art. 27	222
Art. 11	125	Art. 29 <i>quaterdecies</i>	584
<i>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327</i>		Art. 37, comma 1, lett. b)	338
Art. 16	574	Art. 56	403
<i>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</i>		Art. 73	403
Art. 15	352	Art. 74	656
Art. 44, comma 1, lett. c)	208	Art. 76	403
<i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i>		Art. 101	403
Art. 40, comma 2	547	Art. 109	403
Art. 40, comma 3	547	Art. 137	338, 656
Art. 43, comma 6 <i>bis</i>	269	Art. 137, comma 3	211
Art. 58	583	Art. 183	438, 584
<i>L. 21 dicembre 2001, n. 443</i>		Art. 192	143, 222, 656
Art. 1, comma 17	149, 486, 508	Art. 200, comma 1	469
Art. 1, comma 18	149, 508	Art. 208	438, 509
Art. 1, comma 19	149, 486, 508	Art. 214	584
<i>L. 1° giugno 2002, n. 120</i>	774	Art. 216	584, 736
<i>D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</i>		Art. 238	585
Art. 2, comma 1, lett. g)	656	Art. 242	64, 765
Allegato I, art. 2.4.2.	769	Art. 243	656
<i>D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254</i>		Art. 244	765
Art. 8, comma 3	360	Art. 245	765
<i>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</i>	433, 774	Art. 250	64, 765
Art. 12	276, 352, 433, 496, 574	Art. 253	765
Art. 12, comma 4	466	Art. 256	149, 656, 736
Art. 12, comma 5	326	Art. 256, comma 1, lett. a)	655
Art. 12, comma 10	496	Art. 256, comma 2	149, 221
<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>	563	Art. 256, comma 3	149, 221
Art. 18	208	Art. 256, comma 4	736
Art. 136	294	Art. 257	64, 438, 584
Art. 139	138	Art. 259	736
Art. 142	78, 737	Art. 269	293, 493
Art. 142, comma 1, lett. g)	418, 737	Art. 272, comma 1	293
Art. 146	138, 737	Art. 311	438, 509
Art. 159, comma 1	365	Art. 311, comma 1	339
Art. 167	150, 222	Parte II	578
Art. 181	78, 221, 364	Parte IV	578
Art. 181, comma 1 <i>bis</i>	438, 509, 736	<i>D.L. 4 luglio 2006, n. 223</i>	222
<i>D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99</i>		Art. 3, comma 1, lett. d)	504
Art. 1, comma 4	633	Art. 36, comma 2	62
<i>D.P.R. 6 giugno 2004, n. 380</i>		<i>L. 4 agosto 2006, n. 248</i>	222, 504
Art. 44	364	<i>D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169</i>	
<i>L. 15 dicembre 2004, n. 308</i>		Art. 1, comma 1	720
Art. 1, comma 36	78	<i>D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4</i>	338
Art. 1, comma 37	78	Art. 2, comma 20	438, 584
<i>D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59</i>		<i>D.L. 30 dicembre 2008, n. 207</i>	
Art. 16	584	Art. 23, comma 1 <i>bis</i>	71
<i>D.M. (ambiente e tutela del territorio) 3 agosto 2005</i>		<i>L. 27 febbraio 2009, n. 14</i>	71
Art. 10	769	<i>D.M. (ambiente) 8 aprile 2009</i>	438, 584
<i>D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156</i>		<i>D.M. (ambiente) 13 maggio 2009</i>	438, 584
Art. 2	345	<i>D.L. 1° luglio 2009, n. 78</i>	
Art. 4	345	Art. 4, comma 1	53
Art. 7, comma 3, lett. b)	486	Art. 4, comma 2	53
Art. 23, comma 2	700	Art. 4, comma 3	53
Art. 26, comma 1	365	Art. 4, comma 4	53
Art. 27	222	<i>D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31</i>	
Art. 29 <i>quaterdecies</i>	584	Art. 4	250
Art. 37, comma 1, lett. b)	338	<i>D.L. 31 maggio 2010, n. 78</i>	
Art. 56	403	Art. 15, comma 6 <i>ter</i> , lett. b)	624
Art. 73	403		
Art. 74	656		
Art. 76	403		
Art. 101	403		
Art. 109	403		
Art. 137	338, 656		
Art. 137, comma 3	211		
Art. 183	438, 584		
Art. 192	143, 222, 656		
Art. 200, comma 1	469		
Art. 208	438, 509		
Art. 214	584		
Art. 216	584, 736		
Art. 238	585		
Art. 242	64, 765		
Art. 243	656		
Art. 244	765		
Art. 245	765		
Art. 250	64, 765		
Art. 253	765		
Art. 256	149, 656, 736		
Art. 256, comma 1, lett. a)	655		
Art. 256, comma 2	149, 221		
Art. 256, comma 3	149, 221		
Art. 256, comma 4	736		
Art. 257	64, 438, 584		
Art. 259	736		
Art. 269	293, 493		
Art. 272, comma 1	293		
Art. 311	438, 509		
Art. 311, comma 1	339		
Parte II	578		
Parte IV	578		

Art. 15, comma 6 <i>ter</i> , lett. <i>d</i>	624
Art. 15, comma 6 <i>quater</i>	624
<i>D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128</i>	
Art. 4	584
<i>L. 30 luglio 2010, n. 122</i>	624

Leggi regionali

CAMPANIA

<i>L. reg. 22 dicembre 2004, n. 16</i>	
Art. 24	496
Art. 29	496
<i>L. reg. 21 gennaio 2010, n. 2</i>	
Art. 1, comma 12	403
Art. 1, comma 16	403
Art. 1, comma 25	403

FRIULI-VENEZIA GIULIA

<i>L. reg. 7 settembre 1990, n. 43</i>	
Art. 5, comma 2	700
<i>L. reg. 21 ottobre 2010, n. 17</i>	
Art. 113	700

PIEMONTE

<i>L. reg. 3 agosto 2010, n. 18</i>	
Art. 27	466

PUGLIA

<i>L. reg. 19 febbraio 2008, n. 1</i>	
Art. 27, comma 1, lett. <i>b</i>)	326
<i>L. reg. puglia 31 dicembre 2009, n. 36</i>	
Art. 3, comma 1	469
Art. 6, comma 4	469

SARDEGNA

<i>L. reg. 7 agosto 2009, n. 3</i>	
Art. 6, comma 3	276

SICILIA

<i>L. reg. 6 maggio 1981, n. 98</i>	437
---	-----

TOSCANA

<i>L. reg. 3 novembre 1998, n. 79</i>	
Art. 22	636
<i>L. reg. 3 gennaio 2005, n. 1</i>	
Art. 15	636
Art. 16	636
Art. 17	636

TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

<i>L.P. 28 novembre 2001, n. 17</i>	
Art. 36, comma 1	150

VENETO

<i>L. reg. 27 giugno 1985, n. 61</i>	
--------------------------------------	--

Art. 50, comma 4, lett. <i>d</i>	79
--	----

Norme comunitarie

Trattato CE

Art. 10	114
Art. 230	114
<i>Dir. CEE 10 settembre 1984, n. 84</i>	
Art. 3 <i>bis</i>	321
<i>Reg. CEE 12 marzo 1985, n. 797</i>	
Art. 7	79
<i>Reg. 29 aprile 1988, n. 1272</i>	
220	
<i>Dir. CE 21 maggio 1992, n. 43</i>	
Art. 4	114
<i>Reg. CEE 23 dicembre 1992, n. 3887</i>	
37	
<i>Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40</i>	
Art. 8, n. 4	619
<i>Dir. 6 ottobre 1997, n. 55</i>	
70, 321	
<i>Dir. 13 ottobre 1998, n. 70</i>	
Art. 8 <i>bis</i>	180
<i>Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1254</i>	
37	
<i>Dir. CE 20 marzo 2000, n. 13</i>	
462	
Art. 2, n. 1, lett. <i>a</i>)	462
Art. 6, n. 4, lett. <i>a</i>)	543
<i>Dir. CE 23 giugno 2000, n. 36</i>	
462	
Art. 3, n. 1	462
Art. 3, n. 5	462
<i>Dir. CE 23 ottobre 2000, n. 60</i>	
403	
<i>Dir. CE 27 settembre 2001, n. 77</i>	
276, 574	
<i>Reg. CE 11 dicembre 2001, n. 2419</i>	
37	
<i>Reg. CE 28 gennaio 2002, n. 178</i>	
Art. 2	543
<i>Dec. CE 19 dicembre 2002, n. 2003/33</i>	
Punto 2.2.	769
<i>Reg. CE 22 settembre 2003, n. 1829</i>	
Art. 2, punto 5	543
Art. 2, punto 1	543
Art. 2, punto 10	543
Art. 2, punto 13	543
Art. 3, n. 1	543
Art. 3, n. 1, lett. <i>c</i>)	543
Art. 4, n. 2	543
Art. 12, n. 2	543
<i>Reg. CE 17 novembre 2003, n. 2152</i>	
Art. 3, lett. <i>a</i>)	50
Art. 3, lett. <i>b</i>)	50
<i>Reg. CE 19 febbraio 2004, n. 422</i>	
619	
<i>Dir. CE 23 aprile 2009, n. 30</i>	
Art. 1, n. 8	180

V - Panorami

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

– <i>comunitaria</i>	80, 151, 223,	
.....	295, 366, 511, 586, 658,	738
– <i>nazionale</i>	80, 151, 223,	
.....	295, 366, 511, 586, 658,	738
– <i>regionale</i>	80, 152, 223,	
.....	296, 367, 511, 586, 659,	738

LIBRI

A. CIMELLARO: Le valutazioni ambientali, VAS, VIA-AIA/IPPC (A. Savini)	80
--	----

F. FERRONI - B. ROMANO (a cura di): Biodiversità, consumo di suolo e reti ecologiche. La conservazione della natura nel governo del territorio (<i>F. Di Dio</i>)	152
C. MODENESI - G. TAMINO (a cura di): Biodiversità e beni comuni (<i>F. Di Dio</i>)	224
F. DI DIO: Acqua sporca. Il gorgo nero delle privatizzazioni (<i>S. Altiero</i>)	512
G. MOSCARDINI: Manuale del credito agrario (<i>I. Cimatti</i>)	587
G.A. INZAGHI - F. VANETTI: Il recupero e la riqualificazione delle aree urbane dismesse. Procedure urbanistiche e ambientali (<i>F. Di Dio</i>)	659
R. ALESSI - G. PISCIOTTA: L'impresa agricola (<i>Ivan Cimatti</i>) ...	739

pubblicità